



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

Rep. atti n. 166/CU del 27 novembre 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 27 novembre 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 15760 del 24 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18437, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge indicato in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 18459 del 24 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto disegno di legge alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 7 novembre 2025;

VISTA la comunicazione acquisita con prot. DAR n. 19309 del 7 novembre 2025, con la quale l'UPI ha trasmesso un documento contenente le proposte e le richieste dell'UPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 19314 del 7 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione alle amministrazioni interessate, con il relativo allegato contenente le proposte e le richieste dell'UPI;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 7 novembre 2025, nel corso della quale la rappresentante dell'UPI ha illustrato le proposte e le richieste acquisite con la citata nota prot. DAR n. 19309 ed i rappresentanti delle regioni e dell'ANCI hanno illustrato le rispettive osservazioni in merito al disegno di legge di cui trattasi;

VISTA la comunicazione acquisita con prot. DAR. n. 19334 del 7 novembre 2025, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su indicazione del Coordinatore tecnico della Commissione Affari finanziari, ha trasmesso il documento recante le prime osservazioni delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAR n. 19372 del 7 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione alle amministrazioni interessate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la comunicazione acquisita con prot. DAR. n. 19543 dell'11 novembre 2025, con la quale l'ANCI ha trasmesso il documento recante le proposte di emendamenti sul disegno di legge in oggetto;

VISTA la nota prot. DAR n. 19564 dell'11 novembre 2025, con la quale la predetta comunicazione è stata trasmessa alle amministrazioni interessate;

VISTA la nota prot. DAR n. 19797 del 14 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 20 novembre 2025;

VISTA la comunicazione del 19 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20055, con la quale l'UPI ha trasmesso il documento contenente gli emendamenti presentati al Parlamento sul disegno di legge in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 20083 del 19 novembre 2025, con la quale la predetta comunicazione è stata trasmessa alle amministrazioni interessate;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico del 20 novembre 2025, nel corso del quale sono state approfondite le richieste delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI, in merito alle quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che erano in corso approfondimenti;

VISTA la comunicazione acquisita con prot. DAR. n. 20238 del 20 novembre 2025, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su indicazione del Coordinatore tecnico della Commissione Affari finanziari, ha inviato il documento avente ad oggetto valutazioni ed emendamenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAR n. 20288 del 20 novembre 2025, con la quale la predetta comunicazione è stata trasmessa alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, nei termini di cui al documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1), con le richieste di impegno del Governo alla valutazione e all'accoglimento degli emendamenti prioritari dal numero 1 al numero 6 e richiedendo, inoltre, una valutazione degli ulteriori emendamenti regionali ed in particolare di quelli che non presentano effetti finanziari, auspicando, per gli altri, un tavolo tecnico, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che possa approfondire le tematiche e trovare soluzioni proficue per la finanza pubblica nel rispetto degli equilibri finanziari delle regioni e dello Stato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI, nel consegnare i documenti contenenti gli emendamenti (allegato 2 e allegato 3, parti integranti del presente atto), ha espresso parere favorevole condizionato alla valutazione e all'accoglimento degli emendamenti prioritari presentati e discussi con il Ministero dell'economia e delle finanze, che riguardano essenzialmente la norma sull'imposta di soggiorno, gli assistenti specialistici all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM), il Fondo per i piccoli comuni, la maggiore flessibilità sull'uso degli avanzi liberi, l'esclusione di Roma capitale dalla componente perequativa e, infine, le norme di riferimento agli asili nido e ai vincoli finanziari per la spesa di personale;
- l'UPI ha rappresentato di aver formulato, sia in sede di audizione parlamentare, nonché nel confronto con il Governo, una serie di proposte e richieste essenzialmente riferite al rafforzamento delle politiche di investimento per investimenti di messa in sicurezza di strade e scuole con immediata programmazione pluriennale, rafforzamento della capacità amministrativa attraverso un incremento delle assunzioni ed un fondo specifico per sostenere l'onere dei rinvii contrattuali anche per le province e il rafforzamento della parte corrente dei bilanci, attraverso un incremento delle risorse per le funzioni fondamentali, tali da ridurre lo squilibrio tra le risorse e i fabbisogni in tempi più rapidi possibili; ha espresso, pertanto, parere nei termini sopra esposti, come meglio rappresentati nel documento già inviato a questa Conferenza (allegato 4);


CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha rappresentato che gli emendamenti proposti dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI sono ancora oggetto di valutazione tecniche da parte della Ragioneria generale dello Stato;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/156/CU16/C2

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2026-2028”**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 16) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene fondamentale il rapporto di leale collaborazione istituzionale, in tal senso, la proposta di “*Accordo tra il Governo e le Regioni in materia di interventi per il comparto regionale nell'ambito della manovra di bilancio 2026*” pervenuta prima dell'approvazione definitiva del testo della “Manovra 2026” in Consiglio dei Ministri, si considera come un primo positivo passo verso una più ampio coordinamento degli interventi che si auspica possa essere approfondito al più presto in Conferenza permanente per la finanza pubblica.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome apprezza e prende atto dell'inserimento nella manovra 2026 degli articoli concordati nella proposta di Accordo Governo – Regioni dello scorso 16 ottobre e, in particolare, della riduzione del contributo di finanza pubblica 2026, dell'inserimento della norma sulla diversa contabilizzazione del FAL, dell'incremento delle risorse del Fabbisogno sanitario standard e delle altre misure indicate per la Sanità (es indennità di specificità). Si prende atto favorevolmente di misure non incluse nell'elenco delle priorità ma sicuramente importanti e meritevoli per le Regioni quali l'incremento del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e del Fondo regionale di protezione civile.

Si evidenziano comunque aspetti permanenti di criticità sollevati dalla Conferenza delle Regioni e connessi innanzitutto al mancato recepimento integrale dell'Accordo Stato-Regioni del 2 ottobre scorso inerente, in particolare, la diversa contabilizzazione del FAL, alla rilevante quota di vincoli posti sul FSN aggiuntivo 2026, alla parziale riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni per l'anno 2026 ed alla mancata conferma dell'incremento del Fondo Nazionale Trasporti previsto per il solo 2025.

Nelle sedute del 16 ottobre, del 13 e 24 novembre scorso, la Conferenza ha segnalato alcuni punti di criticità e individuato delle priorità negli emendamenti:

- **Norma per una diversa contabilizzazione delle Anticipazioni di Liquidità:** la Conferenza ha deciso di **condizionare la sottoscrizione dell'Accordo** all'impegno del Governo a reperire, durante l'ulteriore corso del disegno di legge di bilancio 2026, le risorse necessarie per dare attuazione all'accordo del 2 ottobre 2025 nella misura richiesta dalle Regioni e con le modalità previste dal comma 5 lettera e) del medesimo accordo, nel rispetto comunque dell'iter parlamentare. Il testo del DDL Bilancio dello Stato 2026, ora articolo 115, è stato integrato solo in parte nelle risorse finanziarie.

L'Accordo in CSR del 2 ottobre 2025 approvato dalle Regioni prevedeva in tema di diversa contabilizzazione del FAL di poter applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione di 1.172 milioni di euro. La modifica, comunque, riduce la portata della norma per le Regioni anche in considerazione che la flessibilità di utilizzo di tali spazi per le Regioni interessate risulta molto limitato (ciò rende pressoché superfluo lo strumento della flessibilità in auto-coordinamento);

- In relazione all'impegno già preso dal Governo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano volto al **ristoro della perdita di gettito derivante dalla manovra fiscale** contenuta nella legge di bilancio per il 2025, occorrerebbe trovare copertura nella manovra in corso. **Analogamente è necessario che le nuove misure fiscali previste nella legge di bilancio per il 2026**, che comportano per le autonomie speciali una perdita di gettito riguardante le compartecipazioni statutarie e i tributi propri derivati, prevedano una disposizione che assicuri alle stesse un'adeguata compensazione. Inoltre, sarebbe necessario prevedere anche una riduzione del contributo richiesto alle autonomie speciali in analogia alla riduzione dell'accantonamento 2026 come contributo alla finanza pubblica per le Regioni a statuto ordinario.
- **Spesa sanitaria - Incremento del FSN**: si riconosce lo sforzo del Governo per l'incremento del FSN pari al 4,6% rispetto al 2025 in considerazione anche del tasso di crescita annuo della spesa primaria netta previsto dal Piano strutturale di bilancio dell'1,6% nel 2026, pur avendo condizionato una rilevante parte dell'incremento (oltre 1,450 miliardi) agli obiettivi di piano e ai rinnovi del contratto nazionale del personale in sanità.
Inoltre, permane la preoccupazione della riduzione del finanziamento del FSN in rapporto al PIL che, nel 2028, al termine del periodo di programmazione, scende al di sotto del 6% e, ovviamente, le Regioni auspicano un'ipotesi di Accordo che incrementi lo stanziamento del FSN negli anni successivi al 2026.
- **Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati** di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210: alla luce anche dell'articolo 5, c.1 del DL 156/2025 appena approvato, che stanZIA 110 milioni di euro a favore del Ministero della Salute, per pagare le sanzioni prodotte dalle sentenze di condanna nei casi di emotrasfusione con sangue infetto, attribuendo una responsabilità per omessa vigilanza confermata dalla Cassazione nell'ordinanza 15756 del 12 giugno 2025, **occorre trovare una soluzione definitiva al finanziamento degli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione**. La matrice "sanitaria" dei suddetti indennizzi è stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte Costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023).
- Riguardo agli articoli del DDL di Bilancio 2026 inerenti al **Capo III "Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni"**, si esprime preoccupazione per

quanto sembra emergere sull'obbligo degli enti territoriali di finanziare i LEP. Se è un dato di fatto la competenza statale nella definizione del livello delle prestazioni, conseguentemente lo Stato deve trovare copertura finanziaria al livello di prestazione che ritiene congruo indipendentemente dal fatto che la materia sia di competenza regionale. I principi che ispirano i LEP *"universalità, uguaglianza, equità, garanzia di accesso a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica o dalla Regione di residenza"* devono essere coniugati con le risorse a copertura dei servizi, non si può pensare che possa essere finanziato il LEP *"massimo"* utilizzando le risorse degli enti territoriali che comunque devono assolvere alle loro funzioni secondo la Costituzione e rispettare gli equilibri di bilancio previsti: del resto tale principio è ben noto in materia sanitaria: *"chi rompe paga"* Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001. La stessa Corte costituzionale nella sentenza n.192/2024 sottolinea che *"i LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento"*.

Le norme del DDL Bilancio 2026 stanziavano risorse per innalzare i LEP e obbligano gli enti territoriali a continuare ad assicurare le risorse a legislazione vigente per raggiungere i livelli di spesa previsti **senza, inoltre, fare alcun riferimento alle capacità fiscali ed alla perequazione.** Si ricorda che gli stanziamenti di risorse da parte degli EETT sui LEP è strettamente legato a sensibilità politiche, a priorità territoriali, agli equilibri di bilancio e dovrebbero essere ulteriori rispetto al livello LEP definito dallo Stato. Le norme previste possono avere anche carattere ricognitivo, per mappare e mettere a sistema le risorse di tutte le istituzioni, ma lo Stato non può dare per scontato l'apporto finanziario degli enti territoriali tanto più che l'attuale schema di decreto per il federalismo fiscale, indicando le compartecipazioni erariali a sostituzione dei trasferimenti soppressi, non lascerà alcuna manovrabilità di entrata e quindi le risorse saranno quantificate in base al LEP definito dallo Stato. La mappatura delle norme deve considerare anche che alcune leggi quadro sono antecedenti la riforma del Titolo V della Costituzione e che in generale la normativa vigente post Titolo V, nella maggior parte dei casi, dal punto di vista finanziario non è rispettosa dei principi dell'art.119 della Costituzione continuando a prevedere trasferimenti agli enti territoriali.

- **Fondo Nazionale Trasporti**

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha incrementato il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per il solo anno 2025. La Conferenza ritiene che tale incremento sia necessario almeno per l'anno 2026 ricordando che il Decreto interministeriale del 14/05/2025 - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vincola la quota rinveniente dall'aumento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante, al netto della quota di spettanza delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

La richiesta di incremento del Fondo TPL, di 120 milioni di euro, da destinarsi alle Regioni che nel 2025 sono risultate beneficiarie di analogo stanziamento, avendo

registrato, ai sensi della norma vigente, imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020 (cd. 'storiche'), si accompagna parallelamente alla richiesta di proroga anche per il 2026 del regime cd. transitorio, secondo il quale, tenuto conto che i livelli adeguati di servizio sono ancora in corso di definizione e l'impatto sui riparti futuri è incerto, i nuovi criteri sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella 'storica' (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Si chiede anche che i LAS, proprio perché ancora in corso di definizione, siano applicati a decorrere dal 2027.

- **Contributo di finanza pubblica 2026 - Seguiti del Tavolo di cui al comma 3-bis dell'art.9 del decreto-legge n.155 del 2024 sottogruppo "nuova governance"**

È emerso per il 2026, al netto delle risorse per le manovre a copertura dei disavanzi sanitari, che il contributo alla finanza pubblica è insostenibile in quanto superiore al delta positivo delle entrate. La riduzione del contributo per il 2026, prevista all'articolo 114 del DDL è da considerarsi come un primo passo verso una soluzione pluriennale sul valore del contributo di finanza pubblica in considerazione che le stime sono state fatte a politiche invariate e non a legislazione vigente (criticità dell'accorpamento degli scaglioni IRPEF dal 2028 e della copertura ipotizzata l'anno scorso solo per le Regioni che hanno "esaurito" la capacità fiscale quindi obbligo per le altre di farsi carico della perdita di gettito o di incrementare le tasse).

La Conferenza chiede al Governo che i lavori del Tavolo tecnico (comma 3-bis dell'art.9 del decreto-legge n.155 del 2024) possano continuare per approfondire queste tematiche e trovare soluzioni proficue per la finanza pubblica nel rispetto degli equilibri finanziari delle Regioni e dello Stato.

- **Minor gettito dell'addizionale regionale IRPEF per riduzione scaglioni IRPEF dall'anno 2029**

L'articolo 117 del DDL Bilancio dello Stato 2026 proroga la legislazione vigente lasciando invariati gli scaglioni IRPEF su cui applicare l'addizionale IRPEF regionale, ancora per un anno permettendo la definizione dei bilanci di previsione 2026 – 2028 delle Regioni.

Sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti, la Conferenza evidenzia la necessità di stanziamenti progressivi a decorrere dall'esercizio 2029 per la copertura del minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF conseguente alle modifiche alla disciplina degli scaglioni di reddito IRPEF di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

- **Sostituzione dell'addizionale all'accisa sul gas naturale con una compartecipazione IRPEF**

L'articolo 34 del DDL Bilancio dello Stato 2026 prevede la soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e la compensazione delle conseguenti minori entrate per le Regioni con un fondo statale, la cui dotazione ammonta a 312,2 milioni di euro.

Tuttavia, l'attuale normativa costituzionale (art. 119 Cost) e attuativa della Costituzione in materia di federalismo fiscale (L. 42/2009 e D.Lgs. 68/2011), non consente l'attribuzione di trasferimenti alle Regioni se non per motivi perequativi e per interventi speciali. Inoltre, **gli interventi statali sui tributi regionali devono essere compensati tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e non con trasferimenti (art. 11 D.lgs. 68/2011).**

L'addizionale all'accisa sul gas naturale deve quindi essere sostituita con una fonte tributaria, anziché con un trasferimento statale in somma fissa. **Le Regioni propongono a tal fine l'attribuzione di una compartecipazione regionale IRPEF.** L'attribuzione alle Regioni di un gettito dinamicamente correlato all'andamento di un grande tributo statale sul reddito vuole porre parziale rimedio all'attuale staticità delle fonti di finanziamento autonome delle Regioni a statuto ordinario. Il confronto della dinamica del gettito ordinario tra tributi regionali e statali, misurata dal tasso di variazione medio annuo nel periodo 2019-2024, denota al di là di una crescita, sempre inferiore a quella statale, dei tributi regionali finalizzati alla sanità (+2,4%), un andamento negativo del totale dei tributi autonomi regionali (-0,7%), con la tassa auto (+0,6%) e l'add. reg. gas (-9%) che (sotto) finanziano le altre funzioni regionali, accompagnato dalla necessità compensativa di una forte crescita del ricorso alle manovre fiscali su add. reg. Irpef e Irap (+5,5%). Le entrate tributarie dello Stato sono cresciute invece in media annua del 5,3% con l'Irpef a +4,6%, fino all'Ires al +10,8%.

Una compartecipazione, sebbene di importo modesto e pur non costituendo il massimo dell'autonomia finanziaria regionale sotto il profilo della qualità delle fonti di finanziamento, consentirebbe di cominciare ad attuare una programmazione pluriennale dei bilanci ed un adeguamento automatico del finanziamento alla congiuntura economica, come ad esempio l'aumento dei costi derivanti dall'inflazione e da vincoli normativi come i rinnovi contrattuali del personale. Inoltre, la soluzione prospettata sarebbe in linea con quanto è stato proposto dallo stesso Governo, in sede di proposte di revisione al D.lgs. 68/2011, al fine della fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni.

In generale, occorre segnalare che non vi sono ancora procedure di infrazione comunitaria formalmente avviate. **La decorrenza della norma, 1° gennaio 2028, desta numerose perplessità in quanto lasciare un lasso di tempo così ampio (due anni),** con una già vigente previsione di abrogazione può indurre le società di gas a non pagare più; quindi, si dovranno attivare le procedure di recupero, con origine di conseguente contenzioso (contenzioso che implica rischio di soccombenza e spese di giudizio che non sarebbero coperte dallo Stato in alcun modo) e si indebolirà le capacità difensive in giudizio. Stanno già pervenendo numerose richieste di rimborso dalle società di distribuzione gas che potrebbero avere impatti significativi sui bilanci regionali.

Si segnala, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 34 del DDL Bilancio 2026, nel prevedere l'istituzione di un fondo finalizzato al ristoro delle minori entrate susseguenti alla soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale prevista dal comma 1 del medesimo articolo, **sottace circa la necessità che sia lo stesso bilancio dello Stato a provvedere a ristorare le Regioni nei casi in cui queste siano obbligate a rimborsare i consumatori finali o i fornitori di gas per il tributo versato indebitamente, qualora la giurisprudenza nazionale o unionale disponga in tal senso.**

La questione si inserisce nella controversa tematica del rimborso delle addizionali alle accise per presumibili profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea derivante dall'assenza di una "*finalità specifica*" qualificante il prelievo. Come è ben noto anche allo stesso Ministero delle Finanze, detta questione si va componendo con crescenti profili di criticità, sulla base di orientamenti giurisprudenziali, in costante divenire, sia nazionali e sia unionali.

In Italia, l'attenzione – inizialmente rivolta alle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, divenute oggetto di un delicato e complesso contenzioso seriale che riguarda il rimborso – attualmente è indirizzata verso l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale rispetto alla quale stanno crescendo, sia in sede stragiudiziale, sia in sede contenziosa, le richieste di rimborso per versamenti del tributo, asseritamente definito come indebito per contrasto alla normativa europea.

Ed invero, oltre all'instaurazione del contenzioso con le Regioni per il rimborso dell'imposta "illegittimamente addebitata" (o presunta tale), è in atto una azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito dai soggetti passivi/consumatori finali per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea.

È presumibile che nel caso in cui venga definitivamente sancita, dal giudice nazionale o unionale, la responsabilità per inerzia dello Stato nei termini espressi sopra con conseguente obbligo di risarcimento del danno, le Regioni sarebbero soverchiate a cascata di innumerevoli richieste di rimborsi non più opponibili. Se ne deduce la presenza di un quadro molto nebuloso, segnato da elementi di incertezza che potrebbero avere delle implicazioni non prevedibili sul piano pratico rispetto alla tenuta dei bilanci degli Enti regionali, già profondamente segnati da obblighi di svariata natura, più volte ribaditi e qui sottaciuti per brevità.

Sulla base di tale sintetica disamina ed in relazione ad una evoluzione interpretativa ad oggi non prevedibile, **al fine di non arrecare un pregiudizio rilevante alle incolpevoli Regioni per danni derivanti dal disallineamento della normativa nazionale rispetto a quella dell'UE, è necessario che lo Stato si faccia carico direttamente dell'erogazione dei rimborsi** qui in discussione o, in alternativa, provveda a stanziare apposita voce (fondo) di bilancio con la finalità di ristorare le Regioni che venissero chiamate ad erogare i citati rimborsi in favore dei richiedenti (aziende fornitrici/soggetti passivi del tributo e/o consumatori finali di gas naturale). È appena il caso di evidenziare che nella denegata ipotesi che il giudice comunitario accolga la tesi (asserita dai ricorrenti nei giudizi già instaurati) di violazione del diritto comunitario da parte dello Stato italiano e che, conseguentemente, tutti i soggetti passivi/consumatori finali presentino richiesta di rimborso per indebito versamento del tributo alle Regioni, l'entità delle risorse da appostare nel fondo va commisurata alle entrate incassate a titolo di ARISGAN per ciascuno degli anni di imposta effettivamente rimborsabili, sulla base dei presupposti di decadenza e prescrizione.

- **Compartecipazione (senza vincolo di destinazione) al gettito dell'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco di cui al territorio regionale**

Le Regioni hanno richiesto una compartecipazione dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in materia di giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica in discussione alla Conferenza Unificata.

Il DDL Bilancio prevede la compartecipazione regionale del gettito dell'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riferibile al territorio regionale, una tantum per il 2026. Si chiede l'impegno del Governo che, a valle della gara che lo Stato si appresta ad emanare, di valutarne la sua evoluzione.


- **Politiche per gli investimenti (anche in sanità - art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67)**
In generale si evidenzia l'assenza di ulteriori risorse per gli investimenti. Se tale scelta dipendesse dalla capacità di programmazione e di spesa delle risorse, le Regioni si impegnerebbero ad utilizzarle compatibilmente con i tempi previsti dalla legislazione vigente.

Nel DDL di Bilancio 2026 dovrebbe trovare soluzione anche una tematica segnalata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in occasione del parere in Conferenza Unificata allo schema di decreto legislativo *"recante disposizioni in materia di terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto"* inerente all'incremento **della tassazione IRES per gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP)**. Infatti, a decorrere dal 2026, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma del Terzo Settore, gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) sono sottoposti all'applicazione anche dell'IRES introdotta dall'articolo 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207: sarebbe opportuno trovare una soluzione per evitare incrementi della tassazione, perché il maggiore onere fiscale potrebbe ricadere su una equivalente riduzione delle attività di manutenzione ordinaria degli alloggi, con evidenti effetti negativi per i nuclei familiari assegnatari degli alloggi sociali.

L'impatto fiscale prospettato, peraltro, non è sostenibile per un Ente che persegue finalità sociali e opera per garantire il diritto alla casa alle fasce più fragili della popolazione, perseguendo, quindi, funzioni sociali, diventa imprescindibile un adeguato supporto fiscale.

D'altro canto, non si possono trascurare le norme sulla "cultura" e sullo "sport". Con particolare riferimento alla "cultura", si apprezza l'introduzione di un *"Fondo nazionale di sostegno strutturale ai musei e luoghi della cultura non statali"*, anche considerando le sempre più crescenti necessità di qualificazione e di adeguamento dei servizi museali, al fine del raggiungimento dei Livelli Uniformi di qualità della Valorizzazione (LUQV). **Come già ricordato dalla Corte costituzionale, lo Stato non può intervenire in materia concorrente senza prevedere il previo coinvolgimento delle Regioni. Pertanto, si propone una riformulazione che garantisce una immediata applicazione coerente con il principio di leale collaborazione.**

Per quanto riguarda lo "sport" si tratta di **inserire le Regioni fra i soggetti che accedono alle risorse** di cui all'art. 1, c. 245 della legge 205/2024, che modifica (fra gli altri) il comma 632 della legge bilancio 2019 (legge 145/2018) **che ha disciplinato la quota di risorse che lo Stato destina al movimento sportivo, attraverso il finanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori, istituito con il comma 561, art 1, Legge Bilancio 2021.**



Inoltre, si richiede una valutazione in merito all'introduzione permanente della Tesoreria unica, prevista nella Legge di Bilancio 2025 con particolare riferimento agli effetti negativi sui bilanci regionali.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 131 inerente *"Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione"*, si ricorda che parte delle risorse sono assegnate direttamente alle Regioni con delibere CIPESS e, pertanto, **la modifica dei cronoprogrammi deve essere avviata attraverso una forte sinergia istituzionale e l'Intesa ai sensi dell'art. 8, c.6 della L. 131/2003.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica che non vi siano norme che rechino effetti negativi per i bilanci regionali nel corso dell'iter parlamentare e che eventuali misure di finanza pubblica sui Ministeri non abbiano ricadute sui trasferimenti delle Regioni e delle Province autonome.

La Conferenza delle Regioni e delle Province esprime parere, con la richiesta di impegno del Governo alla valutazione e all'accoglimento degli emendamenti prioritari da n.1 a n. 6.

Inoltre, si richiede una valutazione degli ulteriori emendamenti regionali e, in particolare, di quelli che non presentano effetti finanziari mentre per gli altri auspica che il Tavolo tecnico (comma 3-bis dell'art.9 del decreto-legge n.155 del 2024) possa approfondire le tematiche e trovare soluzioni proficue per la finanza pubblica nel rispetto degli equilibri finanziari delle Regioni e dello Stato.

EMENDAMENTI PRIORITARI

EMENDAMENTO N. 1

Art.115 - FAL

All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

- 1) dopo le parole: "è posto" è inserita la seguente: "esclusivamente";
- 2) le parole: "in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 5 e" sono soppresse;
- 3) le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2026";

b) al comma 3:

- 1) dopo le parole: "e dell'accollo" sono inserite le seguenti: "liberatorio";
- 2) dopo le parole: "versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: ", quale contributo alla finanza pubblica,";
- 3) le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2026";
- 4) le parole: "ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2" sono soppresse;



5) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il termine di cui al secondo periodo se ne prescinde e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze determina gli importi ripartiti tra le Regioni in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2.”;

c) al comma 5:

1) le parole “Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome,” sono soppresse;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote di utilizzo del risultato di amministrazione non superiori al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a), incrementato di 404.000.000 euro dal 2027 al 2031 e degli importi individuati dall’allegato V. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le quote di utilizzo del risultato di amministrazione, da applicare per l’esercizio in corso.”;

3) alla lettera f) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Nel caso in cui le Regioni rispettino, complessivamente, i limiti previsti dalle lettere da a) ad e), non si applicano le disposizioni di cui alla presente lettera.”;

d) l’allegato V è sostituito dal seguente:

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	58.200.000,00
Veneto	78.200.000,00
Emilia Romagna	30.200.000,00
Lazio	57.600.000,00
Toscana	10.200.000,00
Totale	234.400.000,00

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 60 milioni di euro nel 2026, a 133,1 milioni di euro nel 2027, a 202,5 milioni di euro nel 2028, a 230,6 milioni di euro nel 2029, a 234,4 milioni di euro nel 2030, a 174,4 milioni di euro nel 2031, a 101,3 milioni di euro nel 2032, a 31,9 milioni di euro nel 2033 e a 3,8 milioni di euro nel 2034.”.

Agli oneri derivanti dal presente emendamento pari a 29,3 milioni di euro nel 2026, a 64,9 milioni di euro nel 2027, a 98,8 milioni di euro nel 2028, a 112,5 milioni di euro nel 2029, a 114,4 milioni di euro nel 2030, a 85,1 milioni di euro nel 2031, a 49,5 milioni di euro nel 2032, a 15,6 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034, per un totale per gli anni dal

2026 al 2034, di complessivi euro 572 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione, anno per anno, del Fondo per la copertura delle leggi di carattere permanente recanti oneri a carico del bilancio dello Stato, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione “Fondi da ripartire”, Programma “Fondi di riserva e speciali”, per un importo pari a 29,3 milioni di euro nel 2026, a 64,9 milioni di euro nel 2027, a 98,8 milioni di euro nel 2028, a 112,5 milioni di euro nel 2029, a 114,4 milioni di euro nel 2030, a 85,1 milioni di euro nel 2031, a 49,5 milioni di euro nel 2032, a 15,6 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034, per un totale per gli anni dal 2026 al 2034, per complessivi euro 572 milioni.

Relazione

Le modifiche all'articolo 115 hanno il triplice obiettivo di rendere più solida la norma per una sua durata pluriennale, ampliare, senza oneri, la flessibilità tra le Regioni ed infine riportare la copertura complessiva a quanto pattuito nell'accordo approvato in conferenza Stato- Regioni del 2 ottobre 2025

EMENDAMENTO N. 2

Art. 117bis -Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

Dopo l'articolo 117 è inserito il seguente articolo:

Articolo 117bis (*Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome*)

“1. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.”

Relazione

Si prevede che con il rispetto della procedura dell'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 si definiscano le compensazioni a favore delle autonomie speciali della riduzione del gettito derivante dalle disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO N. 3

Art. 63.3 bis Rifornimento del Servizio sanitario nazionale

Dopo il comma 3 dell'articolo 63, aggiungere il seguente: “3-bis. “La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.”

Relazione

La norma di cui al comma 3, prevista nel DDL 2026, in relazione al finanziamento dell'assistenza sanitaria degli immigrati regolarizzati ai sensi dell'art. 103 del DL n. 34/2020, dispone che le Regioni siano autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci il valore relativo all'ultima annualità definita, salvo conguaglio.

Si propone l'inserimento del comma 3-bis che prevede che tale disposizione entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio 2026 (che deve avvenire entro l'anno

2025) e pertanto si possa applicare fin dall'anno 2025, consentendo pertanto alle Regioni e PA di applicarla sin dai bilanci di esercizio 2025.

Si precisa che con l'art. 103, comma 24 del Decreto-legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, sono stati stanziati 170 milioni per l'anno 2020 e 340 milioni a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori irregolari emersi con la procedura prevista dalla suddetta norma. Lo stanziamento di 340 milioni annui, a valere sul fondo sanitario, è stato reiterato anche per l'anno 2025. Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica, in quanto trattasi di risorse già stanziate.

Art. 63.5 Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

Il comma 5 dell'articolo 63 è soppresso.

Relazione

Il fondo destinato agli obiettivi di piano ha già una dotazione di 1 miliardo di euro. Poiché le attività relative alla prevenzione beneficerebbero anche di ulteriori e consistenti risorse, non si ritiene opportuno che tale fondo venga ulteriormente incrementato. Inoltre, non esistendo dal 2007 un Piano Sanitario Nazionale, la finalizzazione di tali risorse ha assunto un carattere non strategico, oltre a comportare un enorme dispendio di risorse per la predisposizione dei progetti, la loro valutazione, che in genere richiede numerosi rimandi fra Ministero e Regioni, la rendicontazione finale, pure caratterizzata da rimandi e verifiche, il tutto senza che in realtà i progetti incidano realmente sui servizi. Non incrementare tale fondo eviterebbe poi che il margine "libero", e cioè dedicabile agli incrementi di spesa legati all'aumento del costo dei fattori produttivi e al maggior bisogno espresso dalla popolazione italiana, delle risorse incrementali 2026, tenuto conto dell'impatto dei CCNL, risulti particolarmente esiguo. Ciò comporterebbe una valutazione non positiva da parte di numerosi soggetti interessati al buon funzionamento del SSN.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Art. 67.2 Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica

Il comma 2 dell'articolo 67 è soppresso.

Relazione

Si propone la soppressione del comma 2, in quanto vincola una quota di risorse (100 mln di euro per l'anno 2026 e 183 per l'anno 2027) sottraendole al fabbisogno sanitario indistinto e ciò non appare in linea con la necessità espressa dalle Regioni di prevedere una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dell'integrità della quota indistinta annua, alla luce anche di quanto condiviso nel Patto per la Salute 2019-2021; patto che prevedeva, ad esempio, che le anche quote di FS vincolato confluissero progressivamente nella quota indistinta nell'ottica anche di una implementazione di un percorso di semplificazione.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 4

Si chiede lo stralcio del Capo III recante “Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni”

in subordine

Art. 126 - Finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia sociale

1. All'articolo 126, settimo comma, le parole *“Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”* sono sostituite da *“Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3 mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse statali trasferite e rese disponibili a legislazione vigente per i livelli essenziali delle prestazioni sociali, fermo restando che la garanzia dell'integrale copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Restano salve eventuali risorse proprie aggiuntive che le Regioni e gli Enti locali intendano destinare in via autonoma”*.

Relazione

Il comma 7 disciplina il canale di finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia sociale. Poiché la determinazione dei LEP rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e la relativa garanzia finanziaria è stata più volte ricondotta dalla Corte costituzionale all'area della responsabilità statale, non è coerente che l'onere di assicurare la soglia minima di tutela sia posto, in via necessaria, a carico dei bilanci regionali e locali mediante generiche clausole di concorso.

La riformulazione proposta chiarisce pertanto che:

il concorso delle Regioni e degli Enti locali è esercitato in sede programmatica e gestionale, e che esso opera utilizzando le risorse statali già trasferite e disponibili a legislazione vigente per i LEP sociali, secondo la logica del canale finanziario dedicato.

La responsabilità ultima e integrale della copertura dei LEP rimane in capo allo Stato, in coerenza con la funzione di garanzia uniforme dei diritti sociali fondamentali e resta ferma la facoltà delle Regioni e degli Enti locali di impiegare risorse proprie aggiuntive, ma ciò avviene su base autonoma e non per effetto di una “devoluzione” dell'onere statale.

Art.127 - Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità

1. All'articolo 127, sesto comma, le parole *“e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci”* sono sostituite da *“... nonché sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali, nei limiti delle risorse statali trasferite e iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità, restando in ogni caso a carico dello Stato l'integrale copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni.”*.



Relazione

La disposizione disciplina le fonti di finanziamento delle misure dirette all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Poiché la determinazione e la garanzia dei LEP rientrano nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), non è coerente che l'onere di assicurare il livello minimo sia posto in via generalizzata sui bilanci regionali e locali attraverso una clausola di concorso non ancorata a trasferimenti statali.

La riformulazione mantiene il riferimento al concorso delle amministrazioni regionali e locali ma specifica che tale concorso opera utilizzando e programmando le risorse statali già trasferite e disponibili a legislazione vigente per i LEP.

Da ultimo si inserisce una clausola di principio secondo cui l'integrale copertura dei LEP resta statale, in coerenza con la funzione di garanzia uniforme dei diritti e con la giurisprudenza costituzionale, pur lasciando impregiudicata la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di destinare risorse proprie aggiuntive.

EMENDAMENTO N.5

Proposta prioritaria

La proposta prioritaria prevede: proroga al 2026 del regime transitorio (costi standard applicati solo alla quota incrementale rispetto al 2020); rinvio al 2027 dell'applicazione dei LAS; incremento del FNT di 120 milioni di euro.

Tale proposta si articola nei due emendamenti che si riportano di seguito.

Emendamento n. 1

Nuovo articolo (Incremento del Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale)

Art. -- Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.


Relazione

L'emendamento ripropone la norma della legge di bilancio 2025, chiedendo anche per il 2026 un incremento del Fondo TPL di 120 milioni di euro, da destinare alle Regioni che nel 2025 sono risultate beneficiarie di analogo stanziamento, avendo registrato, ai sensi della norma vigente, imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020 (cd. 'storiche').

Emendamento n. 2

Nuovo articolo (Modifiche all'art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm.)

All'art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm. sono apportate le seguenti modifiche:



- i) Al comma 2-quater, le parole "Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".
- ii) Al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027";

Relazione

La proposta di emendamento mira a prorogare anche per il 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale, tenuto conto che i livelli adeguati di servizio sono ancora in corso di definizione e l'impatto sui riparti futuri è incerto, i nuovi criteri sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella 'storica' (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Si chiede anche che i LAS, proprio perché ancora in corso di definizione, siano applicati a decorrere dal 2027.

in subordine

La proposta alternativa prevede: proroga al 2026 del regime transitorio (costi standard applicati solo alla quota incrementale rispetto al 2020); rinvio al 2027 dell'applicazione dei LAS; incremento del FNT di 70 milioni di euro; riserva di una quota della dotazione ordinaria del Fondo, pari a 50 milioni di euro alle stesse Regioni destinatarie dei 70 milioni di euro di cui sopra.

Tale proposta si articola nei due emendamenti che si riportano di seguito.

Emendamento n. 1

Nuovo articolo (Incremento del Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale)

Art. – 1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente è ripartita una ulteriore quota del Fondo nazionale ...pari a 50 milioni di euro.

Relazione

L'emendamento in subordine mira ad ottenere un incremento del Fondo TPL di 70 milioni di euro, da destinare, insieme ad altri 50 milioni di euro, corrispondenti all'incremento strutturale del Fondo rispetto al 2020 ex legge di bilancio 2022, alle Regioni che risultano penalizzate dalla mancata applicazione della norma vigente in materia di criteri di riparto rispetto all'applicazione della proposta emendativa che segue, di cui rappresenta condizione essenziale.

Emendamento n. 2

Nuovo articolo (Modifiche all'art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm.)

All'art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm. sono apportate le seguenti modifiche:

i) Al comma 2-quater, le parole "Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

ii) Al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027";

Relazione

La proposta di emendamento mira a prorogare anche per il 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale, tenuto conto che i livelli adeguati di servizio sono ancora in corso di definizione e l'impatto sui riparti futuri è incerto, i nuovi criteri sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella 'storica' (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Si chiede anche che i LAS, proprio perché ancora in corso di definizione, siano applicati a decorrere dal 2027.

EMENDAMENTO N.6

1. Proposta di modifica del testo dell'articolo 1, comma 3, del Decreto-legge 124/2023

Articolo 1, comma 3

(in **grassetto** le modifiche e in barrato le espunzioni)

"Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.

La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, ~~è consentito qualora consentita nel caso in cui l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca motivazioni, atte a dimostrare l'impossibilità oggettiva di rispettare il cronoprogramma originariamente approvato.~~

La richiesta di variazione è espressamente autorizzata qualora le modifiche proposte risultino idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell'intervento approvato. ~~adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.~~

Relazione

L'art. 1, comma 3, del DL 124 del 2023 dispone un vincolo procedurale di notevole impatto sull'Amministrazione assegnataria, subordinando ogni variazione dei cronoprogrammi a una dimostrazione formale dell'impossibilità oggettiva di rispettarli per cause non imputabili all'amministrazione o al soggetto attuatore. Pertanto, le modifiche proposte fungono lo scopo di rendere il dispositivo più flessibile e coerente con le esigenze delle Regioni e dei beneficiari territoriali, assicurando continuità operativa e il pieno utilizzo delle risorse disponibili, e scongiurando, al contempo, rischi di de-finanziamento con impatti distorsivi sugli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate.

Nello specifico, la proposta di modifica del testo dell'articolo 1, comma 3, del Decreto-legge 124/2023, interviene eliminando l'obbligo di dimostrare l'impossibilità oggettiva di rispettare il cronoprogramma per cause non imputabili all'Amministrazione o al soggetto attuatore e sostituendolo con un criterio più funzionale, che valorizza la coerenza delle variazioni richieste rispetto al raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell'intervento. In questo modo si supera un vincolo procedurale eccessivamente rigido e si introduce un meccanismo di adeguamento più congruo con la natura programmatica e pluriennale del FSC.

La proposta è volta altresì ad alleggerire gli oneri amministrativi connessi al raggiungimento dei target, stante anche la concomitanza della fase conclusiva del PNRR, della programmazione FSC e di quella europea, che già impegna le amministrazioni e i beneficiari degli interventi, con particolare riguardo agli interventi complessi e multilivello.

Roma, 27 novembre 2025

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028” (S 1689)

Sommario

AFFARI FINANZIARI	18
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	32
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO	38
CULTURA	43
SPORT	45
SALUTE	46
POLITICHE SOCIALI	61
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	70
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	71
POLITICHE AGRICOLE	72
PROTEZIONE CIVILE	75
PROPOSTE EMENDATIVE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO	76
EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA REGIONE UMBRIA	78

AFFARI FINANZIARI

2. Art.34 - Ristoro minori entrate addizionale regionale all'accisa gas naturale; uniformità di trattamento fiscale tra tutte le categorie di utilizzo del gas naturale

1. *Al comma 1, prima delle parole: «... per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali» sono aggiunte le seguenti parole: «per gli usi civili».*
2. *Al termine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.”.*
3. *Il comma 6 è così sostituito:*

“6. Al fine del ristoro delle minori entrate delle Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett.t) della legge 5 maggio 2009, n.42, in coerenza con l’articolo 11 , primo comma del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e con l’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega 9 agosto 2023, n. 11, è attribuita alle Regioni una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota è determinata almeno in misura tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all’applicazione dell’aliquota base definita dall’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 rapportata ai consumi sui territori regionali ovvero all’aliquota effettiva se superiore. Le risorse da attribuire annualmente alle Regioni sono determinate applicando l’aliquota base o effettiva al gettito IRPEF riferibile al complesso delle Regioni a statuto ordinario. Le risorse sono attribuite annualmente a ciascuna Regione sulla base dei gettiti ad aliquota base o effettiva.”.

Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Relazione

Comma 1. La disposizione inserita nel DDL Bilancio 2026 prevede l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, delle norme che disciplinano l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane, agricole e industriali, nonché l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Tuttavia, il testo **non menziona espressamente gli usi civili**, creando un possibile dubbio interpretativo in ordine alla permanenza o meno della facoltà regionale di applicare l’addizionale per tali usi.

Al fine di **garantire uniformità di trattamento fiscale tra tutte le categorie di utilizzo del gas naturale** e di **assicurare chiarezza normativa**, l’emendamento proposto integra il testo dell’articolo specificando che l’abrogazione si estende **anche al gas naturale erogato e consumato per usi civili**.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura meramente **ricognitiva e chiarificatrice** dell’ambito di applicazione dell’abrogazione già prevista.

Comma 2. Si ritiene doveroso inserire la salvaguardia per gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Comma 3. L'esito del contenzioso con la Commissione europea e il conseguente rischio di infrazione comportano la soppressione dell'Addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva gravanti sul consumo del gas naturale.

L'articolo 34 del DDL in esame prevede la soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Interviene pertanto sulla base imponibile di livello regionale. **La compensazione per le minori entrate definita al comma 6 del DDL non è rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione né della legge 42/2009.**


La presente proposta emendativa è motivata dall'incompatibilità dell'attribuzione di un trasferimento statale in sostituzione della soppressa addizionale regionale all'accisa sul gas naturale. Infatti, l'articolo 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria di entrata delle Regioni attraverso tributi e compartecipazioni ai tributi, mentre i trasferimenti statali possono permanere solo per motivi perequativi e per interventi speciali. Inoltre, il decreto legislativo sul federalismo fiscale n. 68/2011, di attuazione dell'art. 119 Cost. all'articolo 11 comma 1 prevede che *"Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi."*

La proposta provvede pertanto, a sostituire la soppressa addizionale regionale sul gas naturale con una compartecipazione regionale ad un tributo statale (IRPEF), anziché con un trasferimento statale in somma fissa. L'attribuzione alle Regioni di un gettito dinamicamente correlato all'andamento di un grande tributo statale sul reddito vuole porre parziale rimedio all'attuale staticità delle fonti di finanziamento autonome delle Regioni a statuto ordinario: il confronto della dinamica del gettito ordinario tra tributi regionali e statali, misurata dal tasso di variazione medio annuo nel periodo 2019-2024, denota al di là di una crescita, sempre inferiore a quella statale, dei tributi regionali finalizzati alla sanità (+2,4%), un andamento negativo del totale dei tributi autonomi regionali (-0,7%), con la tassa auto +0,6% e l'add. reg. gas -9%) che (sotto) finanziano le altre funzioni regionali, accompagnato dalla necessità compensativa di una forte crescita del ricorso alle manovre fiscali su add. reg. Irpef e Irap (+5,5%). Le entrate tributarie dello Stato sono cresciute invece in media annua del 5,3% con l'Irpef a +4,6%, fino all'Ires al +10,8% (si vedano i grafici sotto).

Una compartecipazione, sebbene di importo modesto e pur non costituendo il massimo dell'autonomia finanziaria regionale sotto il profilo della qualità delle fonti di finanziamento, consentirebbe di cominciare ad attuare una programmazione pluriennale dei bilanci ed un adeguamento automatico del finanziamento alla congiuntura economica, come ad esempio l'aumento dei costi derivanti dall'inflazione e da vincoli normativi come i rinnovi contrattuali del personale. Inoltre, la soluzione prospettata sarebbe in linea con quanto è stato proposto dallo stesso Governo, in sede di proposte di revisione al D.lgs. 68/2011, al fine della fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni.




Andamento delle principali entrate tributarie delle Regioni a statuto ordinario e dello Stato - gettito ordinario anni 2019-2024, numeri indice 2019=100



Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e SIOPE.

Tasso di variazione medio annuo delle principali entrate tributarie delle Regioni a statuto ordinario e dello Stato - gettito ordinario (2019-2024)



Fonte: elaborazioni Regione Veneto - U.O. Politiche Finanziarie su dati SIOPE e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Note: Il totale "Tributi regionali autonomi" non comprende le manovre regionali IRAP e addizionale regionale IRPEF. Il totale "Entrate tributarie sanità" è composto dalle quote sanità di IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione IVA, con esclusione delle manovre regionali.

La soppressione dell'ARSGAN, pertanto, dovrà assicurare alle Regioni la copertura del gettito quantomeno ad aliquota base e, per tutte quelle che hanno assunto la responsabilità di aumento rispetto a quella minima, il riconoscimento del corrispondente gettito destinato a politiche che, altrimenti, non potrebbero proseguire. Né, tantomeno, può essere trascurata la scelta di altre Regioni che hanno disapplicato la tassa trasferendo il carico fiscale, a copertura, su risparmi di spesa ovvero su altri tributi regionali.

È quindi necessario quantificare le minori entrate per tutte le Regioni per garantire a ciascuna regione la copertura del gettito realizzato a normativa vigente nell'ultimo anno d'imposta e, alle Regioni che hanno disapplicato l'addizionale, la copertura del potenziale gettito ad aliquota

20

base. Con l'abrogazione, infatti, si registra una perdita di entrata e impossibilità di esercitare la relativa flessibilità fiscale.

Si ricorda, infatti, che la legge 14 giugno 1990, n. 158 *“Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni”* prevedeva espressamente all'articolo 6, comma 1 *“Al fine di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ..., uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:*

....

- b) *istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni.....”.*

Occorre definire la compensazione tramite attribuzione di altri tributi in modo tale che tutte le Regioni possano mantenere la flessibilità fiscale iniziale.

3. Art.53 - Caregiver familiare

- 1. *Al comma 1, le parole “di 1,15 milioni di euro” sono sostituite con “di 17,25 milioni di euro”.*

Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 16,1 milioni di euro per l'anno 2026.

Relazione

In considerazione che gli interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale, possano entrare in vigore entro il 2026, si implementa la dotazione finanziaria del Fondo per almeno di 1/12 dello stanziamento che decorre dal 2027.

4. Art. 93 bis - Programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico

- 2. Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivi rifinanziamenti, è incrementato di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.

Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 100 milioni annui dal 2026 al 2036.

Relazione

Si incrementa il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Art. 116 - Modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione

1. All'articolo 116 è aggiunto il seguente comma:

“4. Al comma 6 quater, dell'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni”.”

Relazione

Si intende prorogare al 2025 le modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Art.117 - Fondo minor gettito Addizionale regionale all' IRPEF per modifica scaglioni di reddito

1. È aggiunto il comma 2:

“2. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, è istituito un Fondo per il minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF con la dotazione finanziaria iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dal 2029.”

Conseguentemente a decorrere dal 2029 sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 100 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 per 200 milioni di euro.

Relazione

La riduzione degli scaglioni di imponibile IRPEF all'interno dalla riforma entrata in vigore con la legge 207/2024, dovrebbe determinare una perdita di entrate per le Regioni e le Province autonome strutturali, non quantificata e senza copertura finanziaria. La rimodulazione degli scaglioni incide sul gettito della manovrabilità fiscale regionale in alcuni casi precludendo l'equilibrio di bilancio perché anche azionando al massimo le aliquote delle addizionali non si manterrebbe invarianza di risorse.

La proroga della legislazione vigente per l'anno 2028, di cui al comma 1, rinvia la problematica al prossimo anno essendo il bilancio di previsione pluriennale 2026 - 2028.

Sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti, l'emendamento mira ad iniziare ad accantonare progressivamente le risorse per la copertura del minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF conseguente alle modifiche alla disciplina degli scaglioni di reddito IRPEF di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ferma restando, per le Regioni sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari e per le quali vige la massimizzazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'equilibrio del settore sanitario, la finalizzazione della compensazione all'equilibrio del servizio sanitario regionale, nella prospettiva che si definisca una soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione ossia del concetto che l'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti e della legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t) e che occorre salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio "*non si torna indietro*" sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.

7. Art. 117 -Proroga termini per l'adozione di disposizioni di carattere tributario di competenza delle Regioni a Statuto ordinario

1. Sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Per il periodo di imposta 2026, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente anche con particolare riferimento all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le Regioni a Statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025 possono deliberare le aliquote, le tariffe, gli importi e le agevolazioni dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il termine del 30 aprile 2026, con effetto dal 1 gennaio 2026.

3. Le Regioni di cui al comma 1, entro il 15 maggio 2026, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2026, prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e per la determinazione dell'imposta regionale alle attività produttive per l'anno 2026, prevista dall'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito internet di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 117 sono aggiunte le parole "e proroga dei termini per l'adozione di disposizioni di carattere tributario di competenza delle Regioni a Statuto ordinario."

Relazione

La norma è finalizzata a concedere alle Regioni i cui Consigli sono in scadenza a ridosso degli ultimi mesi dell'anno 2025 la possibilità di approvare variazioni a norme tributarie entro un termine esteso, salvaguardando l'autonomia legislativa e fiscale degli enti a garanzia della corretta pianificazione finanziaria finalizzata alla sostenibilità degli equilibri di bilancio, anche con l'obiettivo di dare copertura ad eventuali disavanzi sanitari deliberati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Infatti, i termini ordinari entro i quali gli enti possono disciplinare i tributi

di propria competenza cadono, di regola, negli ultimi mesi dell'anno ed esplicano i propri effetti a decorrere dall'anno d'imposta successivo (es. 10 novembre per tassa automobilistica regionale, 31 dicembre per IRAP e addizionale IRPEF, 31 luglio per tributo speciale per il deposito in discarica, 30 giugno per la tassa sul diritto allo studio, etc.). La norma, pertanto, in deroga alle scadenze ordinarie di volta in volta normativamente previste nonché al principio dell'irretroattività delle norme tributarie sancito dall'articolo 3 "Efficacia temporale delle norme tributarie" della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), stabilisce il nuovo termine per l'approvazione di eventuali manovre e disposizioni fiscali, fissandolo al 30 aprile 2026, così offrendo un lasso di tempo ragionevole per consentire ai Consigli di nuovo insediamento di assumere decisioni riguardanti le politiche fiscali a sostegno della programmazione regionale e di bilancio di propria competenza.

Il riferimento all'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione."* consente di inglobare tutti i tributi rientranti nella potestà legislativa delle Regioni, come di seguito declinati dalla norma stessa:

- 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;
- 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

Inoltre, la facoltà di intervenire, entro il termine esteso, anche sulle "agevolazioni" deve essere intesa in senso ampio ed includere, pertanto, la possibilità di disporre su deduzioni, detrazioni, esenzioni e riduzioni e questo in termini sia di nuova istituzione, sia di maggiorazione e riduzione di agevolazioni già esistenti, comunque nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge statale.

Per completezza, in ordine al principio di irretroattività della legge tributaria sancito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*, si precisa che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 22/07/2020, n. 15602), ha più volte ribadito il principio già espresso nella sentenza n. 16227 del 20/06/2018, in cui si afferma che *"Le disposizioni dello statuto del contribuente - che costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici - non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse. Pertanto, sebbene sia esclusa l'applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno alla L. n. 212 del 2000, art. 3, può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie"*. In tal senso nel comma 1 è esplicitata la deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il comma 2 differisce al 15 maggio 2026 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce per l'Addizionale IRPEF e al 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce per l'IRAP) di cui all'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 per l'addizionale e di cui all'articolo 50, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 per l'imposta, entro cui le regioni, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

8. Art.117 bis. - Fondo per Indennizzi vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni -legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. Dopo l'articolo 117 è inserito il seguente:

“Articolo 117 bis (Fondo per Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

- 1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 174 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.*
- 2. A decorre dall'anno 2027 il fondo di cui al comma precedente confluisce tra i trasferimenti da sopprimere di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*

Conseguentemente la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 134 è ridotta di 174 milioni di euro per l'anno 2026 e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 sono ridotte di 174 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Relazione

È previsto il rifinanziamento del fondo per gli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

La proposta emendativa rifinanzia il fondo per l'esercizio della funzione. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i. prevede all'art. 8 che “*gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità*”. L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha precisato che “*gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto*”. Il DPCM 26 maggio 2000 che aveva individuato le funzioni da trasferire alle Regioni in tema di salute umana e veterinaria, all'articolo 6 ha previsto che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite tra le Regioni. La stessa norma prevede altresì, nel successivo comma 3, che “*Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente*

assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"

La matrice "sanitaria" dei suddetti indennizzi è stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte Costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023). In particolare, nella recente **sentenza n. 35/2023** la Corte afferma che *"la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione"* (massima n. 45368). La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione precisano altresì che, ove si ritenesse che tale spesa non possa essere qualificata come spesa prettamente "sanitaria", la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa "previdenziale", di competenza legislativa esclusiva statale, in considerazione dell' *"analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe fondate sugli obblighi di solidarietà sociale"* (Considerato in diritto, par. 1.1).

La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma peraltro la legittimazione passiva del Ministero della Salute sul tema.

L'importo del Fondo è determinato dal trasferimento "salute umana" tagliato dal DL 78/2011 (Conferenza Stato – Regioni il 18 novembre 2012 -Atto repertorio n.207/CSR)" pari a 173.956.007 come contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario. La previsione normativa contenuta nel D.lgs 68/2011 e successivamente ribadita come principio nella legge 111/2023 di "Riforma fiscale" (l'art. 2, c. 1, lett.g), punto 3)) che prevede che nell'esercizio della delega il Governo osservi, tra i principi e criteri direttivi generali il seguente: *"3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;"* non è mai stata attuata, infatti, tale contributo alla finanza pubblica è tuttora in vigore pur avendo ricordato, nelle sedi istituzionali, i principi della Corte Costituzionale che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica. si propone tale emendamento anche in ossequio alla giurisprudenza costituzionale, (Sent. n.103/2018) che considera incostituzionali i contributi alla finanza pubblica permanenti (ossia a decorrere) (trasferimenti *ex lege* 59/1997 «Bassanini» tagliati dal DL 78/2010 da fiscalizzare previo rifinanziamento).

All'onere si provvede con la riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 134 per 174 milioni di euro per l'anno 2026.

9. Art.117 bis - Fondo armonizzazione trattamenti accessori Regioni rinnovi contrattuali

1. Dopo l'articolo 117 è aggiunto il seguente:

“Articolo 117 bis (interventi in materia di rinnovi contrattuali per le Regioni e delle Province autonome)

1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Regioni e delle Province autonome è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.”

Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e per 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Relazione

In analogia al fondo previsto per i comuni, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Regioni e delle Province autonome è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

10. Art.133 bis - Miglioramento qualità dell'aria

1. Dopo l'articolo 133 è aggiunto il seguente:

“Articolo 133 bis. (Disposizioni in materia di miglioramento della qualità dell'aria)

1. Per le finalità di cui al comma 10 bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14 -ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 al 2036 a valere

sulle risorse spettanti al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di cui all'allegato VI, comma 876, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

Relazione

Per il raggiungimento degli obiettivi climatici ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 è rifinanziato il fondo previsto a tali scopi a favore delle Regioni del Bacino padano.

La proposta normativa rafforza l'azione delle Regioni, che in sinergia con gli enti territoriali e le disposizioni dell'articolo 14, si propongono di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti e alla Sentenza 12 maggio 2022 per non aver adempiuto agli obblighi in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 biossido di azoto. La procedura d'infrazione n. 2020/2299 sul PM2.5 è invece al momento ferma alla lettera di messa in mora del 30 ottobre 2020.

Il superamento dei limiti è tuttora in corso.

Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria (che finora è stata stimata nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

La Commissione europea con la Comunicazione del 22 dicembre 2022 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 gennaio 2023 (serie C 2) ha approvato nuove modalità di calcolo per garantire un effetto dissuasivo del sistema sanzionatorio disposto dall'Unione europea nei casi in cui gli Stati membri non rispettino il diritto Ue e spingerli, alla tempestiva attuazione delle sentenze.

La nuova modalità porta a un importante cambiamento nel calcolo dell'importo delle sanzioni previste dall'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi in cui uno Stato membro non adotti le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte o non comunichi le misure di attuazione. Bruxelles, con il nuovo testo, accantona il parametro sinora utilizzato del peso istituzionale dello Stato membro interessato, per il criterio basato sul prodotto interno lordo in rapporto alla popolazione nel 2020.

La penalità che gli Stati membri sono tenuti a pagare per ogni giorno di ritardo dalla sentenza della Corte con la quale è accertata l'infrazione, si calcola moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità e di durata; il risultato è moltiplicato per un fattore fisso specificato per ogni Stato membro ("fattore n", con funzione dissuasiva) che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda questo fattore l'Italia passa da 2,91 a 3,41. Un cambiamento che porta, a importi più elevati per gli Stati più "forti". Per quanto riguarda la somma forfettaria di riferimento è di 2.800.000 euro sulla quale sono poi calcolate quelle minime riferite a ciascun Paese. Anche in questo caso ci sarà un innalzamento delle sanzioni: se nel 2021, per l'Italia la somma forfettaria minima era di 7.596.000 euro, con la nuova tabella passa a 9.548.000 euro. I nuovi criteri saranno applicati a tutti i ricorsi avviati dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro in base all'articolo 260 del Trattato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue e, quindi, dal 5 gennaio 2023.

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che, qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

Gli interventi finora predisposti nelle Regioni del Bacino Padano prevedevano un orizzonte temporale pluriennale che oggi deve considerare anche le prospettive che emergono dalla discussione al Parlamento Europeo della revisione della *Direttiva Qualità dell'aria*. Nei testi in discussione, sono previsti ambiziosi target di riduzione delle emissioni di PM10, PM2.5, e NO2 in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, nonostante i significativi livelli di riduzione degli inquinanti raggiunti in Europa negli ultimi tre decenni, l'inquinamento dell'aria resta un problema rilevante.

Inoltre, la tempistica prevista dalla nuova direttiva appare molto stringente per raggiungere i *target* fissati e non vi sarebbe la reale possibilità di implementare le necessarie azioni coordinate a livello europeo, nazionale e locale.

L'Italia ha chiesto che siano tenute in considerazione le caratteristiche dei singoli Paesi e della presenza di peculiarità di natura orografica e meteorologica che impediscono la dispersione degli agenti inquinanti, come quelle rilevabili nel bacino padano. In tale area, pure in presenza di un solido apparato produttivo, le Regioni hanno contribuito ad un significativo miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni, ma l'obiettivo di inquinamento "zero" non può prescindere da un sano pragmatismo, che deve essere accompagnato da campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema e da appositi fondi, anche europei, che aiutino le politiche integrate nei territori.

La proposta normativa non comporta oneri per la finanza pubblica, la copertura finanziaria è prevista a carico di risorse già stanziato nel bilancio dello Stato nel Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per investimenti nell'allegato IV della legge 207/2024.

11. Emendamento all'articolo 129 del disegno di legge n.1689 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

Al primo periodo del comma 2 dell'art. 129 dopo le parole "2028" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle risorse del fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana e alla risoluzione

delle procedure di infrazione e all'esecuzione delle relative sentenze della Corte di Giustizia europea”

12. Emendamento all'Allegato VII “Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri” del disegno di legge n.1689 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”:

Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione I “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre “79.447” per l'anno 2026 sono sostituite con “0” ; le cifre “94.748” del 2027 sono sostituite con “0” e le cifre “94.748” del 2028 sono sostituite con “0”.

13. Emendamento all'Allegato VIII “Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri” del disegno di legge n.1689 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”:

Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione I “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre “79.447” per l'anno 2029 sono sostituite con “0” ; le cifre “94.748” del 2030 sono sostituite con “0” e le cifre “94.748” del 2031 sono sostituite con “0”.

Relazione

Gli emendamenti sono indispensabili per garantire risorse volte a promuovere l'attuazione di interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico e conseguentemente il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle quattro Regioni del Bacino Padano, coinvolte nelle procedure di infrazione. La riduzione delle risorse previste nel progetto di legge per le annualità 2026-2028 compromette gravemente la realizzazione delle misure programmate per il prossimo triennio, volte al raggiungimento del rispetto dei valori limite attualmente vigenti e ad evitare l'aggravio delle procedure di infrazione e le condanne avvenute con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022. La riduzione delle risorse esporrebbe lo Stato a un maggiore dispendio di risorse, qualora si procrastinasse il raggiungimento dei valori limite e la fase di contenzioso successiva alla condanna dell'Italia arrivasse alla comminazione della corrispondente sanzione.

Testo a confronto

DDI-1689 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" x	testo seguito di emendamento in rosso x
--	---

Art. 129 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa) x	
2. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze x	2. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ad esclusione delle risorse del fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria, nell'area della pianura padana e alla risoluzione delle procedure di infrazione e all'esecuzione delle relative sentenze della Corte di Giustizia europea ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze x

Allegato VII Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri Triennio 2026-2028															
		2026		2027		2028				2026		2027		2028	
		riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge			rid	pr	rid	pr	rid	pr
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente(18)								Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)							
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)		79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748	1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)		0	0	0	0	0	0
Allegato VIII Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri Triennio 2029-2031															
		2029		2030		2031				2029		2030		2031	
		riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge			rid	pr	rid	pr	rid	pr
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e (18)								Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e (18)							
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)		79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748	1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)		0	0	0	0	0	0

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Profili critici sul “concorso” finanziario regionale, coinvolgimento Conferenza, coerenza con legge delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'art. 126, comma 7, ultimo periodo, dispone che «*le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS (ambiti territoriali sociali) le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento (...) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*».

La stessa norma inserisce, dal 2027, un sistema di LEP sociali agganciato a livelli di spesa determinati con D.P.C.M., con monitoraggio nazionale e poteri sostitutivi in caso di mancato target.

La clausola opera in un sistema che, dal 2027, prevede LEP sociali con livelli di spesa determinati con D.P.C.M. e monitoraggio nazionale; in caso d'inadempienza, si applica il regime sostitutivo ex l. 213/2023 (commissariamento *ad acta*).

Profili di legittimità e criticità

La determinazione dei LEP spetta allo Stato (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.); l'esigibilità uniforme richiede coperture congrue ex art. 119 Cost. La **previsione di un “concorso” finanziario**

regionale/locale, pur entro risorse vigenti, rischia di divenire obbligo di riallocazione per colmare i gap rispetto ai livelli di spesa di riferimento, con frizione rispetto al divieto di trasferire oneri non coperti. Il rischio è acuito dall'apparato sanzionatorio (art. 126, co. 5).

Per tenuta costituzionale e leale collaborazione, il "concorso" deve intendersi come **facoltà** di integrare solo risorse già destinate alle stesse finalità, senza nuovi o maggiori oneri per bilanci territoriali; la garanzia finanziaria dei LEP resta statale, tramite fondi vincolati e riparti su fabbisogni standard, in intesa con la Conferenza.

Nella ormai nota sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale ha distinto in modo netto tra:

- **finanziamento dei LEP** – può comportare maggiori oneri; prima del trasferimento di funzioni è necessario che il legislatore statale reperisca le risorse aggiuntive per assicurare lo standard uniforme su tutto il territorio nazionale;

- finanziamento delle **funzioni trasferite con la legge di differenziazione** (art. 116 terzo comma Costituzione): segue una logica di invarianza finanziaria.

Ne discende che la copertura dei LEP, in quanto standard nazionale ex art. 117, co. 2, lett. m), grava primariamente e integralmente sulla finanza statale (nel rispetto degli equilibri e dei fabbisogni/costi standard), non potendo essere "scaricata" in modo generalizzato sui bilanci territoriali mediante clausole di concorso.

La previsione di un "concorso" delle Regioni/enti locali, ancorché "nell'ambito delle risorse vigenti", si traduce in un obbligo di riallocazione interna per conseguire livelli di spesa decisi a livello centrale, in frizione:

- con l'art. 119 Cost. (divieto di trasferire oneri privi di adeguata copertura statale);

- con il principio di **leale collaborazione** (determinazione unilaterale di target finanziari a fronte di poteri sostitutivi in caso d'inadempimento, ex art. 126, co. 5);

- con il canone di buon andamento e proporzionalità delle risorse affermato da Corte cost. n. 10/2016¹ (necessità di quantificazione funzionale e proporzionata delle risorse rispetto agli obiettivi).

La stessa architettura dell'art. 126 (progressione verso livelli di spesa di riferimento, monitoraggi e commissariamento) presuppone **coperture idonee; in difetto, si rischia un LEP "di carta"** che genera diritti azionabili e contenzioso senza effettiva esigibilità.

In sintesi, **non può passare il principio secondo cui le Regioni "concorrono" finanziariamente ai LEP: ciò contraddice la funzione statale di garanzia uniforme dei diritti e il perimetro di copertura delineato dalla Corte costituzionale.**

Analoghe problematiche interpretative si riscontrano nell'articolo 127 comma 6 in riferimento ai LEP relativi all'assistenza agli alunni con disabilità nella parte in cui si prevede che all'attuazione dell'articolo dal punto di vista finanziario si provvede a valere anche sulle risorse "assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci".

Coerenza sistemica con la bozza di legge delega per la determinazione dei LEP e con il d. lgs. 68/2011 (federalismo fiscale) Una valutazione a livello tecnico delle disposizioni in esame – per quanto il tema sia connesso a posizioni politiche anche tra loro contrapposte – riguarda il mancato coordinamento con

¹La Sentenza della Corte Costituzionale 10/2016 ha declinato il principio che *"In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente"*

altri provvedimenti, in itinere, sullo stesso argomento, a partire dal disegno di legge delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni attualmente all'esame del Parlamento, che, come noto, ha delineato, anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale, un percorso di individuazione/aggiornamento dei LEP.

Disperdere nella legge di bilancio regole sostanziali e procedurali sui LEP sembrerebbe tecnicamente inopportuno e rischia, in una materia così delicata e nevralgica come quella dei LEP, la **frammentazione delle fonti e l'eterointegrazione disordinata di definizioni/standard**.

Analoghe considerazioni potrebbero essere mosse in riferimento al d.lgs. 68/2011.

Non si tratta di rinnegare, anzi va confermata, l'assoluta importanza per le Regioni e gli enti locali di procedere con l'attuazione del d.lgs. n. 68 del 2011, pilastro dell'attuazione del federalismo fiscale, secondo i tempi e gli obiettivi della Missione 1, Componente 1 del PNRR (riforma del quadro fiscale subnazionale Riforma 1.14). Si tratta pertanto di rimarcare i punti principali che la Conferenza ha posto a base del processo di attuazione del federalismo fiscale, a partire dall'autonomia finanziaria, i cui presupposti ben indicati dalle Regioni postulano quadri organici di decisioni, non interventi parziali e disorganici, la cui copertura finanziaria risulta del tutto

14. Art. 126 Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali

All'articolo 126, settimo comma, le parole *"Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"* sono soppresse.

Relazione


Il comma in oggetto disciplina il sistema di finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia sociale. Con tale emendamento si vuole escludere il concorso delle Regioni e degli Enti locali al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza. La determinazione dei LEP spetta allo Stato (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.) da ciò deriva che anche le garanzie finanziarie ad essi correlati debbano essere finanziate a livello statale non potendo essere devoluta sui bilanci regionali con clausole di concorso.

15. Art. 127 Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità"

All'articolo 127, sesto comma, le parole *"e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci"* sono soppresse.

Relazione

Il comma in oggetto disciplina il sistema di finanziamento del livello essenziale delle prestazioni in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità. Il comma in oggetto disciplina la relativa copertura finanziaria. Con l'emendamento proposto si vuole escludere il concorso delle Regioni e degli Enti locali al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni per le stesse motivazioni di cui all'emendamento 126.7.

34 

16. Art. 58-bis Esclusione dei limiti di spesa per lavoro flessibile del personale di supporto

Dopo l'articolo 58, è inserito il seguente "58-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La spesa relativa al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 non è computata ai fini dei tetti di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006."

Relazione

Con riferimento alla natura particolare dei contratti relativi ai soggetti che svolgono attività di diretta collaborazione con gli organi politici, si propone che la spesa non debba essere computata ai fini dei tetti di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 anche in relazione alle finalità di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 volta a contenere la spesa per il lavoro precario nell'ambito della pubblica amministrazione.

17. Art. 58-ter Emendamento per neutralizzare la maggiore spesa di personale ai fini del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296


Dopo l'articolo 58-bis, è inserito il seguente "58-ter. La maggior spesa di personale derivante da quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione

L'emendamento neutralizza la maggior spesa di personale derivante da quanto previsto dall'articolo 33, del DL 34/2017 e dall'articolo 14, comma 1-bis, del DL 25/2025, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica, in quanto non modifica i parametri di spesa di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

18. Art. 58-quater Armonizzazione del trattamento economico del personale degli enti strumentali delle Regioni



Dopo l'articolo 58-ter, è inserito il seguente "58-quater. All'articolo 14, comma 1-bis del decreto- legge 25/2025, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 dopo le parole "25 per cento delle risorse incrementalì" aggiungere "1-ter A decorrere dall'anno 2026, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, gli enti strumentali delle regioni possono destinare i risparmi delle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì."

Relazione

L'emendamento è finalizzato all'armonizzazione del trattamento economico del personale degli enti strumentali delle regioni, mediante la possibilità di destinare i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

19. Art. 58-quinquies Modifiche al decreto-legge n.159/2025

Dopo l'articolo 58-quater, è inserito il seguente "58-quinquies. All'articolo 19, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 701-bis e 701-ter, le parole "nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna Regione" sono sostituite con le seguenti "nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 702";

b) ai commi 701-quater e 701-quinquies dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti "Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione previste nel piano dei fabbisogni il personale in possesso dei suddetti requisiti può essere prorogato nei limiti delle risorse disponibili ai sensi

dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Relazione

La finalità della proposta di emendamenti è quella di precisare e caratterizzare in modo coerente e rispondente ai vincoli e tetti di spesa vigenti, le diverse facoltà assentite dalle disposizioni di cui al comma 701 e ss della L. n. 178/2020, così come modificate e integrate dall'art. 19 del DL n. 159/2025; in particolare nei commi 701, 701 – bis e 701 – ter.

Gli emendamenti proposti, nel rispetto del quadro vigente delle disposizioni in materia di limiti e tetti di spesa, valgono complessivamente a chiarire anche la natura delle facoltà rimesse alla discrezionalità e autonomia organizzativa degli Enti, laddove la facoltà di assunzioni e di proroga di cui al comma 701, 701-bis e 701-ter possono essere applicate a prescindere dalla stabilizzazione che costituisce una facoltà e che soggiace ad altri presupposti e condizioni, quali la maturazione dei requisiti tassativi individuati dal legislatore ai commi 701 – quater e 701 – quinquies e che implica l'impiego di facoltà e risorse assunzionali proprie di ciascun Ente.

20. Art. 58- sexies Incrementi del fondo salario accessorio di cui all'articolo 14 del “Decreto PA 2025”

Dopo l'articolo 58- quinquies, aggiungere il seguente “58-sexies. All'articolo 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: *“Sono esclusi dal computo delle risorse stabili di cui al periodo precedente gli adeguamenti operati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.L. 34/2019”*.”

Relazione

Al fine di non vanificare l'efficacia delle previsioni di cui al decreto crescita citate, si formula una proposta di emendamento all'articolo 14 comma 1-bis del D.L. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che espliciti che l'adeguamento del Fondo risorse decentrate in applicazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019, è escluso dal calcolo del 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare, ai fini dell'incremento consentito, alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

21. Art. 58- septies Esclusione dai limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della L. 296/2006

Dopo l'articolo 58-sexies, aggiungere il seguente “58-septies. All'articolo 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 maggio 2025, n. 69, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente periodo: *“Gli incrementi del Fondo delle risorse decentrate consentiti ai sensi del presente comma sono esclusi dal limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della L. 296/2006.”*

Relazione



La proposta emendativa intende escludere dai limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater della l. 296/2006 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025, incrementi che possono comunque operare solo nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente.

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

22. Art. 99-bis "Disposizioni a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i terminal multimodali"

Dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

"99-bis. 1. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci nell'ambito degli interporti di rilevanza nazionale e dei terminali ferroviari multimodali (RRT) collocati sulla Rete Ten -T, ciascuna Regione può assegnare, nel limite massimo di XXX milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 – 2027 un contributo al servizio di manovra ferroviaria.

2. Le risorse, da individuarsi nell'ambito delle disponibilità esistenti a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, sono destinate a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area intermodale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla Regione interessata.

3. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma precedente, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma precedente nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma precedente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'efficacia dei contributi di cui al presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Relazione

La proposta interviene a tutela del trasporto ferroviario delle merci e sostiene gli operatori dei servizi di manovra che operano al servizio dell'area intermodale, gravati da un incremento dei costi operativi e da un generale calo dei volumi di trasporto ferroviario merci. Attualmente le operazioni c.d. di "ultimo miglio" ferroviario comportano gravi inefficienze economiche e operative. Su tali operazioni risulta inoltre difficile sfruttare le economie di scala: soltanto il 30% dei binari operativi degli interporti di rilevanza nazionale può ospitare treni di 740m..Su relazioni inferiori ai 300 km (in prevalenza da/per i porti) l'incidenza del costo di manovra supera il 30% del costo totale del servizio.

A handwritten signature in black ink is visible at the bottom right of the page. Above the signature is a circular stamp, partially legible, which appears to be an official seal or stamp of an institution.

La norma – che non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato – autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere agli operatori dei servizi di manovra che operano al servizio delle aree intermodali un contributo nel limite di X milioni di euro annui, sulla base del numero treni movimentati e degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla Regione stessa. Gli operatori dovranno riversare almeno il 50% del contributo ricevuto alle imprese clienti del servizio di manovra. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, previa intesa della Conferenza Unificata. Infine, al fine di evitare procedure di infrazione comunitarie, l'operatività della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

23. Art 133-bis Fondo per le opere incompiute

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

“133-bis. 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il «Fondo per le Opere Incompiute», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2026, di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Dal 2028 la dotazione è definita sulla base del monitoraggio e delle priorità individuate dal Ministero.

2. Al Fondo possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, gli interventi di cui al Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 42 del 13/03/2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 96 del 23/04/2013) “Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.


3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previa intesa in Conferenza unificata, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nonché di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse.

Relazione

L'emendamento è finalizzato all'istituzione del "Fondo per le opere incompiute" con l'obiettivo di gestire le opere pubbliche non completate, al fine di definirne la ripresa e di finanziarne l'ultimazione o l'eventuale demolizione. Grazie alle informazioni contenute presso l'Anagrafe delle opere incompiute di cui al DM 42/13, il Fondo si propone di garantire il completamento delle opere pubbliche incomplete per mancanza di fondi, per cause tecniche o per nuove disposizioni normative, ovvero la loro demolizione con conseguente restituzione dell'area di intervento all'amministrazione titolare, attuando un'efficace programmazione e gestione delle risorse sia pubbliche che private.

24. Art. 9-bis Misure per rafforzare l'offerta abitativa in locazione a canone concordato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo:



“9-bis. 1. Nell’art. 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole *“articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,”* sono eliminate le seguenti parole *“relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica”*.

Relazione

L’articolo 9-bis, inserito nel Titolo 2 **“Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie”** prevede l’estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca al 10% a tutti i contratti a canone concordato. La misura è finalizzata ad incentivare i contratti a canone concordato in tutto il territorio nazionale anche in ragione di una emergenza abitativa diffusa che non si limita ai soli comuni classificati ad Alta Tensione Abitativa di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 4 del 14 Febbraio 2002 e n. 84 del 29 settembre 2002, o a quelli localizzati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di «eventi calamitosi» (naturali o causati dall’attività umana) nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 47/2014 (convertito in Legge 80/2014). L’estensione a tutti i comuni è una richiesta avanzata anche da associazioni di piccoli proprietari immobiliari per incentivare ulteriormente l’uso dei contratti a canone concordato e favorire il mercato delle locazioni su tutto il territorio nazionale.

25. Art. 56 Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati

All’articolo 56, dopo le parole *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”*, inserire le seguenti *“previa intesa in Conferenza Unificata”*.

Relazione

L’art. 56 aggiunge la previsione che il decreto attuativo del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati sia adottato **previa intesa in Conferenza Unificata**, al fine di garantire il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella definizione dei criteri di erogazione dei contributi, in coerenza con l’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

26. Art. 56 bis Rifinanziamento del Fondo per la morosità incolpevole

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

“56-bis. 1. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 119 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, al fine di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1. 3.1 criteri e le modalità di cui al comma 2 garantiscono la destinazione delle risorse a soggetti che si trovano in stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione, fermi restando i requisiti già previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016."

Relazione

L'articolo 56 bis rifinanzia il Fondo per la morosità incolpevole, già istituito dal decreto-legge n. 102 del 2013, al fine di garantire la continuità del sostegno ai nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione a valere sui fondi già stanziati nella legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), la cui prima annualità, in carenza di decreto attuativo, è stata defanziata *ope legis*, e quindi si propone venga recuperata nel 2026.

L'articolo 56-bis aggiorna le disposizioni attuative eliminando i vincoli operativi introdotti nel 2024 dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 207/2024 (scadenza del 31 luglio e clausola di definanziamento), assicurando al contempo la leale collaborazione con le Regioni attraverso il coinvolgimento della Conferenza permanente.

27. Art. 122 bis Esclusione degli enti di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione dell'ITRES

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

"122 bis. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".

Relazione

L'articolo 122 bis, inserito nel Capo "Disposizioni in favore degli enti locali", prevede l'esclusione degli **enti di edilizia residenziale pubblica (ERP)** dall'applicazione dell'**ITRES** introdotta dall'articolo 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La misura è finalizzata a evitare incrementi della tassazione a decorrere dal 2026, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma del Terzo Settore.

Tale maggiore onere fiscale potrebbe, infatti, essere coperto solo con una equivalente riduzione delle attività di manutenzione ordinaria degli alloggi, con evidenti effetti negativi per i nuclei familiari assegnatari degli alloggi sociali.

28. Art. 122-ter Esclusione degli enti di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione dell'IMU



Dopo l'articolo 122-bis, aggiungere il seguente:

“122-ter. 1. Gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), ex Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP), sono esclusi dall'applicazione dell'imposta IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'articolo 1, c. 740 e ss. della L. n. 160/2019.”.

Relazione

L'articolo 122-ter, inserito nel Capo “Disposizioni in favore degli enti locali”, prevede l'esclusione degli **enti di edilizia residenziale pubblica** dall'applicazione dell'**IMU** introdotta all'articolo 1, c. 740 e ss. della L. n. 160/2019. La misura è finalizzata a evitare la tassazione di immobili destinati ad uso sociale al fine di destinare le relative risorse alle esigenze di sostegno alle famiglie economicamente svantaggiate a fronte della crescente emergenza abitativa verificatasi nel paese negli ultimi anni.

29. Art. XXX (articolo aggiuntivo)

All'articolo 1 della Legge 28 febbraio 2024, n. 20 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.” dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del Lago Trasimeno e di fronteggiare la situazione di particolare criticità idrologica e ambientale, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2026, di euro 38 milioni per l'anno 2027 e di euro 50 milioni per l'anno 2028, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del bacino lacustre e delle infrastrutture portuali e di attracco, nonché di opere di dragaggio, miglioramento dell'efficienza idraulica e contrasto ai fenomeni di interrimento e degrado ambientale, secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari complessivamente a euro 118 milioni per il triennio 2026–2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026–2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando, in parte, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Le risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023.»

Relazione

Il **Lago Trasimeno**, il più grande lago dell'Italia peninsulare e bacino idrografico di rilevanza strategica per l'Umbria, è un lago laminare ed è una **linea navigabile di seconda classe**.

Tale classificazione comporta la necessità di garantire **manutenzioni periodiche e straordinarie** su tutte le infrastrutture lacuali – darsene, pontili, banchine, fondali – indispensabili per preservare la navigabilità, la sicurezza idraulica e la sostenibilità ambientale e socioeconomica del territorio.

Negli ultimi anni il Lago Trasimeno ha manifestato **una persistente criticità idrologica**, con livelli idrometrici stabilmente sotto la quota zero di riferimento (-163 cm r.z.i. alla data attuale), determinata da prolungati cicli di magra e dal mutamento climatico in atto, tanto da essere la più grave crisi idrica dal 1958.

Tale situazione genera **gravi ripercussioni** su:

- fruibilità delle strutture portuali e turistiche;
- continuità del **servizio pubblico di navigazione**;
- attrattività turistica delle isole (Isola Maggiore e Isola Polvese);
- tessuto economico e ambientale dell'intero comprensorio.

Nonostante gli interventi già avviati dal **Commissario Straordinario per il Lago Trasimeno** (Decreto n. 22 del 17 aprile 2025), risultano necessarie **misure strutturali e pluriennali**, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, resilienza e tutela ambientale e della strategia regionale per l'adattamento climatico.

Le risorse richieste sono destinate a:

1. **Interventi di manutenzione straordinaria** delle infrastrutture lacuali, dei canali emissari e del reticolo idraulico;
2. **Dragaggi e opere di miglioramento dell'efficienza idraulica**, con reimpiego sostenibile dei materiali di scavo;
3. **Azioni di contrasto alla scarsità idrica** e di tutela dell'ecosistema lacustre, anche mediante sperimentazione di nuovi apporti idrici (sistema Montedoglio e bacini imbriferi limitrofi);
4. **Sostegno alle attività economiche e turistiche locali**, con attenzione alle imprese giovanili, alla pesca professionale e alla nautica;
5. **Monitoraggio, governance integrata e pianificazione a lungo termine** del bacino.

In analogia a quanto disposto per altre situazioni di emergenza idrica, come nel caso della **Regione Sicilia** ai sensi del DL 208/2024, il presente emendamento mira a **strutturare un intervento triennale e programmato**, volto a preservare la funzionalità ambientale, idraulica ed economica e sociale del Lago Trasimeno e dell'intero sistema territoriale connesso.

L'emendamento è coerente con i principi di sussidiarietà e con gli obiettivi e con la **Strategia europea per la biodiversità 2030** nonché con gli indirizzi nazionali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, risponde all'esigenza di **rafforzare il coordinamento interregionale** tra Umbria e Toscana, già avviato mediante l'**Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche del Sistema Montedoglio** (D.G.R. Umbria n. 368 del 2025).

CULTURA

30. Art.109 Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale

Il comma 1 dell'Articolo 109 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della Cultura non statali, con particolare riferimento allo sviluppo del Sistema Museale Nazionale, per renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2026. Tale Fondo è indirizzato alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura per interventi quali, **a titolo non esaustivo**, il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo, l'organizzazione di eventi."

il comma 2 dell'articolo 109 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire pari condizioni di accesso ed equilibrata ricaduta dei benefici sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo, nonché le priorità e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari titolari dei musei e dei luoghi della Cultura di cui al comma 1. Con la medesima procedura possono essere modificati annualmente i criteri di riparto del Fondo, le priorità e le modalità di assegnazione, al fine di tenere conto di eventuali modifiche dei fabbisogni."

Relazione

Si apprezza vivamente l'introduzione di un Fondo nazionale di sostegno strutturale ai musei e luoghi della cultura non statali, che appare molto opportuno nel quadro di attuazione del Sistema Museale Nazionale di cui al Decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», anche considerando le sempre più crescenti necessità di qualificazione e di adeguamento dei servizi museali, al fine del raggiungimento dei Livelli Uniformi di qualità della Valorizzazione (LUQV).

Per tali motivi si propone una mera riformulazione del comma 1 al fine di valorizzare l'innovazione introdotta e richiamarne l'ambito di attuazione.

In relazione al secondo comma, si evidenzia che la norma in esame, istituendo un Fondo nazionale destinato al sostegno strutturale dei musei e luoghi della cultura non statali, interviene nell'ambito della competenza concorrente delle Regioni. Come già ricordato dalla Corte costituzionale, lo Stato non può intervenire in materia concorrente senza prevedere il previo coinvolgimento delle Regioni.

Pertanto, si propone una riformulazione che garantisce una immediata applicazione coerente con il principio di leale collaborazione.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 109 originario (da testo bollinato):

Art. 109 (Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

1. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

SPORT

31. Art. 1 co xxx. Disposizioni in materia di finanziamento sportivo


1. *L'art 1, comma 245, Legge 207/2024 è così integrato:*
dopo le parole "e delle finanze" sono inserite le parole "previa intesa in Conferenza Stato Regioni,".
al termine del comma è aggiunto il capoverso "Una quota è attribuita al Fondo di cui all'art 1 comma 561 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il riparto fra le Regioni, secondo la disciplina ivi disposta e nel rispetto dei tempi di predisposizione del relativo bilancio regionale di previsione."

2. *L'art 1, comma 561, Legge 178/2020 è così integrato:*
al termine del comma è aggiunto il capoverso "Per le medesime finalità a decorrere dall'anno 2026 il Fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 632 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come disposto al precedente comma xx."

3. *L'art 1, comma 562, Legge 178/2020 è così integrato:*
dopo le parole "in materia di sport" sono inserite le parole "d'intesa in Conferenza Stato Regioni,".
al termine del comma è aggiunto il capoverso " , nonché il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome, effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento."

Relazione

A seguito della Legge n. 145/2018, art 1 co.629-633 (Legge Bilancio 2019), in materia di Sport, circa un terzo della fiscalità generata (32%) dal settore stesso, con un minimo garantito di 410 milioni di euro annui, è reinvestito nel settore; tali risorse supplementari sono utilizzate ogni anno secondo diverse esigenze oltre che finalizzate ad incrementare il finanziamento alle Federazioni, attraverso il cosiddetto "secondo round" di contributi erogati da Sport e Salute. L'art. 1, co 245 della legge di bilancio 2025, legge 205/2024, modifica (fra gli altri) il comma 632 della legge bilancio 2019 (legge 145/2018) che ha disciplinato la quota di risorse che lo Stato destina al movimento sportivo. Si dispone che il ministero dell'Economia accerta con decreto a quanto ammontano esattamente le risorse, in modo da avere certezza dell'eventuale contributo supplementare; se la cifra supera i 438 milioni (rispetto ai 410 è incluso il finanziamento al Comitato Paralimpico per 28mln) **la differenza è attribuita**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza



del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

La proposta emendativa è tesa ad inserire le Regioni fra i soggetti che accedono a tali risorse, attraverso il finanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori, istituito con il comma 561, art 1, Legge Bilancio 2021 (cap Mef n.2085/849 PcM) che ha registrato un continuo decremento (dalla dotazione da 50mln nel 2021, a 20mln nel 2022, 1,5mln nel 2023, 1,3mln nel 2024, 2,6mln nel 2025, 169mila nel 2026). Onde consentire il raggiungimento di obiettivi coordinando attività, strumenti e risorse, la proposta emendativa rinvia la disciplina e il riparto del Fondo alla definizione di un decreto ministeriale d'intesa in Conferenza Stato Regioni, nello spirito di un **assetto leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali** e in attuazione del **principio di sussidiarietà** come richiamato dalla Corte Costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 192/2024.

SALUTE

32. Art. 64.1 Misure di prevenzione

All'articolo 64, comma 1, lett. d), dopo le parole "*calendario nazionale vaccinale*" inserire le seguenti "*ovvero fino ad un massimo del 10% per garantire l'ampliamento dell'offerta vaccinale destinato all'integrazione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla vigente legislazione.*"

Relazione

Il DM70 non prevedeva standard di personale per i centri vaccinali, che si trovano quindi in difficoltà per la carenza di personale dedicato e formato per le vaccinazioni (in particolare per le vaccinazioni del viaggiatore internazionale, che richiedono una formazione specifica). Si evidenzia, in particolare, che 15 Regioni non hanno raggiunto gli obiettivi di copertura previsti dagli indicatori NSG P01C e P02C (copertura vaccinale a 24 mesi per esavalente e MPRV). L'incremento di risorse per le vaccinazioni è indispensabile per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti dal Ministero della Salute e fondamentali per la prevenzione vaccinale e la salute della collettività.

È necessario rinforzare i centri vaccinali per garantire la copertura rispetto alle nuove sfide infettivologiche.

- Vaccinazione anti-HPV: le coperture vaccinali in Italia si attestano attorno al 64,07 per la coorte del 2012 al 31/12/2024; le coperture vaccinali diminuiscono progressivamente all'aumentare dell'età, soprattutto nella popolazione maschile (2,05% nella coorte dei maschi 2000 al 31/12/2024); le risorse aggiuntive consentirebbero di attivare percorsi di chiamata attiva per il recupero delle coorti non immunizzate
- Anticorpo monoclonale anti-RSV nei nuovi nati: l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale anti-RSV ha dimostrato un'efficacia elevata nella riduzione dei ricoveri in terapia

intensiva e negli accessi in PS; i tassi di copertura evidenziano una difficoltà nei territori a minor prevalenza di PLS vaccinatori

- Vaccinazioni per l'anziano: per la popolazione anziana sono da attivare percorsi di chiamata attiva per le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-herpes zoster; in più è necessario attivare un percorso di valutazione dell'offerta della vaccinazione anti-RSV per la popolazione anziana a alto rischio
- Arbovirosi e counseling viaggiatore internazionale: l'epidemiologia dimostra un incremento dei casi di arbovirosi; i dati evidenziano una domanda crescente per le vaccinazioni anti-encefalite da zecche e anti-dengue, nonché un incremento delle richieste per counseling viaggiatore internazionale. L'utilizzo di prestazioni aggiuntive consentirebbe l'abbattimento delle liste d'attesa, un miglioramento del servizio offerto ai cittadini e una migliore presa in carico delle necessità dei cittadini viaggiatori.

Il DM70 non prevedeva standard di personale per i centri vaccinali, che si trovano quindi in difficoltà per la carenza di personale dedicato e formato per le vaccinazioni (in particolare per le vaccinazioni del viaggiatore internazionale, che richiedono una formazione specifica). Si evidenzia in particolare che 15 Regioni non hanno raggiunto gli obiettivi di copertura previsti dagli indicatori NSG P01C e P02C (copertura vaccinale a 24 mesi per esavalente e MPRV). L'incremento di risorse per le vaccinazioni è indispensabile per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti dal Ministero della Salute e fondamentali per la prevenzione vaccinale e la salute della collettività.

33. Art. 64.2 bis Misure di prevenzione

Dopo il comma 2 dell'articolo 64, aggiungere il seguente: *"2-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 precedenti sono destinati, altresì, al potenziamento della governance della prevenzione e della promozione della salute assicurata dalle articolazioni delle Regioni e delle Province autonome e a livello territoriale dai Dipartimenti di Prevenzione"*.

Relazione

Contenuto e finalità dell'emendamento

L'emendamento propone di integrare l'articolo 64 del disegno di legge con l'inserimento di un nuovo comma 2-bis, volto a destinare le risorse già previste ai commi 1 e 2 anche al potenziamento della governance della prevenzione e della promozione della salute, da assicurarsi sia a livello regionale che territoriale attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL, USSL, AST, etc.).

La disposizione ha la finalità di rafforzare la capacità istituzionale e organizzativa delle strutture pubbliche che garantiscono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la pianificazione, il coordinamento, la valutazione e il monitoraggio degli interventi di prevenzione collettiva, promozione della salute e sorveglianza epidemiologica.

Motivazioni dell'intervento

Il sistema della prevenzione rappresenta uno dei pilastri fondamentali dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come definiti dal DPCM 12 gennaio 2017. Tuttavia, l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione è spesso condizionata dalla disomogeneità delle capacità di governance e di coordinamento tra i diversi livelli territoriali.

L'emendamento risponde pertanto all'esigenza, condivisa tra Stato e Regioni, di consolidare l'infrastruttura organizzativa e gestionale che consente di tradurre gli obiettivi dei Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (PNP e PRP) in azioni operative coerenti e misurabili, sostenendo in particolare:

- le attività di indirizzo, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione;
- il rafforzamento dei sistemi informativi, di sorveglianza e analisi epidemiologica;
- l'integrazione funzionale tra i diversi attori del sistema di prevenzione, inclusi i Dipartimenti di Prevenzione, le Direzioni sanitarie aziendali, i sistemi di sanità digitale e le strutture regionali di coordinamento.

Il richiamo espresso alle articolazioni regionali e ai Dipartimenti di Prevenzione consente di orientare le risorse anche verso il consolidamento delle strutture tecniche che garantiscono l'attuazione territoriale delle strategie di sanità pubblica e la gestione integrata delle reti di prevenzione, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 sulla riorganizzazione dell'assistenza territoriale.

In particolare, si riconosce il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione come articolazioni organizzative di riferimento per la tutela della salute collettiva, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 14 del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, che attribuisce loro la funzione di:

- presidiare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica sul territorio;
- assicurare l'integrazione funzionale con le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e gli altri servizi territoriali;
- garantire il raccordo operativo con le strutture regionali di coordinamento e con le reti nazionali di prevenzione e sorveglianza.

Coerenza con il quadro normativo e programmatico

L'intervento è pienamente coerente con:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento in materia di prevenzione e promozione della salute;
- il DPCM 12 gennaio 2017, che individua la prevenzione collettiva come uno dei tre livelli essenziali di assistenza e riconosce ai Dipartimenti di Prevenzione un ruolo centrale per la tutela della salute pubblica;
- il Piano Nazionale della Prevenzione, che enfatizza la necessità di rafforzare la governance, la capacità analitica e la valutazione delle performance delle strutture di prevenzione;
- il D.M. 23 maggio 2022, n. 77, in particolare il paragrafo 14, che valorizza i Dipartimenti di Prevenzione come strutture cardine per la sanità pubblica territoriale;
- le riforme e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 "Salute", che promuovono la digitalizzazione, l'interoperabilità dei sistemi informativi e l'integrazione dei servizi territoriali di sanità pubblica.

Effetti attesi

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché dispone esclusivamente una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse già stanziati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 64.

Gli effetti attesi riguardano:

- il rafforzamento della governance multilivello della prevenzione, migliorando la capacità programmatica e valutativa delle Regioni e dei Dipartimenti di Prevenzione;
- la maggiore integrazione tra prevenzione, assistenza primaria e sanità digitale, in attuazione del D.M. 77/2022 e delle linee del PNRR;
- l'omogeneità nazionale nell'attuazione delle politiche di sanità pubblica;
- l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni preventive, con particolare riguardo alle strategie di sorveglianza, vaccinazione, screening e promozione della salute.

Conclusioni

L'emendamento consolida il ruolo delle Regioni, delle Province autonome e dei Dipartimenti di Prevenzione come infrastruttura strategica del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il quadro delineato dal D.M. 77/2022 e dal PNP 2025-2029, e rafforza la capacità del sistema di sanità pubblica di pianificare, monitorare e valutare le azioni di prevenzione e promozione della salute.

L'intervento, pienamente neutrale sotto il profilo finanziario, contribuisce a realizzare un modello di prevenzione territoriale integrata e basata sull'evidenza, in linea con i principi di "One Health" e con gli indirizzi strategici del Ministero della Salute.

34. Art. 64.5 Misure di prevenzione

Dopo il comma 4 dell'articolo 64, aggiungere i seguenti:

"5. Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2 nella misura del 30% possono essere finalizzate, in caso di carenza di personale, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.


6. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 5 sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono valutati in ... e alla loro copertura si provvede con ..."

Relazione

Screening

Ai sensi del DPCM del 12 gennaio 2017 (che ha recepito le indicazioni del precedente del 2001) gli screening oncologici organizzati (tumore della cervice uterina rivolto alle persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni, della mammella rivolto alle persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni e del colon retto rivolto alle persone di 50-69 anni) sono Livelli essenziali di assistenza (Lea). Questo significa che le Regioni e le Aziende sanitarie territoriali sono tenute a garantire gratuitamente a tutti i loro assistiti l'intero percorso di screening a partire dall'invito fino alla eventuale indicazione a trattamento secondo protocolli strutturati e basati sulle evidenze scientifiche. L'attività di screening oncologico organizzato può considerarsi operativa, in ottemperanza a quanto stabilito dai Lea, su tutto il territorio nazionale e per tutti e tre i programmi di screening a partire dai primi anni 2000.



MF

Il livello di attuazione però ancora critico: l'indicatore Nuovo Sistema di Garanzia-NSG p15C (a,b,c) relativo alla copertura da esami per il 2023 mostra ancora grosse differenze a livello nazionale.

Si premette che i valori da raggiungere sono:

- copertura >50% per lo screening della mammella
- copertura >50% per lo screening del colon retto
- copertura >50% per lo screening della cervice

I programmi di screening per il tumore della mammella e della cervice raggiungono valori di copertura del 50% (in miglioramento rispetto al 2023 in cui si registrava un valore del 49%) e del 51% (in aumento di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente) rispettivamente. Purtroppo, sono ancora troppo accentuate le differenze per macroarea con dei differenziali tra Nord e Sud-Isole pari a 27,5 punti percentuali per il programma di screening mammografico e 24,7 punti percentuali per il programma di screening della cervice uterina. Nel nostro Paese la copertura da esami per lo screening coloretale è decisamente inferiore al valore raccomandato del 50% attestandosi al 33,3% (stabile rispetto al 2023) con percentuali del 45,8 nella macroarea Nord, del 32,1 al Centro e del 17,8 al Sud-sole. Come precedentemente affermato per lo screening mammografico e per quello cervicale, anche per lo screening coloretale il gradiente Nord-Sud è troppo accentuato anche se le aree meridionali appaiono in miglioramento.

Pertanto, visto quanto sopra riportato, cioè la necessità di aumentare l'erogazione per garantire la copertura Lea e verificato che l'assunzione di nuovo personale per aumentare l'offerta delle fasce di età risulta difficoltoso e ritenuto coerente con le indicazioni della letteratura, è necessario ampliare le fasce di età per gli screening citati è necessario aumentare la possibilità degli operatori delle strutture pubbliche di erogare prestazioni. Non è possibile riuscire ad ampliare le fasce e garantire i Lea in assenza delle misure proposte.

Analogamente per le vaccinazioni, le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per le vaccinazioni concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Vaccinazione anti-HPV: le coperture vaccinali in Italia si attestano attorno al 64,07 per la coorte del 2012 al 31/12/2024; le coperture vaccinali diminuiscono progressivamente all'aumentare dell'età, soprattutto nella popolazione maschile (2,05% nella coorte dei maschi 2000 al 31/12/2024); le risorse aggiuntive consentirebbero di attivare percorsi di chiamata attiva per il recupero delle coorti non immunizzate
- Anticorpo monoclonale anti-RSV nei nuovi nati: l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale anti-RSV ha dimostrato un'efficacia elevata nella riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e negli accessi in PS; i tassi di copertura evidenziano una difficoltà nei territori a minor prevalenza di PLS vaccinatori
- Vaccinazioni per l'anziano: per la popolazione anziana sono da attivare percorsi di chiamata attiva per le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-herpes zoster; in più è necessario attivare un percorso di valutazione dell'offerta della vaccinazione anti-RSV per la popolazione anziana ad alto rischio
- Arbovirosi e counseling viaggiatore internazionale: l'epidemiologia dimostra un incremento dei casi di arbovirosi; i dati evidenziano una domanda crescente per le vaccinazioni anti-encefalite da zecche e anti-dengue, nonché un incremento delle richieste per counseling viaggiatore internazionale. L'utilizzo di prestazioni aggiuntive consentirebbe l'abbattimento delle liste d'attesa, un miglioramento del servizio offerto ai cittadini e una migliore presa in carico delle necessità dei cittadini viaggiatori.

Per il comma 7 si precisa è necessaria integrazione del MEF per il calcolo delle risorse necessarie

35. Art. 64 bis Utilizzo dei dati sanitari per finalità di prevenzione, promozione della salute e stratificazione del rischio della popolazione assistita

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente:

"64-bis.

- 1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito della prevenzione collettiva e della promozione della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le proprie articolazioni organizzative e gli enti del Servizio sanitario regionale, sono legittimate al trattamento e all'utilizzo dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, presenti nelle banche dati e nei sistemi informativi nazionali e regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria, per finalità di pianificazione, programmazione, monitoraggio, valutazione e governo delle politiche di prevenzione e promozione della salute, nonché per finalità di studio, ricerca e analisi epidemiologica, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione, proporzionalità e sicurezza del trattamento.*
- 2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 rientrano, altresì, le attività di analisi, segmentazione e stratificazione del rischio sanitario e socio-sanitario della popolazione assistita, finalizzate a identificare gruppi e profili di rischio, determinanti di salute e bisogni assistenziali emergenti, e ad orientare l'erogazione di interventi di prevenzione, promozione della salute e presa in carico personalizzata, anche mediante l'utilizzo di modelli predittivi e strumenti di sanità digitale, in coerenza con i principi del governo clinico e della prevenzione di precisione.*
- 3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati senza necessità del consenso dell'interessato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere bb), cc) ed ee), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto necessari per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica e della sicurezza sanitaria, nonché per finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.*
- 4. Le Regioni e le Province autonome assicurano che i trattamenti di cui al presente articolo siano disciplinati da misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, anche mediante protocolli di contitolarità o accordi di interoperabilità con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi degli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) 2016/679.*
- 5. Ai fini del presente articolo, costituiscono basi informative utilizzabili, nel rispetto delle competenze e delle finalità istituzionali, i sistemi nazionali e regionali di sorveglianza e monitoraggio epidemiologico, i registri di patologia, i flussi informativi dei livelli essenziali di assistenza, le anagrafi vaccinali e sanitarie, i sistemi di screening e prevenzione, le piattaforme di salute digitale e le infrastrutture interoperabili con il*



Fascicolo sanitario elettronico e con gli strumenti previsti dal regolamento (UE) sull'European Health Data Space (EHDS).

6. *Con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità tecniche di interoperabilità, pseudonimizzazione e accesso ai dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure necessarie ad assicurare l'allineamento con gli standard europei e nazionali di sicurezza, trasparenza e responsabilità nel trattamento dei dati."*

Relazione

Premessa e finalità dell'intervento

L'articolo proposto mira a introdurre una **base giuridica espressa e unitaria** per consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di utilizzare in modo pienamente legittimo e coordinato i dati sanitari e socio-sanitari contenuti nelle banche dati e nei sistemi informativi nazionali e regionali, per finalità di **prevenzione, promozione della salute, programmazione sanitaria e stratificazione del rischio** della popolazione assistita.

L'intervento si colloca nel solco del quadro normativo europeo e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sanità pubblica, con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione dei **Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)** e di rafforzare le capacità di **programmazione, analisi e intervento mirato** del Servizio sanitario nazionale, in particolare nei settori della prevenzione collettiva, della medicina di iniziativa e della sanità digitale.

Contesto normativo di riferimento

Il **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** consente il trattamento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, da parte delle autorità pubbliche per motivi di interesse pubblico rilevante, tra cui la tutela della salute pubblica, la sicurezza sanitaria e la ricerca scientifica (articolo 9, paragrafo 2, lettere h), i) e j)).

Il **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal **decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, disciplina tali trattamenti all'articolo 2-sexies, comma 2, riconoscendo espressamente il carattere di interesse pubblico rilevante delle attività di programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Tuttavia, in assenza di una disposizione nazionale esplicita che chiarisca la piena legittimità dell'utilizzo dei dati sanitari per finalità di **stratificazione del rischio e personalizzazione degli interventi di prevenzione**, permangono incertezze interpretative che limitano l'uso efficace dei dati da parte delle Regioni e degli enti del SSN, ostacolando la piena implementazione dei modelli di prevenzione proattiva previsti dal **Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)** e dai **Piani Regionali della Prevenzione (PRP)**.

Contenuto della disposizione

La norma riconosce alle Regioni e alle Province autonome la legittimazione al trattamento e all'utilizzo dei dati personali contenuti nei sistemi informativi nazionali e regionali, per finalità di pianificazione, monitoraggio, valutazione e governo delle politiche di prevenzione e promozione della salute.

È introdotta una **esplicita menzione della stratificazione del rischio** della popolazione assistita, che costituisce oggi uno strumento essenziale di sanità pubblica basato sull'analisi integrata di dati epidemiologici, clinici e sociodemografici, utile a individuare gruppi di

popolazione a maggiore vulnerabilità e a orientare interventi personalizzati di prevenzione e promozione della salute.

I trattamenti di dati sono autorizzati senza necessità del consenso individuale, in quanto fondati su motivi di **interesse pubblico rilevante** ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali. La norma prevede inoltre che tali trattamenti siano effettuati nel rispetto dei principi di **minimizzazione, proporzionalità e sicurezza**, con obbligo per le Regioni di adottare **misure tecniche e organizzative adeguate** e di formalizzare accordi di contitolarità o interoperabilità con i soggetti istituzionali competenti (Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, AGENAS).

Raccordo con il diritto europeo e con le politiche nazionali

L'articolo è coerente con gli obiettivi e gli strumenti delineati nel **Regolamento (UE) 2022/2371** relativo alle gravi minacce transfrontaliere per la salute, nonché con la **proposta di Regolamento sull'European Health Data Space (EHDS)** [COM (2022) 197], che promuove l'uso secondario dei dati sanitari per finalità di sanità pubblica, ricerca e innovazione, nel rispetto delle garanzie di tutela dei diritti fondamentali.

Sul piano nazionale, la disposizione si inserisce nel processo di **trasformazione digitale e integrazione dei sistemi informativi sanitari**, avviato nell'ambito della **Missione 6 – Componente 1 del PNRR**, e risponde all'esigenza di garantire omogeneità e certezza giuridica nelle attività di analisi dei dati e di governance della prevenzione a livello regionale.

Effetti attesi

L'attuazione della norma è destinata a produrre significativi benefici in termini di:

- **rafforzamento della capacità di prevenzione e promozione della salute** mediante l'uso sistematico e sicuro dei dati sanitari;
- **migliore programmazione e allocazione delle risorse** sanitarie e socio-sanitarie, grazie a modelli di stratificazione del rischio e valutazione predittiva;
- **omogeneità nazionale** nelle modalità di utilizzo dei dati, superando le incertezze interpretative attuali;
- **maggiore efficacia degli interventi di sanità pubblica**, in coerenza con l'approccio di "prevenzione di precisione" e con i principi del "One Health".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le attività di trattamento dei dati sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Conclusioni

L'articolo proposto rappresenta un passaggio necessario per assicurare un uso più efficiente, trasparente e conforme al diritto europeo dei dati sanitari raccolti dal Servizio sanitario nazionale, rafforzando la capacità del Paese di programmare politiche di prevenzione efficaci e basate sull'evidenza, in linea con i principi di **data-driven governance** e con le strategie europee di digitalizzazione della sanità.

36. Art. 65.5 Piano nazionale di azioni per la salute mentale- PANSM

Dopo il comma 4 dell'art. 65, aggiungere il seguente: 5. *"Le predette assunzioni dovranno essere contenute nei Piani triennali dei fabbisogni di personale predisposti da ciascuna Azienda del SSN in seguito ad un'analisi dettagliata dei fabbisogni minimi di personale in tale ambito e sono considerate in deroga al tetto di spesa dell'articolo 5, del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73 convertito, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107".*

Relazione

Con la disposizione di cui sopra si evidenzia l'importanza dello strumento dei Piani triennali dei fabbisogni di personale ai fini della programmazione delle risorse necessarie, compreso l'ambito della salute mentale.

Al fine di essere efficace la misura deve essere aggiuntiva e, pertanto, in deroga al tetto di spesa dell'articolo 5, del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73 convertito, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

37. Art. 68.1 Farmacia di servizi

All'articolo 68, primo comma, dopo le parole "*sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta*" inserire le seguenti "*entro il XXX*"

Relazione

Si ritiene opportuno fissare un termine in analogia, peraltro, a quanto previsto al comma 6 che fissa un termine per l'emanazione del decreto da parte del Mef.

38. Art. 68.2 bis Farmacia di servizi

Dopo il comma 2 dell'articolo 68, aggiungere il seguente: "2.bis) . *Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento sono ripartite tra le Regioni nell'anno successivo, secondo il criterio della quota capitaria*".

Relazione

Se le Regioni non utilizzano tutta la quota assegnata, questa parte non va persa, ma viene ridistribuita l'anno successivo.

39. Art. 68.3 bis Farmacia di servizi

Dopo il comma 2 bis dell'art 68 aggiungere il seguente: "3 bis. *Al fine di garantire uniformità applicativa e certezza operativa, le Regioni provvedono alla riconduzione delle attività della farmacia dei servizi nel regime ordinario entro il termine del 30 settembre 2026. Decorso tale termine, le prestazioni erogate sono considerate a tutti gli effetti attività ordinaria, ai fini della programmazione, rendicontazione e finanziamento*".

Relazione

L'introduzione di un termine per la riconduzione dell'attività della farmacia dei servizi nel regime ordinario è necessaria per garantire coerenza applicativa tra le Regioni, strutturare sistemi elettronici, contabili e di gestione dei dati e assicurare la programmazione.

40. Art. 68.4 bis Farmacia di servizi

Dopo il comma 4 dell'articolo 68, aggiungere il seguente: "4 bis. *I servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono erogati in continuità ed è consentita la possibilità di*

utilizzare eventuali fondi residui presenti nei bilanci regionali e/o nei Conti Economici degli Enti del servizio sanitario riferiti alla sperimentazione degli anni 2018-2020, 2021-2022 2024 e 2025”.

Relazione

L'integrazione del comma consentirebbe di gestire la fase transitoria dalla sperimentazione alla ordinarietà senza creare interruzione nel servizio.

41. Art. 68.5 Farmacia di servizi

All'articolo 68, comma 5, le parole *"e provinciale"*, sono sostituite dalle seguenti *"e delle Province autonome di Trento e Bolzano"*.

Relazione

La proposta intende chiarire che cosa si intenda per *"provinciale"*.

42. Art. 69 bis Limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente: *"69 bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al settimo periodo dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica" sono inserite le seguenti: "veterinaria e sanitaria".*

Relazione

L'emendamento estende la deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 già prevista nei confronti del personale della dirigenza medica e del personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario, limitatamente a ciascun anno del triennio 2024-26, anche al personale della dirigenza veterinaria e sanitaria non medica. Ciò in considerazione della frequente necessità per gli enti del SSN, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di acquisire personale anche di tali profili con contratti di lavoro flessibile anche oltre il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale è legato ad esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico.

Si sottolinea che l'emendamento proposto, come peraltro espressamente ribadito, non determina nessun maggior costo poiché gli oneri per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile sono compresi nel limite generale di spesa per il personale degli enti del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, limite dato dalla spesa complessiva sostenuta nel 2018 o, se superiore, da quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4%.

43. Art. 69 ter Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN

Dopo l'articolo 69 bis, aggiungere il seguente: "69 ter. All'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole "di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021" sono soppresse;
- b) al primo periodo dopo le parole "I compensi per lavoro straordinario" sono inserite le seguenti "a qualsiasi titolo";
- c) al primo periodo dopo le parole "agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario" sono inserite le seguenti "ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti."

Relazione

La disposizione estende l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5 per cento, a tutti i compensi erogati a titolo di straordinario al personale infermieristico dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti. La proposta è motivata dal fatto che oltre all'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, le disposizioni contrattuali vigenti prevedono ulteriori prestazioni in capo al personale infermieristico che, pur non costituendo lavoro straordinario ordinario, sono ricondotte al medesimo istituto. Si consideri ad esempio la chiamata in caso di pronta disponibilità che può essere remunerata anche a titolo di straordinario, disciplinata dall'art. 44 del CCNL Comparto Sanità 2019 -2021.

La carenza strutturale di infermieri, rappresentata anche nel "Documento di analisi e proposte in tema di personale del servizio sanitario nazionale" 25/46/CR8b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea, peraltro, come la remunerazione degli infermieri in Italia sia pari al salario medio dei lavoratori del paese, mentre nei paesi OECD sia mediamente superiore del 20%; in termini reali, il salario degli infermieri in Italia, correlato al calo del potere di acquisto, è tra gli ultimi posti tra quelli dei paesi OECD. La proposta in esame può diventare parte di un sistema di azioni rivolte alla retention di tale profilo professionale.

44. Art. 76.2 Revisione annuale del prontuario

All'art.76, comma 2, le parole "nonché quelli per i quali procedere alla" sono soppresse.

45. Art. 76.2 Revisione annuale del prontuario

All'art.76, comma 2, dopo le parole "La revisione è effettuata" inserire le seguenti "all'interno di categorie terapeutiche omogenee e"; dopo le parole "con costo terapia più favorevole per il Servizio Sanitario Nazionale", inserire le seguenti "avviene in forma automatica alla scadenza del contratto negoziale o per ragioni motivate da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco." Dopo la parola "Prontuario," aggiungere l'articolo "La".

Relazione

L'aggiunta del riferimento alle categorie terapeutiche omogenee e all'attività di rinegoziazione rafforza l'attività di aggiornamento continuo del Prontuario Farmaceutico Nazionale assicurando l'accesso a farmaci con indicazioni terapeutiche sovrapponibili e al costo più favorevole per il SSN.

46. Art. 77.2 Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci
All'articolo 77, comma 2, le parole "*l'acquisto*" sono sostituite dalle seguenti "*l'acquisizione*".

Relazione

Il termine acquisizione meglio si presta a servizi erogati a carico SSN.

47. Art. 77.2 bis Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci

Dopo il comma 2 dell'art. 77, aggiungere il seguente: "*2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della Salute provvede alla generazione di un elenco informatizzato dei prodotti senza glutine erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, contenente la codifica e la descrizione dettagliata dei prodotti ammessi. Tale elenco è oggetto di aggiornamento e manutenzione continua, al fine di garantire l'informatizzazione della procedura a livello nazionale e la corretta compensazione sanitaria tra le Regioni*".

Relazione

L'introduzione di un elenco informatizzato nazionale dei prodotti senza glutine erogabili a carico del SSN è condizione necessaria per garantire uniformità, trasparenza e tracciabilità nella gestione del buono dematerializzato, oltre che per assicurare una corretta compensazione sanitaria tra le Regioni. La definizione centralizzata e l'aggiornamento continuo dell'elenco da parte del Ministero della Salute rappresentano un presupposto tecnico imprescindibile per l'efficace informatizzazione della procedura e per la tutela dei diritti dei cittadini affetti da celiachia.


48. Art. 77.3 Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci
All'art. 77, comma 3, le parole "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine*" sono soppresse; le parole "*convenzionato è pubblicato*" sono soppresse.

49. Art. 77.3 Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci
All'art. 77, comma 3, prima delle parole "*l'elenco dei negozi*" inserire le seguenti "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicano.*"

Relazione

La materia relativa all'individuazione degli esercizi presso cui acquistare i prodotti per celiaci è già puntualmente disciplinata dalle Regioni con atti normativi (provvedimenti e/o leggi regionali) - atti che già ne stabiliscono le modalità di esplicazione del servizio (es provvedimento di autorizzazione rilasciata da Regione o azienda ULSS o altro Ente che definiscono gli obblighi da osservare).

57



Introdurre Convenzioni che, tra l'altro, più che associazioni di categoria possono riguardare innumerevoli singoli esercizi commerciali appesantisce senza un reale ritorno l'attività amministrativa oltre che a creare uno "stop temporale" nell'erogazione dei prodotti in questione posto che nessuna Regione ha posto in essere "Convenzioni".

50. Art. 78.1 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'articolo 78, comma 1, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: *"La conseguente minore entrata determinata da tale previsione normativa è finanziata con un corrispondente incremento del FSN 2026 di cui all'Art. 63 comma 1."*

51. Art. 78.4 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'articolo 78, quarto comma, le parole: *"a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275 della legge 30 dicembre 2024, n. 207"* sono sostituite dalle seguenti: *"finanziata con un corrispondente incremento del FSN 2026 di cui all'Art. 63 comma 1."*

52. Art. 78.5 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'art. 78, quinto comma, dopo le parole *"di cui al comma 225"* inserire le seguenti *"lett. a)"*

Relazione

Come esplicitato nella relazione tecnica, la disposizione introdotta dal comma 5 prevede che la quota percentuale rispetto al prezzo del farmaco resti invariata quando il prezzo del farmaco eccede il valore di 100 euro. Tale percentuale è definita al comma 225, lett. a) della L. 213/2023, posto che le altre quote di remunerazione sono fisse. Per chiarezza interpretativa, si ritiene opportuno precisare detto riferimento nella norma di legge.

53. Art. 78.6 bis Altre disposizioni in materia di farmaceutica

Dopo il comma 6 dell'articolo 78, aggiungere il seguente: *"6 bis. È altresì riconosciuto il principio di sostituibilità tra medicinale originatore e corrispondente medicinale biosimilare, nonché tra medicinali biosimilari, a parità di principio attivo, via di somministrazione e dosaggio, in coerenza con le linee guida dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA)."*

Relazione

L'emendamento introduce il principio di sostituibilità tra originatore e biosimilare, in linea con le raccomandazioni EMA e la normativa vigente nella maggior parte dei Paesi UE, per favorire una più rapida diffusione dei biosimilari, ridurre la spesa pubblica e garantire omogeneità di trattamento sul territorio nazionale.

La misura risponde all'obiettivo di sostenibilità del SSN e di allineamento dell'Italia alle migliori pratiche europee in materia di farmaci biotecnologici a brevetto scaduto.

54. Art. 78.11 Altre disposizioni in materia di farmaceutica

All'articolo 78, comma 11, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: *"La conseguente minore entrata determinata da tale previsione normativa è finanziata con un corrispondente incremento del FSN 2026 di cui all'Art. 63 comma 1."*

Relazione illustrativa delle proposte emendative ai commi 1, 4, 11 dell'art. 78

I commi 1, 4, 11 dell'art. 78 comportano minori entrate le Regioni per coprire le quali si prevede di utilizzare parte del FSN 2026.

In particolare: il comma 1 prevede l'innalzamento dei tetti di spesa per gli acquisti diretti comportando 350mln di minori entrate; il comma 3 prevede l'abolizione del payback dell'1,83% comportando 166 mln di minori entrate e il comma 11 prevede l'abolizione dell'ulteriore sconto del 5% per alcuni farmaci (la minore entrata non è quantificata).

Con gli emendamenti proposti si intende garantire la copertura delle misure previste con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il FSN.

55. Art. 80.2 Spesa per l'acquisto dei dispositivi medici


Dopo il comma 1 dell'articolo 80, aggiungere il seguente: *"2. All' articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale" sono sostituite dalle parole "Per le annualità di ripiano dal 2015 al 2018 ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. A partire dall'annualità di ripiano 2019 e per gli anni successivi, il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il XXX, rivede i criteri già stabiliti con proprio decreto 6 ottobre 2022, introducendo regole volte ad esonerare dal pagamento delle quote di ripiano le aziende fornitrici di dispositivi medici con fatturati annuali poco rilevanti, fatto comunque salvo il livello complessivo degli introiti delle Regioni interessate."*

Relazione

Al fine di semplificare le procedure di riscossione legate al payback per dispositivi medici riducendo in maniera consistente la numerosità delle ditte che devono adempiere al versamento, si propone di porre in capo al Ministero della salute l'adozione di nuovi criteri a cui le Regioni devono attenersi per l'attribuzione degli oneri di ripiano in capo ai singoli fornitori di dispositivi.

Oltre all'ottica della semplificazione, le finalità di detto emendamento sono anche quelle di agevolare le aziende con bassi fatturati per le quali il payback potrebbe non essere economicamente sostenibile, salvaguardando, nel contempo, gli introiti delle Regioni (es. franchigia).

Poiché gli attuali criteri a cui le Regioni devono attenersi per l'attribuzione degli oneri di ripiano ai singoli fornitori di DM sono state stabilite, ai sensi dell'art. 9-ter, c. 9 bis D.L 78/2015,



con apposito decreto del Ministero della Salute (v. Decreto 6 ottobre 2022), si ritiene necessario prevedere che sia lo stesso Ministero a modificare i suddetti criteri mediante proprio atto.

56. Art. 80.3 (Modifica dei criteri per l'erogazione del fondo statale di cui all' All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95)

Dopo il comma 2 dell'articolo 80, aggiungere il seguente: "3. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 le parole «L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna Regione e Provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2» sono soppresse".

Relazione

La proposta di modifica interviene sull'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

In particolare, si prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, al fine di eliminare la condizione temporale che subordina l'erogazione delle risorse statali alle regioni e province autonome alla comunicazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, ossia la comunicazione che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

L'intervento è finalizzato a consentire l'immediata disponibilità delle risorse statali assegnate alle regioni, accelerando le procedure di trasferimento e garantendo la tempestiva copertura parziale degli oneri derivanti dal meccanismo di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un intervento di natura meramente procedurale volto a semplificare le modalità di erogazione delle somme già stanziare.

57. Art. 94 Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

"94. Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2026, con dotazione di 50 milioni annui.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

Relazione

La norma prevede l'istituzione di un fondo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 in favore delle Regioni, a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La previsione di un finanziamento stabile diventa indispensabile se si considera, inoltre, che il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all'art. 20, comma 1, ha così stabilito: *“All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana».*

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

POLITICHE SOCIALI

Profili di legittimità costituzionale e criticità – Articoli 126 e 127

In premessa, si rappresenta la gravità legata alla previsione del concorso da parte delle Regioni e degli Enti locali ad assicurare le risorse per garantire i LEPS definiti dallo Stato in materia di assistenza-prestazioni sociali e assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni con disabilità, come previsto dal comma 7 dell'articolo 126 e dal comma 6 dell'articolo 127 del Ddl.

Il LEPS definiti a livello centrale, devono essere, infatti, coperti da risorse unicamente centrali.

In particolare, all'art. 126, la definizione di concorrenza da parte delle Regioni è molto vaga, anzi alquanto dubbia laddove indicando genericamente che le stesse “Concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3” sembra violare il principio confermato dalla giurisprudenza costituzionale per la quale la compartecipazione alla spesa relativa ai livelli essenziali non può tradursi in un mero trasferimento di oneri finanziari senza corrispondenti poteri di gestione e senza adeguate risorse.

La Sentenza della Corte Costituzionale 10/2016 ha declinato il principio che *“In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale*

canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente".

Si rischia di conseguenza unicamente di definire un LEP che genera l'esigibilità di un diritto che non può poi essere garantito e che favorisce unicamente i contenziosi a livello locale.

La determinazione dei LEP spetta allo Stato (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.); l'esigibilità uniforme richiede coperture congrue ex art. 119 Cost. La previsione di un "concorso" finanziario regionale/locale, pur entro risorse vigenti, rischia di divenire obbligo di riallocazione per colmare i gap rispetto ai livelli di spesa di riferimento, con frizione rispetto al divieto di trasferire oneri non coperti. Il rischio è acuito dall'apparato sanzionatorio (art. 126, co. 5).

Per tenuta costituzionale e leale collaborazione, il "concorso" deve intendersi come facoltà di integrare solo risorse già destinate alle stesse finalità, senza nuovi o maggiori oneri per bilanci territoriali; la garanzia finanziaria dei LEP resta statale, tramite fondi vincolati e riparti su fabbisogni standard, in intesa con la Conferenza.

Nella sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale ha distinto in modo netto tra:

- finanziamento dei LEP – può comportare maggiori oneri; prima del trasferimento di funzioni è necessario che il legislatore statale reperisca le risorse aggiuntive per assicurare lo standard uniforme su tutto il territorio nazionale;

- finanziamento delle funzioni trasferite con la legge di differenziazione (art. 116 terzo comma Costituzione): segue una logica di invarianza finanziaria.

Ne discende che la copertura dei LEP, in quanto standard nazionale ex art. 117, co. 2, lett. m), grava primariamente e integralmente sulla finanza statale (nel rispetto degli equilibri e dei fabbisogni/costi standard), non potendo essere "scaricata" in modo generalizzato sui bilanci territoriali mediante clausole di concorso.

La previsione di un "concorso" delle Regioni/enti locali, ancorché "nell'ambito delle risorse vigenti", si traduce in un obbligo di riallocazione interna per conseguire livelli di spesa decisi a livello centrale, in contrasto:

- con l'art. 119 Cost. (divieto di trasferire oneri privi di adeguata copertura statale);

- con il principio di leale collaborazione (determinazione unilaterale di target finanziari a fronte di poteri sostitutivi in caso d'inadempimento, ex art. 126, co. 5);

- con il canone di buon andamento e proporzionalità delle risorse affermato da Corte cost. n. 10/2016² (necessità di quantificazione funzionale e proporzionata delle risorse rispetto agli obiettivi).

La stessa architettura dell'art. 126 (progressione verso livelli di spesa di riferimento, monitoraggi e commissariamento) presuppone coperture idonee; in difetto, si rischia un LEP "di carta" che genera diritti azionabili e contenzioso senza effettiva esigibilità.

In sintesi, non può passare il principio secondo cui le Regioni "concorrono" finanziariamente ai LEP: ciò contraddice la funzione statale di garanzia uniforme dei diritti e il perimetro di copertura delineato dalla Corte costituzionale. Peraltro, la norma di fatto determinerebbe il venire meno della capacità programmatica regionale nel momento in cui con provvedimento ministeriale si definiscono, per ogni ambito territoriale sociale, i livelli di spesa, i criteri e gli obiettivi delle prestazioni sociali, nonché i criteri di riparto delle risorse.

Analoghe problematiche interpretative si riscontrano nell'articolo 127 comma 6 in riferimento ai LEP relativi all'assistenza agli alunni con disabilità nella parte in cui si prevede che all'attuazione

dell'articolo dal punto di vista finanziario si provvede a valere anche sulle risorse *“assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci”*.

La norma, infatti, istituisce un nuovo LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità, prendendo come parametro di riferimento il numero di ore di assistenza previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le criticità, anche in questo caso, risultano molteplici e legate a più profili:

- la disposizione si inserisce in un contesto normativo in cui non risultano ancora completamente definiti tutti gli aspetti essenziali per una corretta ed efficace gestione del LEP (è in corso la progressiva entrata in vigore della riforma sulla disabilità di cui al d.lgs. n. 62/2024 che cambierà a livello nazionale le procedure per l'accertamento della condizione di disabilità; mancano i decreti attuativi del d.lgs. n. 66/2017);

- si prende a riferimento il Piano Educativo Individualizzato che, al momento, non rappresenta uno strumento oggettivo e uniforme di identificazione del reale fabbisogno di assistenza. È invece necessario che i bisogni di sostegno vengano definiti all'interno del Profilo di Funzionamento, redatto in modo collegiale da tutti gli attori della rete, a seguito della valutazione prevista dalla legge 104/92 o dalla valutazione di base. La definizione del Profilo di Funzionamento avviene secondo le Linee guida del Ministero della Salute pubblicate a settembre 2022, che tuttavia non risultano ancora applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale;

- si definisce il contenuto minimo del LEP in misura corrispondente a quanto previsto nel PEI, laddove in base alla normativa vigente evincibile dalla lettura dell'Art 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il PEI è espressione di una *“proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3. Accordo ad oggi inesistente, con la conseguenza che attualmente i PEI sono elaborati senza il supporto di un corretto profilo di funzionamento e senza una cornice di riferimento rispetto alle modalità attuative degli interventi e dei servizi, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi;*

- la mancanza degli atti e della definizione degli standard propedeutici alla corretta elaborazione del PEI, fa sì che gli stessi prevedano un fabbisogno ore di assistenza non preventivabile in termini di spesa e non sostenibile con le risorse a disposizione. Pertanto, si contesta in pieno l'attuale formulazione contenuta al comma 2 dell'art 127

- si prevede l'erogazione del LEP mediante personale in possesso dei requisiti necessari, quando questi non sono stati ancora identificati a livello nazionale e mancano risorse umane adeguatamente formate;

- si introduce anche in questo caso un LEPS senza un correlato stanziamento finanziario, ponendo nuovamente a carico delle Amministrazioni regionali e comunali la necessaria integrazione delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio secondo i livelli previsti.

58. Art. 126 “Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali

All'art 126 comma 2 dopo le parole *“un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti* inserire le seguenti *“richiedenti”*

Relazione

La norma proposta introduce ulteriori livelli di LEP oltre quelli già esistenti e nello specifico al comma 2 lett. c) introduce il seguente LEP: "un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti"

Il LEP così come formulato, appare estremamente poco monitorabile sia in termini di raggiungimento sia in termini di stima della platea potenziale e quindi in termini di definizione della provvista economica da prevedere a valere sui bilanci degli enti locali anche integrati da fonti di finanziamento statali o regionali.

Ancora una volta la costruzione del LEP e quindi anche la quantificazione del contenuto minimo dello stesso a livello prestazionale, non nasce da una preventiva analisi dei dati territoriali e della spesa sostenuta a livello locale, nè dalla relazione tecnica a supporto si evince qualsivoglia dato (costo orario prestazione, stima potenziale utenti) da cui evincere la proiezione economica che l'attuazione del LEP potrebbe determinare a livello nazionale e locale.

La definizione intesa come "un'ora di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio assistenziali per le persone non autosufficienti", oltre ad essere notevolmente sottostimata rispetto al reale fabbisogno minimo di un PAI riferito a persona non autosufficiente, che di certo non è di n. 1 ora settimanale, appare altresì indeterminabile e non misurabile per l'esistenza di tre importanti fattori:

- 1) non esiste attualmente in Italia una definizione tecnica di "persona non autosufficiente" con la conseguenza che già in sede di costruzione del Piano Nazionale delle Non Autosufficienze 2025/2027 ampiamente si è discusso di quali potessero essere i presupposti per considerare tale un utente da inserire in assistenza;
- 2) non tutte le persone "non autosufficienti" richiedono prestazioni socio assistenziali;
- 3) la corretta applicazione dei LEP impone di individuare i destinatari non in base a criteri puramente anagrafici o categoriali, ma attraverso una valutazione multidimensionale del loro effettivo bisogno assistenziale e sociale. Solo così si può evitare che una "misura-standard" venga sprecata per chi non ne ha necessità, garantendo, al contempo, che chi è in una condizione di fragilità sociale o di ridotta autonomia e richiede aiuto, lo riceva.

Altra considerazione, che, tuttavia, attiene in via generale ai LEP, è se ciò che è considerato tale debba intendersi erogato gratuitamente in favore del fruitore o se anche tale contenuto minimo rientri nel regime di compartecipazione che interessa quasi tutte le prestazioni sociali.

Per quanto evidenziato, laddove si intenda lasciare la lettera c) del comma 2 appare più appropriato l'utilizzo della seguente formulazione: "un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio assistenziali per le persone non auto-sufficienti richiedenti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti"

Ciò posto, non può comunque sottrarsi una questione preliminare, solo accennata nelle righe precedenti, che attiene al procedimento di determinazione in sé del LEPS. Il procedimento statale deve presupporre la quantificazione dei fabbisogni standard connessi alla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), passaggio imprescindibile per rendere effettiva l'uniformità dei diritti civili e sociali sul territorio nazionale, come previsto dall'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale tale quantificazione deve avvenire attraverso un procedimento trasparente, unitario e cooperativo,

che coinvolga Stato, Regioni ed enti locali. La quantificazione deve infatti assicurare la coerenza tra diritti garantiti e risorse effettivamente disponibili al fine di mantenere nel tempo la capacità dello Stato di garantire livelli uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale.

59. Art. 126 “Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali

All’art. 126 inserire il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 4 sono determinati i meccanismi di trasferimento delle risorse ministeriali finalizzate a sostenere la spesa sociale da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, a valere sulle singole annualità dei Fondi in materia sociale, in applicazione del criterio delle risorse impegnate nella Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, anche in esito alle attività di monitoraggio sul fabbisogno espresso dagli ATS ai sensi del medesimo comma 4”.

Relazione

L’art. 126 del testo in bozza, in particolare, attiene alla definizione dei livelli essenziali di prestazioni in materia di assistenza (prestazioni sociali).

Segnatamente, la norma introduce un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinati entro ciascun Ambito Territoriale Sociale, nell’ottica della progressiva implementazione del regime delle prestazioni a partire dal 2027.

Ai fini della messa a regime del predetto sistema, la norma prevede (comma 3) che la Commissione Tecnica Fabbisogni Standard possa formulare ipotesi tecniche (per l’eventuale successivo recepimento in DPCM) per la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, nonché per la definizione dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni, oltre che per l’individuazione, in via progressiva, dei criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori di riferimento.

Ciò premesso, si segnala che gli attuali criteri di riparto, e quindi di assegnazione, delle risorse da parte del Ministero alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ATS, risentono di alcune criticità. In particolare, il trasferimento delle risorse a valere sui Fondi in materia sociale (FNPS, FNA, Fondo Povertà etc.) è subordinato ad uno stringente meccanismo di rendicontazione delle risorse assegnate per le precedenti annualità: ai fini di sbloccare il trasferimento delle risorse a valere su una specifica annualità, il Ministero richiede una rendicontazione pari al 100% della terza annualità precedente a quella di riferimento e al 75% della seconda annualità precedente a quella di riferimento.

Inoltre, in ottica ministeriale, prevale il dato regionale aggregato, e quindi la percentuale di rendicontazione complessiva che tiene conto, cumulativamente, della performance regionale, da intendersi come sommatoria e sintesi della performance di ciascun Ambito coinvolto suo territorio regionale. Ciò inevitabilmente comporta ritardi di trasferimento, determinando un mancato allineamento delle annualità tra imputazione risorse ed effettivo trasferimento, soprattutto in ragione del fatto che, com’è noto, la Regione Campania, a livello di articolazione sul territorio, si compone di 60 Ambiti che non viaggiano alla medesima velocità, in punto di rendicontazione delle risorse.

Ne consegue che il ritardo di rendicontazione anche soltanto di un Ambito incide negativamente sul risultato aggregato regionale e blocca il trasferimento delle risorse da parte del Ministero, con grave pregiudizio per tutti gli Ambiti interessati, anche per quelli virtuosi che hanno tempestivamente adempiuti agli oneri di rendicontazione, determinandosi soprattutto una discontinuità nell'erogazione delle prestazioni sociali che non possono essere somministrate per mancanza di risorse.

Pertanto, nell'ottica di preservare la continuità di servizi e prestazioni in favore dell'utenza, in conformità al livello essenziale delle suddette prestazioni sociali da parte del Ministero, si propone l'inserimento di un apposito comma aggiuntivo nel corpo dell'art. 126, che consenta di superare il meccanismo di trasferimento delle risorse esclusivamente parametrato al presupposto della rendicontazione.

In particolare, la modifica riguarda l'inserimento di un meccanismo di trasferimento delle risorse a valere sui Fondi in materia sociale, parametrato al criterio dell'impegno delle risorse sulla Missione 12 (Diritti Sociali), che tiene conto del fabbisogno emergente dai territori di riferimento, e non più al criterio della rendicontazione delle risorse medesime, che attiene ad una fase successiva di "restituzione" del dato al Ministero e comporta criticità e ritardi di trasferimento, come nel sistema attualmente in atto.

60. Art. 127 "Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità"

All'articolo 127 comma 2 secondo capoverso, le parole "*in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)*" sono sostituite dalle seguenti "*in misura non superiore a quanto proposto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)*".

Relazione

La norma proposta introduce il LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione riferito ai bambini/e, alunni/e e studenti/esse con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I^ e II^ grado, definendone ai primi due commi anche il contenuto minimo laddove espressamente prevede: "*Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*". È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66.

Nei commi successivi e partendo dal comma 3, prendendo atto della mancanza di elementi tali e sufficienti per arrivare metodologicamente alla quantificazione dell'effettivo costo sostenuto dai territori per garantire i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il legislatore

prevede la definizione di un obiettivo di servizio valevole per le sole annualità 2026 e 2027 ed ancorato e rapportato ad un minimo di ore da garantire a ciascun beneficiario parametrato sulla base delle risorse trasferite a Comuni e Regioni, che portano a stimare, come si evince dalla relazione tecnica, minimo 58 ore per i Comuni (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado) e 67 ore per Regioni per scuole secondarie di II grado.

Ancora una volta, l'effettivo impatto economico dell'erogazione di un servizio definito LEP e, quindi, essenziale e costituzionalmente garantito, viene calcolato non tenendo conto della spesa ad utente sostenuta in concreto dagli enti competenti, ma sulla base di un calcolo matematico tra fondi statali a disposizione e utenti in condizione di disabilità certificati dal Ministero dell'istruzione.

In disparte l'illegittimità in sé della norma stante il mancato rispetto delle regole per la definizione dei LEPS, il ragionamento esplicitato nella relazione tecnica a supporto del bollinato della finanziaria 2026 porterebbe a sostenere che il diritto all'inclusione scolastica del minore /studente con disabilità per le annualità 2026 e 2027 possa dirsi soddisfatto con circa 1,70 ore settimanali per la competenza comunale e 1,97 ore settimanali per la competenza regionale, salvo poi aggiungere che tale obiettivo può essere raggiunto con le altre somme messe a disposizione da comuni e Regioni nei limiti delle cd. risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche il costo del servizio, ipotizzato in relazione tecnica, non è adeguato agli attuali costi del mercato del lavoro riferiti all'impiego della figura dell'educatore, che vede un esborso di gran lunga superiore ai 20 euro orari ipotizzati dal governo centrale.

E' di tutta evidenza che, anche senza procedere alla ricognizione dei PEI mediante l'istituendo registro nazionale di cui al comma 4, ed anche ragionando su proposte PEI minimali, il costo che rimane a carico degli enti competenti all'erogazione del servizio diventerà ancora più insostenibile, senza possibilità di difesa, a fronte di una giurisprudenza costante tesa a definire il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione come diritto da garantire, sempre e comunque, nella quantificazione del PEI e non riducibile per esigenze di bilancio, sì che la locuzione *"nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente"* continuerà ad essere superata dai giudici chiamati a pronunciarsi su ricorso proposto nell'interesse degli alunni con disabilità attraverso l'imposizione dell'onere della prova a carico degli enti territoriali circa l'assenza in bilancio di qualsivoglia ulteriore risorsa (anche allocata su capitoli differenti) da destinare al servizio.

In altri termini, seppur dettata nella norma in esame una disciplina transitoria nei commi 3 e 4, il chiaro dettato del comma 2 sin da ora comporterà la cristallizzazione dei precedenti giurisprudenziali, con impatto deflagrante a decorrere dal 2028.

Per quanto premesso, appare inverosimile stabilire come contenuto minimo del LEPS "il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)"

A ciò si aggiungono:

- la mancata attuazione delle linee guida citate al 1 comma, con la conseguenza che attualmente la definizione dei PEI è nell'assoluta discrezionalità dei GLO con definizione dei fabbisogni, in assenza di profilo di funzionamento e in assenza della componente ASL.
- il tenore letterale dell'art 7 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 che espressamente prevede che in sede di PEI e per la parte afferente agli interventi

riferiti all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, lo stesso contenga la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo.

Per quanto sopra e stante il carattere altamente discrezionale dei PEI, si ritiene che le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ivi indicate non possano assurgere a prescrizione di diritto, ma solo a proposta da condividere, concordare sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente con l'ente competente all'erogazione del servizio.

Da qui la modifica proposta al comma 2 dell'art 127 con sostituzione dell'inciso da: "in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)" a "in misura non superiore a quanto proposto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)".

Si segnala altresì un'ulteriore criticità, anche se non prettamente impattante sull'erogazione dei servizi di competenza regionale. La formulazione del comma 4 dell'art 127 individua i soggetti tenuti a garantire il LEP e nel 2026 e 2027 l'obiettivo di servizio negli "*enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico*". Tale formulazione porta a ritenere che la competenza all'erogazione del servizio (diversamente da quanto avviene per tutte le prestazioni sociali ai sensi della l. 328/2000) debba essere assicurata non dal Comune di residenza dell'utente, ma dal Comune presso il quale è ubicato l'istituto scolastico frequentato dallo stesso. Tale articolazione di competenza potrebbe creare notevoli problemi sui territori, in quanto, fermo restando che le risorse statali afferenti al fondo di cui all'art 1 comma 210 e 213 della l. 213/2023 sono assegnate sulla base degli alunni certificati dal Ministero dell'Istruzione sulla base della frequenza scolastica, non si comprende se le ulteriori risorse necessarie a garantire l'erogazione minimale del servizio debbano provenire dal comune sede dell'istituto o da quello di residenza.

61. Art. XXX (Articolo aggiuntivo)

"Al fine di contribuire ulteriormente all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, si assegna al Fondo dedicato, istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 322, una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028"

Relazione

A seguito dell'istituzione del Fondo e grazie alle risorse stanziare dalla legge n. 178/2020, le Regioni hanno attivato – in applicazione del Decreto Ministeriale 15 settembre 2021 - diversi interventi di accoglienza extracarceraria rivolti a genitori detenuti con figli al seguito, ospitati in case-famiglia protette e case alloggio, con l'obiettivo di tutelare i minori e favorire percorsi di inclusione sociale della diade. Tali interventi, che si traducono nell'accoglienza dei nuclei familiari e nella realizzazione di percorsi socio-educativi di sostegno, rappresentano un esempio

concreto di integrazione tra politiche sociali e politiche della giustizia, non solo per favorire percorsi di responsabilizzazione e reinserimento delle madri, ma soprattutto per garantire ai figli coinvolti condizioni di vita e di crescita adeguate, preservandoli da esperienze di istituzionalizzazione e da contesti potenzialmente pregiudizievoli. Al momento, gli interventi in essere stanno proseguendo unicamente grazie all'impiego delle risorse residue ancora disponibili dalle annualità precedenti, con esaurimento stimato entro il corrente anno. La norma proposta garantirebbe la continuità e la valorizzazione di questa misura, assicurando in primo luogo la piena tutela dei diritti dell'infanzia.

62. Art. XXX (Articolo aggiuntivo)

All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il sistema SIUSS si articola in modalità HUB, gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e in modalità SPOKE, gestita dalle Regioni e dalle Province autonome che intendono realizzare, tramite propri sistemi, le componenti di cui al comma 3, lettere a) e b), o loro articolazioni.»

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I sistemi regionali di cui al comma 3-bis possono attivare i servizi di cooperazione applicativa per conto degli enti erogatori dei servizi.»

Al comma 5, dopo le parole:

«dagli ambiti territoriali,»

sono aggiunte le seguenti:

«anche per il tramite dei sistemi delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 3-bis, ove previsti e operanti, ai fini della raccolta, validazione e trasmissione delle informazioni,»

Al comma 6, dopo le parole:

«lettera a),»

sono aggiunte le seguenti:

«nonché per quanto concerne il comma 3-bis,»

e, in fine, è aggiunto il periodo:

«La medesima intesa disciplina altresì le modalità di cooperazione applicativa tra i sistemi regionali di cui al comma 3-bis e il sistema centrale.»

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per le Regioni che hanno realizzato il sistema di cui al comma 3-bis, i dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali per il tramite delle Regioni.»

Relazione

Il presente emendamento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 intende rafforzare l'inquadramento istituzionale del ruolo delle Regioni e delle Province autonome all'interno del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), riconoscendone la

funzione di nodi attivi e di mediazione operativa tra il livello statale e gli enti erogatori territoriali.

Le modifiche introdotte rispondono all'esigenza di:

1. **definire un modello architetturale a rete del SIUSS**, articolato in una componente centrale ("HUB") gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e in componenti territoriali ("SPOKE") gestite dalle Regioni e Province autonome che dispongano di propri sistemi informativi integrati;
2. **attribuire alle Regioni un ruolo di mediazione tecnica e istituzionale** nel raccordo con gli enti locali e con gli erogatori dei servizi, mediante la possibilità di **attivare servizi di cooperazione applicativa** per conto di questi ultimi;
3. **razionalizzare i flussi informativi** verso il SIUSS, consentendo che la trasmissione dei dati possa avvenire attraverso i sistemi regionali, in un quadro di interoperabilità condivisa con il sistema centrale;
4. **disciplinare a livello di Conferenza Unificata** le modalità di coordinamento e interoperabilità tra le piattaforme regionali e il sistema ministeriale, in coerenza con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà;
5. **rafforzare la capacità programmatica e valutativa** delle Regioni, consentendo una gestione più efficiente e qualitativamente più omogenea dei dati socio-assistenziali a livello territoriale.

In sintesi, l'emendamento:

consolida la governance multilivello del SIUSS e riconosce formalmente il **ruolo delle Regioni** come soggetti di **mediazione, integrazione e supporto tecnico** nella cooperazione applicativa tra Stato, INPS e enti erogatori dei servizi, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

63. Art. 127 Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità

All'art. 127, quarto comma, le parole:

"Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio."

sono sostituite dalle seguenti:

"Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale, o regionale, o il trasferimento delle risorse all'ente territoriale che procede all'effettiva erogazione del servizio"

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

64. Art. 40 Misure in materia di ammortizzatori sociali

Il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2026, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.”

Relazione

Si propone di sostituire il comma avente ad oggetto gli ammortizzatori sociali in deroga per le aree di crisi industriale complessa con uno avente una formulazione analoga a quella della disposizione di pari oggetto contenuta nella legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 189, legge 207/2024).

Nella formulazione attualmente presente nel DDL mancano:

1. L'espressa previsione della possibilità di utilizzare per il 2026 il trattamento di mobilità in deroga, stante il mancato richiamo alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. È vero che la relazione tecnica al DDL afferma, con riferimento all'articolo 40, comma 2, che sono rifinanziati sia CIGS che mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa ma la formulazione proposta per il comma in questione renderebbe certa anche sotto il profilo dell'interpretazione letterale la possibilità di utilizzare anche nel 2026 la mobilità in deroga.
2. Le modalità di riparto fra le Regioni degli ulteriori 100 milioni stanziati;
3. L'espressa previsione della possibilità di utilizzare per il 2026 anche i residui degli stanziamenti degli anni precedenti.

65. Art. 40, comma 3 bis Sostegno ai processi di transizione industriale e occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa

Dopo il comma 3 dell'articolo 40, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), dopo il comma 237 bis è inserito il seguente:

"237 ter. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'impresa cessionaria che presenti, con riferimento all'azienda o al ramo di essa oggetto di cessione, domanda di integrazione salariale straordinaria per una delle causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è esonerata, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione, dalla contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 148/2015. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni."

Relazione

Si propone di prevedere l'esonero dal contributo addizionale di CIGS a favore dell'impresa subentrante che, all'esito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 234/2021, acquisiti un'azienda o un suo ramo, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi della vigente normativa nazionale. L'esonero è previsto per la durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione con riferimento all'utilizzo, da parte del subentrante, della CIGS per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 148/2015; viene prevista l'applicazione dell'esonero anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Qualora la proposta trovasse accoglimento, andrebbe elaborata in collaborazione con i competenti uffici ministeriali una norma finanziaria di copertura.

POLITICHE AGRICOLE

66. Art. 112 bis (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

"Art. 112 bis

(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), della legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a) della legge 31 luglio 2023, n. 100, assegnate alle Regioni interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, qualora non integralmente utilizzate, restano nella disponibilità delle Regioni cui

sono state attribuite per essere destinate agli interventi individuati nei successivi commi 2 e 3.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al ristoro delle perdite produttive subite dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 che non sono rientrate nella fattispecie prevista al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
3. Le risorse residue di cui al comma 1 possono essere altresì impiegate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole, ovvero anche per l'attivazione, da parte delle Regioni interessate, di finanziamenti integrativi a valere su interventi aventi le medesime finalità di cui al presente comma, cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito dello sviluppo rurale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione

Con l'emendamento proposto si inserisce un articolo aggiuntivo per prevedere che le risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), della legge 31 luglio 2023, n. 100, assegnate alle Regioni interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, restino nella disponibilità delle Regioni cui sono state attribuite, per il ristoro delle perdite produttive subite dalle aziende agricole situate nei territori colpiti che non hanno avuto accesso ai precedenti interventi di ristoro sul Fondo mutualistico catastrofale AGRICAT, nonché per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane. Le risorse residue possono altresì essere impiegate per il finanziamento di interventi di prevenzione e gestione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole, nonché per interventi di ripristino della funzionalità aziendale e, inoltre, per l'attivazione da parte delle Regioni interessate di finanziamenti integrativi.

67. Art. 112 ter (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

“Art. 112 ter (Misure a sostegno delle imprese agricole ortofrutticole dell’Emilia-Romagna colpite dalle gelate nel 2023)

1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui al comma 3 ulteriori risorse al fine di integrare gli indennizzi già spettanti a valere sul Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1 comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e ss.mm.ii. quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.



2. *Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».*
3. *Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole, a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere sul Fondo mutualistico di cui al comma 1 a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.*
4. *Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del Fondo mutualistico di cui al comma 1 e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.*
5. *Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.*
6. *Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.*
7. *Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato.*

Relazione

Con l'emendamento proposto si inserisce un articolo aggiuntivo per sostenere, con integrazioni finanziarie, le imprese agricole colpite dalle avversità climatiche in Emilia-Romagna (in particolare le colture ortofrutticole interessate dalle gelate che hanno interessato il territorio nel 2023) che, pur avendo ricevuto indennizzi a valere sul Fondo mutualistico catastrofale AGRICAT, hanno compensato solo in misura limitata il danno alle produzioni subito. Dal momento che non è possibile intervenire retroattivamente tramite il Fondo mutualistico, si propone di versare alle imprese del settore interessate un aiuto integrativo che adegui gli indennizzi già ricevuti. L'intervento dovrebbe prevedere la corresponsione di aiuti che coprano in misura proporzionale il danno non indennizzato a valere sulle risorse residue disponibili da parte del Masaf, con riferimento al danno accertato e riconosciuto calcolato in base al parametro del valore indice di cui al PGRA 2023. Si ipotizza un fabbisogno di 50 milioni di euro.

68. Articolo XXX (Articolo aggiuntivo)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica.

“All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), dopo le parole “dalla medesima malattia epidemica.” sono inserite le seguenti: “o per interventi di estirpo e mancato reddito relativi alle stesse superfici a condizione che si proceda al rimpiazzo o reimpianto.”

Osservazioni:

Sui temi di competenza della Commissione Politiche agricole, si rileva la necessità di un maggiore sostegno sul piano finanziario con la previsione di risorse aggiuntive finalizzate a:

- stimolare l'apertura e l'avvio di nuove imprese agroalimentari e start up su innovazione;
- sostenere pacchetti specializzati di gestione integrata (prevenzione, cura, risarcimento danni) per fitopatie o organismi nocivi particolarmente dannosi quale Cimice Asiatica;
- promuovere campagne istituzionali per migliorare la comunicazione al consumatore delle produzioni sostenibili;
- supportare le imprese del comparto ortofrutticolo nel sostegno al reddito, estendendo le agevolazioni contributive per la manodopera con la previsione di uno sgravio contributivo equiparabile a quello applicato in zone a svantaggio competitivo;
- prevedere un sostegno finanziario per i consorzi di difesa finalizzato ad accelerare i tempi di rimborso delle polizze assicurative degli anni pregressi, per far fronte ai forti ritardi accumulati dalla Pubblica Amministrazione;
- allargare alle cooperative di conferimento di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, il contributo sotto forma di credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto per le imprese della produzione primaria e della pesca all'articolo 96 del DDL bilancio;
- prevedere un aiuto per i caseifici cooperativi che raccolgono il latte presso soci ubicati in zone montane, al fine di sostenere le zone marginali e scoraggiare lo spopolamento delle stesse;
- prevedere misure compensative per allevamenti suinicoli e per l'intera filiera della produzione della carne suina per far fronte ai danni ed alle restrizioni sanitarie da PSA, con incremento dei fondi destinati agli indennizzi per danni indiretti e prevedendo una moratoria generalizzata degli indebitamenti agli allevamenti colpiti da restrizioni;
- incrementare le risorse per sostenere interventi per la mitigazione degli effetti delle crisi causate da malattie animali e vegetali, al fine di contenere i danni diretti ed indiretti su coltivazioni ed allevamenti;
- Ampliare e incrementare il fondo di gestione delle crisi del settore;
- integrare le risorse del Fondo mutualistico AGRICAT per indennizzare le imprese agricole colpite dalla alluvione nel 2023 (si ipotizza un fabbisogno di 50 milioni di euro). Le imprese agricole colpite dalle avversità climatiche in Emilia-Romagna, in particolare le produzioni vegetali interessate dalla alluvione del 2023, hanno ricevuto indennizzi solo per una quota minima della misura massima riconosciuta. Si rende quindi necessaria la previsione di uno stanziamento aggiuntivo per compensare i mancati indennizzi, sino a concorrenza dei valori indice e della disponibilità, ripartendo le risorse disponibili in maniera lineare e garantendo la parità di trattamento tra i beneficiari.

PROTEZIONE CIVILE

69. Art 112 comma 5 "Esigenze connesse alla ricostruzione"

All'art 112, quinto comma, dopo le parole *"con l'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"* inserire le seguenti *"ed agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1 del*



decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, ”.

70. Art 112 comma 6 “Esigenze connesse alla ricostruzione”

All’art 112, sesto comma, dopo le parole *“già Commissario delegato per il periodo dell’emergenza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74”* inserire le seguenti *“e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, ”.*

71. Art 112 comma 8 “Esigenze connesse alla ricostruzione”

All’art 112, ottavo comma, dopo le parole *“già facenti capo al Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74”* inserire le seguenti *“e di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, ”.*

72. Art 112 comma 9 “Esigenze connesse alla ricostruzione”

All’art 112, nono comma, dopo le parole *“di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74”* inserire le seguenti *“e di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, ”.*

Relazione

In vigore dello stato di emergenza (che scade il 31/12/2025), il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è anche Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 e gestisce la medesima contabilità speciale al fine di operare in modo coordinato sui medesimi territori. L’emendamento, che non ha nessun tipo di impatto economico, tende a precisare la doppia natura del Commissario delegato, diversamente non sarebbe possibile, come previsto dall’attuale comma 8, che il Commissario straordinario si intesti una contabilità speciale su cui sono allocate risorse sia per le finalità del DL 74/2012 sia per le finalità del DL 74/2014 senza citare quest’ultimo. Senza portare entrambe le norme (DL 74/2012 e DL 74/2014) nel nuovo regime giuridico introdotto dall’art. 112 commi 5, 6, 7, 8 e 9, sarebbe da riscrivere il comma 8 perché non potrebbe essere attuato e si creerebbe, alla scadenza dello stato di emergenza, un vuoto normativo rispetto alle norme non richiamate esplicitamente del DL 74/2014.

PROPOSTE EMENDATIVE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

73. Art. 30 Misure in materia di accisa sui carburanti

Articolo 30, comma 1



Alla lettera e), nuovo comma 6, dopo le parole “sono destinate” sono inserite le seguenti “, al netto della quota di spettanza delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano,”.

Relazione

L'emendamento è volto a rendere coerente il contenuto del nuovo comma 6 dell'articolo 3 del d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, con quanto previsto all'articolo 75-bis, comma 3-bis dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, mediante l'introduzione di una formulazione di salvaguardia delle entrate spettanti alle province autonome.

74. Art. 63 Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

All'articolo 63, comma 4, le parole “a carico delle Regioni e province autonome” sono sostituite dalle seguenti “a carico delle Regioni”.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34.

75. Art.68 Farmacia di servizi

All'articolo 68, comma 4, le parole “e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34.

76. Art.69 Indennità del personale del servizio sanitario nazionale

All'articolo 69, comma 5, le parole “e le province autonome di Trento e di Bolzano” e le parole “e provincia autonoma” sono soppresse.

Conseguentemente,
sopprimere le corrispondenti righe dell'allegato III.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34. Conseguentemente alle stesse non sono applicabili i limiti di spesa previsti dalla normativa statale, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia

77. Art.70 Assunzione di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale

All'articolo 70, comma 1, le parole “e provincia autonoma” sono soppresse.

Relazione

Le Province autonome non accedono ai finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, come previsto dalla legge n. 724 del 1994, art. 34. Conseguentemente alle stesse non sono applicabili i limiti di spesa previsti dalla normativa statale, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia.

78. Art. 73 Ripartizione del Fondo farmaci innovativi

Il comma 2 dell'articolo 73 è soppresso.

Relazione

Il comma va soppresso in quanto il riferimento all'articolo 104 dello Statuto è errato. Tale articolo consente infatti la modifica, mediante accordo tra lo Stato e le Province autonome, dell'ordinamento finanziario delle stesse, come disciplinato dal Titolo VI dello Statuto speciale di cui al D.P.R. 670/1972.

79. Art. 82 Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Il comma 3 dell'articolo 82 è soppresso.

Relazione

Il comma 3 va soppresso in quanto il riferimento all'articolo 104 dello Statuto è errato. Tale articolo consente infatti la modifica, mediante accordo tra lo Stato e le Province autonome, dell'ordinamento finanziario delle stesse, come disciplinato dal Titolo VI dello Statuto speciale di cui al D.P.R. 670/1972

80. Articolo 134 bis Clausola di salvaguardia

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente: "Art. 134- bis (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

Relazione

Si propone la rituale clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA REGIONE UMBRIA

81. Proposta di emendamento

1. Dopo il comma 992 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è inserito il seguente:

"992 bis. I comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, hanno sostenuto

maggiori costi per l'ultimazione degli interventi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possono richiedere alla Regione, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali, che tali maggiori costi, per lavori e spese tecniche direttamente connesse agli stessi, siano ammessi a contributo aggiuntivo. Tale contributo aggiuntivo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.

Relazione

Questa proposta di emendamento si pone come “**eccezione**” alla norma di carattere generale posta dal comma 992 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018, prevedendo che i piccolissimi comuni fino a 1500 abitanti che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del d.l. 6/1998, hanno sostenuto maggiori costi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possano richiedere, che tali costi siano ammessi a contributo aggiuntivo. La finalità della norma è far sì che i piccolissimi comuni che rientrano in questa fattispecie, e che magari per carenze organizzative o finanziarie hanno grosse difficoltà a recuperare i maggiori costi conseguenti al contenzioso giudiziario che li ha visti parte in causa, (*contenziosi legati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, spesso resi necessari dall'urgenza di procedere in sostituzione di soggetti inadempienti e ormai definiti con sentenza passata in giudicato*), non debbano subire un danno economico difficilmente sostenibile per le casse comunali.

Il riconoscimento di questo contributo aggiuntivo **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, in quanto tale contributo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto; fondi questi, nella piena disponibilità della Regione che con il presente emendamento intende utilizzare per chiudere definitivamente le pratiche di ricostruzione post sisma 1997 ancora in sospeso a causa di contenziosi legali e permettere quindi il rientro nelle abitazioni degli aventi diritto, il tutto previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali a cui compete l'attività di verifica e controllo.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, in base alle disposizioni di cui al d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, le risorse destinate dallo Stato alla ricostruzione post sisma 1997 sono gestite per la Regione Umbria tramite la contabilità speciale 1386 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e intestata al Presidente della Regione - Funzionario delegato della Protezione Civile, il quale, si avvale per l'esecuzione delle attività tecnico - amministrative delle competenti strutture regionali.

Con riferimento all'attuazione della presente proposta di emendamento nella realtà regionale umbra si evidenzia quanto segue:

Il comma 1 dell'art. 8 della **LR Umbria n. 30/1998** “*Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive*” istituisce un fondo speciale (**cd fondo di rotazione**) a favore dei Comuni per far fronte ai maggiori costi di progettazione e realizzazione degli interventi non coperti dal contributo per la ricostruzione **nonché alle spese connesse all'esercizio dei poteri sostitutivi**.

Questo fondo è erogato dalla Giunta regionale su istanza documentata dei comuni ed è alimentato dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto, in quanto l'art. 25 c. 1, della LR Umbria n. 30/1998 recita:

"1. Al finanziamento del fondo di cui all'art. 8, si provvede mediante l'accantonamento del tre per cento dei fondi destinati agli interventi dell'art. 3 del decreto legge n. 6/98 sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2."

La sostituzione da parte dei Comuni è possibile, infatti, per i soli interventi da realizzare nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'art. 3 del d.l. 6/1998.

Presupposto per l'attivazione degli interventi sostitutivi è il mancato adempimento, nei termini stabiliti, di alcuni obblighi che le disposizioni normative pongono in capo ai soggetti beneficiari del contributo, quali la costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio, la presentazione al Comune della documentazione progettuale o dell'eventuale integrazione della stessa, l'inizio dei lavori e il loro completamento.

L'esercizio dei poteri sostitutivi può avvenire solo se il Comune accerta la sussistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento. Qualora non venga accertato dal Comune tale l'interesse, è consentito ai proprietari di manifestare il proprio intendimento a realizzare l'intervento, attraverso una dichiarazione da inoltrare al Comune entro un termine stabilito. Tale facoltà è riconosciuta ai soli proprietari delle unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale o ad attività produttiva e nel solo caso in cui l'intervento di ripristino sia finalizzato a consentire il rientro dei nuclei familiari ivi residenti o la ripresa delle attività produttive.

Le somme erogate dalla Regione a valere sul suddetto fondo speciale, devono essere restituite dal Comune dopo l'attuazione dell'intervento sostitutivo come previsto al comma 3 dell'art. 8 della LR n. 30/98, che provvede al loro recupero, anche rateizzato, nei confronti dei proprietari sostituiti ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 8.

I Comuni (**Avigliano Umbro, Deruta, Cerreto di Spoleto, Foligno e Sellano**) che hanno attinto al Fondo di che trattasi, non hanno segnalato contenziosi e sono stati invitati dalla Regione alla restituzione, per un importo complessivo di circa € 1,7 mln €, rendendo inapplicabile l'art. 1, comma 992 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Anche il **Comune di Valtopina** nell'esercizio dei poteri sostitutivi ha attinto al suddetto Fondo (al fine di portare a conclusione l'intervento di ricostruzione del PIR di Giove, il Comune di Valtopina, infatti, preso atto della inattività del Consorzio e della situazione di stallo dei lavori di ricostruzione ed accertata la sussistenza dell'interesse pubblico alla ricostruzione, con DGC n. 39 del 02/05/2006 ha attivato i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 8 della LR n. 30/98 per le UMI n. 1 e 2.).

Nello specifico:

in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della LR n. 30/98 e della DGR n. 268/2007, nel corso degli anni la Regione Umbria **ha messo a disposizione del Comune di Valtopina risorse finanziarie pari ad euro 2.838.907,50**, oltre al contributo sisma 97 **rideterminato a conclusione dei lavori di euro 3.194.056,12**, per consentire la conclusione dei lavori di ricostruzione e la riconsegna degli immobili a rispettivi proprietari:

Situazione contributo sisma 97 (Fondi Statali) – in euro

UMI	Edifici	Contributo concesso dal Comune	Contributo concesso a fine lavori dal Comune	Erogato dal Comune	Erogato dalla Regione
UMI 1/A	70001	1.064.171,55	1.063.092,44	1.063.092,44	
UMI 1/B	70004	150.696,96	150.696,96	150.696,96	
UMI 1/C	70005*	68.651,61	68.651,61	68.651,61	
UMI 2	70002	1.851.561,06	1.850.187,53	1.850.187,53	
UMI 6	70003	61.427,58	61.427,58	61.427,58	
Totali		3.196.508,76	3.194.056,12	3.194.056,12	3.194.056,12

Situazione risorse in euro erogate dalla Regione a valere sul fondo speciale di rotazione

Fasi della sostituzione	Descrizione	Importo autorizzato dalla Regione	DD regione	Erogato dalla Regione
1° fase	Attivazione dell'intervento sostitutivo – 2006	1.283.056,63	n. 1375 del 17/02/2009	100%
		10.993,39	n. 3041 del 11/05/2015	
		64.125,39	n. 8604 del 23/08/2018	100%
Totale 1° fase		1.358.175,41		
2° fase	Esecuzione di indagini geognostiche e diagnostiche da realizzare in esito alle verifiche eseguite dal Servizio Controllo costruzioni e protezione civile della Provincia di Perugia su incarico dell'Autorità giudiziaria, finalizzate alla redazione di un nuovo progetto di adeguamento delle difformità rilevate e di completamento dell'intervento – 2013-2014	92.111,85	n. 2770 del 03/05/2013 n. 5228 del 16/07/2013 n. 2028 del 14/03/2014 n. 6227 del 31/07/2014	100%
3° fase	Completamento dell'intervento di ricostruzione sulla base del nuovo progetto – 2015-2020	1.208.245,06	n. 3041 del 11/05/2015	100%
		112.410,25	n. 4643 del 12/05/2017	
		44.611,14	n. 7795 del 24/07/2018	100%
		9.217,45	n. 4942 del 15/06/2020	100%
Totale 3° fase		1.374.483,90		
Spese di collaudo		14.136,34	n.9018 del 02/12/2015	100%
Totale autorizzato sul fondo speciale		2.838.907,50		2.838.907,50

Il Comune di Valtopina è l'unico comune che ha segnalato l'esistenza di un contenzioso giudiziario (causa civile N. R.G. 3390/2012 presso il Tribunale di Perugia, promossa dal Comune di Valtopina contro progettista ed impresa esecutrice dei lavori relativi alla prima fase dell'intervento sostitutivo)

Il Comune, a seguito della **sentenza del Tribunale di Perugia – II Sezione Civile n. 48 del 11/01/2022**, è stato condannato al pagamento di circa 1 milione di euro e nel giugno 2023 al fine di evitare il dissesto finanziario, ha approvato le proposte di accordo di transazione con i soggetti creditori in esito alla suddetta sentenza, **pertanto il contenzioso è chiuso definitivamente con sentenza passata in giudicato.**

A seguito della richiamata sentenza del Tribunale di Perugia e del successivo accordo transattivo concluso, il Comune di Valtopina ha rideterminato le somme, che ogni proprietario degli immobili oggetto di intervento è chiamato a restituire al Comune quale quota di accollo di propria competenza eccedente il contributo, **che il Comune ha anticipato attingendo al fondo di rotazione e che il Comune deve restituire alla Regione a reintegro del fondo medesimo.**

A fronte pertanto **dell'importo totale di euro 2.838.907,50 (erogato al comune di Valtopina a valere sul fondo speciale di rotazione) oggetto di restituzione alla Regione a reintegro del fondo**

di rotazione utilizzato, ad oggi il Comune ha già posto a carico dei proprietari la somma totale di euro 1.619.107,96 di cui già recuperata per circa euro 400.000,00.

Risulta alla Regione che diversi proprietari degli immobili abbiano formalmente contestato le richieste per complessivi € 1.619.107,96 in quanto tale importo, sommato agli accolti già sostenuti, comporterebbe per il privato un esborso economico che supera il valore di mercato dell'immobile.

Per quanto sopra esposto, in caso di accoglimento dell'emendamento, il massimo valore economico a cui dovrebbe far fronte la Regione ammonterebbe a:

- € 1.219.799,54 = 2.838.907,50-1.619.107,96 nel caso della restituzione delle somme che il Comune ha già richiesto ai privati.

La presente proposta di emendamento ha **un'ulteriore finalità**, che è quella di favorire la conclusione del processo di ricostruzione post-sisma degli edifici privati danneggiati dal terremoto del 1997 che ha colpito l'Umbria, a distanza di ben 28 anni dall'evento calamitoso.

Tale norma infatti andrebbe ad aggiungersi a **completamento** delle ultime norme approvate dalla regione Umbria con la Legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 "*Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.*"

Questa legge introduce modalità e tempistiche più snelle per consentire alle amministrazioni municipali e regionali di definire le pratiche amministrative ancora aperte, concludendo così il lungo e complesso processo di ricostruzione post-sisma degli edifici privati danneggiati dal terremoto del 1997 che ha colpito l'Umbria.

La LR 8/2024 si pone infatti, l'obiettivo di accelerare le ultime fasi della ricostruzione, andando a integrare e migliorare le procedure previste dalla precedente disciplina regionale in materia. Le disposizioni approvate, infatti, hanno introdotto modifiche nelle procedure e nei termini previsti dalle norme regionali vigenti al fine di agevolare e accelerare la chiusura delle pratiche ancora non concluse, relative ad interventi comunque già previsti nel Programma finanziario degli interventi di ricostruzione post sisma 1997.

In questo modo, la Regione Umbria mira a fornire agli enti locali gli strumenti necessari per chiudere definitivamente gli ultimi interventi finanziati e le relative pratiche amministrative, ponendo così fine a un percorso di ricostruzione post-sisma durato oltre un ventennio.

Neutralità finanziaria della proposta di emendamento:

In ordine agli aspetti di carattere finanziario si ritiene utile ribadire che **l'emendamento proposto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tale contributo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto**, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali a cui compete l'attività di verifica e controllo, restano pertanto invariate le risorse finanziarie impegnate in Contabilità Speciale a copertura del fabbisogno totale derivante dalle concessioni contributive rilasciate dai Comuni.

Roma, 27 novembre 2025.



Official stamp of the Italian Republic (Repubblica Italiana) and a handwritten signature.

27-11-2025



SELEZIONE PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**


AS 1689

Sommario

NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE	7
1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno	7
121.7* Manca (PD)	7
121.8 Lotito (FI)	7
121.9 Damante (M5S)	7
121.10 Magni (Misto)	7
121.11 Magni (Misto)	7
2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali	8
122.0.160 Lotito (FI) – comma 1	8
122.0.161 Pirro (M5S)	8
122.0.162 Paita (IV)	8
122.0.163 Magni (Misto)	8
122.0.164 Manca (PD)	8
122.0.165 Manca (PD)	8
122.0.166 Russo (Fdi)	8
122.0.167 Magni (Misto)	8
3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti	9
122.0.177 Damante (M5S)	9
122.0.178* Magni (Misto)	9
122.0.179* Manca (PD)	9
122.0.180 Magni (Misto)	9
122.0.181* Paita (IV)	9
122.0.11 Lotito (FI)	9
122.0.12 De Poli (NM)	9
122.0.20* Tosato (Lega)	9
4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi	9
122.0.44 Tosato (Lega)	9
122.0.100 Giorgis (PD)	9
122.0.101 Magni (Misto)	9
122.0.102 Lotito (FI)	9
122.0.103 Russo (Fdi)	9



122.0.104 Lotito (FI).....	9
122.0.6 Damante (M5S)	9
122.0.7 De Poli (NM).....	9
5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC.....	10
120.43 De Priamo (Fdi).....	10
120.44 Lorenzin (PD)	10
120.45 Lotito (FI)	10
120.46 Pirro (M5S).....	10
120.47 Magni (Misto).....	10
120.48* Manca (PD)	10
6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale	12
120.0.30 Giorgis (PD)	12
120.0.31 Pirovano (Lega).....	12
120.0.32 Damante (M5S).....	12
120.0.33 Paita (IV).....	12
120.0.34 Magni (Misto).....	12
7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido	
127.0.1 Giorgis (PD).....	13
127.0.2 Paita (IV).....	13
127.0.3 Pirro (M5S).....	13
127.0.4 Gelmetti (Fdi).....	13
127.0.5 Pirovano (Lega)	13
120.0.14 Magni (Misto)	13
8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province.....	15
122.0.143 Paita (IV).....	15
122.0.144 Manca (PD).....	15
122.0.145 Pirro (M5S)	15
122.0.146 Magni (Misto).....	15
9. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119) 119.1 Manca (PD).....	16
119.2 Lotito (FI).....	16
119.3 Cataldi (M5S).....	16
119.4 Manca (PD).....	16
119.5 Matera (Fdi).....	16
119.6 Magni (Misto).....	16
10. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122).....	17



122.1 Damante (M5S)	17
122.2 Magni (Misto).....	17
122.3 Manca (PD).....	17
13. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni 120.31	
Manca (PD)	18
120.32 Lotito (FI).....	18
120.32 Pirro (M5S)	18
120.34 Magni (Misto).....	18
120.35* Tosato (Lega)	18
14. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui.....	19
120.58 Pirro (M5S)	19
122.0.155 Manca (PD).....	19
15. Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria	19
122.0.141 Pirro (M5S)	19
122.0.142 Nicita (PD).....	19
16. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali	20
118.0.3 Manca (PD).....	20
118.0.4 Pirro (M5S).....	20
17. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.....	22
98.0.7 Manca (PD)*	22
98.0.61 Damante (M5S).....	22



NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE

1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno

121.7* Manca (PD)

121.8 Lotito (FI)

121.9 Damante (M5S)

121.10 Magni (Misto)

121.11 Magni (Misto)

Art. 121

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

All'articolo 121, al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025" e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

Motivazione

La modifica proposta abolisce l'inaspettato dispositivo introdotto con l'articolo 121, in base al quale una quota pari al 30% dell'incremento del gettito dell'imposta di soggiorno ascrivibile al mantenimento per il 2026 dell'incremento della tariffa massima applicabile di +2 euro sia devoluto allo Stato per l'incremento delle risorse destinate agli oneri per minori affidati con sentenza dell'Autorità giudiziaria e per assistenza agli studenti con disabilità.

Si tratta di una previsione incongrua sotto il profilo tecnico, in quanto l'incremento della tariffa massima (nella generalità dei casi da 5 a 7 euro), che i Comuni hanno richiesto nelle more di una più generale revisione dell'imposta di soggiorno, permette di graduare il prelievo in ragione di strutture ricettive molto differenziate per prezzi e qualità dei servizi offerti. Tuttavia, l'incremento dei massimi non determina di per sé un corrispondente incremento di gettito, rendendo così necessarie complesse autocertificazioni degli effettivi andamenti.

Inoltre, appare lesivo di principi di autonomia e responsabilità fiscale un meccanismo che permette allo Stato di limitare un gettito locale con destinazione di impiego collegata all'adeguamento di servizi e funzioni comunali investite dai flussi turistici – anche a compensazione dei disagi che pure si registrano nei confronti dei residenti – con spese per i servizi ai minori e alla disabilità, di carattere formalmente o sostanzialmente obbligatorio. Per tali necessità è necessario un intervento statale ben più significativo di quanto finora attivato e certamente di molto superiore all'introito che la disposizione in esame permetterebbe di acquisire.



2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali

122.0.160 Lotito (FI) – comma 1

122.0.161 Pirro (M5S)

122.0.162 Paita (IV)

122.0.163 Magni (Misto)

122.0.164 Manca (PD)

122.0.165 Manca (PD)

122.0.166 Russo (FdI)

122.0.167 Magni (Misto)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”.

Motivazione

Gli enti locali assicurano nel loro complesso un contributo positivo all'andamento della finanza pubblica, sia in termini di saldi che in termini di andamenti delle spese e delle entrate in rapporto con il PIL, nonché sotto il profilo della riduzione delle aree di disavanzo.

La norma proposta tende a uniformare, a decorrere dal 2026, le modalità di attuazione del contributo alla finanza pubblica 2024-28, di cui alla legge di bilancio 2024, alle modalità poi introdotte con la legge di bilancio 2025 (per il periodo 2025-29, fondate su accantonamenti obbligatori utilizzabili, per gli enti in disavanzo, a rafforzamento del ripiano e, per gli altri enti, al finanziamento di investimenti in esercizi successivi.

Questi utilizzi verrebbero generalizzati con l'accoglimento della modifica proposta, con effetti positivi su ambedue i versanti: l'impulso al ripiano dei disavanzi e l'impulso alla provvista di risorse per gli investimenti in un quadro che desta preoccupazione circa le prospettive di investimento locale post PNRR.



3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti

122.0.177 Damante (M5S)

122.0.178* Magni (Misto)

122.0.179* Manca (PD)

122.0.180 Magni (Misto)

122.0.181* Paita (IV)

122.0.11 Lotito (FI)

122.0.12 De Poli (NM)

122.0.20* Tosato (Lega)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti)

Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.207, è abrogato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all'articolo 132.

Motivazione

*Il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 207/2024, ha di fatto azzerato i contributi per i Comuni fino a 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al dl n. 34/2019 – art. 30, comma 14-bis. **Tali contributi erano, tra l'altro, stabilizzati.** Se ne richiede il ripristino al fine di prevedere le risorse necessarie per circa 2.000 piccoli Comuni in modo che possano continuare a garantire la realizzazione di programmi già avviati.*

4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi

122.0.44 Tosato (Lega)

122.0.100 Giorgis (PD)

122.0.101 Magni (Misto)

122.0.102 Lotito (FI)

122.0.103 Russo (FdI)

122.0.104 Lotito (FI)

122.0.6 Damante (M5S)

122.0.7 De Poli (NM)



Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis
(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abolite:

b) le parole "e) per l'estinzione anticipata di prestiti." sono sostituite dalle seguenti:

"La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti."

Motivazione

La norma proposta inserisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Ferme restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica, relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a del co.2 dell'art. 187 TUEL) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), le successive priorità sono poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell'ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi. Si tratta delle tre aree attualmente indicate in ordine decrescente di priorità dalla norma vigente: impieghi per investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per estinzione anticipata di prestiti.

L'indicazione con pari livello di priorità di queste opzioni ripristina una maggiore capacità di controllo e programmazione dell'impiego delle risorse proprie dell'ente locale, tra le quali – anche per indicazioni ripetute della Corte costituzionale – figurano a pieno titolo anche gli avanzi cd "liberi" che emergono con il rendiconto.

5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC

120.43 De Priamo (FdI)

120.44 Lorenzin (PD)

120.45 Lotito (FI)

120.46 Pirro (M5S)

120.47 Magni (Misto)

120.48* Manca (PD)

Art. 120
(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120 è aggiunto in fine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera

"d-terdecies. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c) e il corrispondente versamento perequativo è



fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini del periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027 la cui copertura è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 132.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 120 dopo le parole "ai minori" sono inserite le parole " , per la perequazione delle risorse comunali"

Motivazione


La norma proposta consente di regolare le esigenze perequative di Roma Capitale in modo tale da garantire, da un lato il finanziamento del fabbisogno standard ordinario e, dall'altro lato, di non appesantire e irrigidire il meccanismo di perequazione orizzontale alla base del Fondo di solidarietà comunale (FSC), in ragione delle peculiarità di Roma Capitale.

La proposta prevede la progressiva stabilizzazione del flusso perequativo di Roma Capitale con parziale anticipazione dell'effetto perequativo positivo che Roma prevede di ottenere a regime nel 2030, che a legislazione vigente ammonta a circa 104 milioni di euro per un importo crescente da 28 milioni di euro nel 2026 a 50 mln. di euro annui a decorrere dal 2028. Si genera altresì un vantaggio netto per l'intero comparto comunale di 54.202.289 a regime, a fronte di una riduzione dei flussi perequativi orizzontali e delle conseguenti esigenze di correzione previste dall'articolo co. 449 della legge n. 232/2016. Il provvedimento non modifica gli stanziamenti complessivo del FSC e comporta limitati oneri per il Bilancio dello Stato, pari a 15 mln. per il 2026 e a 5 mln. per il 2027.

Roma ha finora partecipato alla ripartizione del FSC che dal 2015, in linea con l'applicazione dei principi del federalismo fiscale, perequa la capacità fiscale sulla base dei fabbisogni standard. Come è noto, però, il Comune di Roma costituisce una realtà peculiare, sia dal punto di vista dimensionale (con una popolazione più che doppia rispetto alla seconda maggiore città italiana e una superficie di molte volte superiore a quella di ciascuna altra grande città), sia dal punto di vista delle funzioni svolte in quanto capitale d'Italia.

Nei mesi scorsi, inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale che prevede la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, con l'inserimento di Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica con attribuzione a di funzioni legislative di tipo concorrente e residuale su diverse ed importanti materie (trasporto pubblico locale, polizia locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attività culturali, turismo, artigianato, servizi sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa). La legge disciplinerà inoltre l'ordinamento del nuovo ente cui saranno riconosciute condizioni peculiari di autonomia, anche finanziaria.

L'uscita di Roma dalla componente perequativa orizzontale risponde quindi ad un processo di revisione in corso e consente di ridurre le esigenze di "correzione" degli effetti perequativi negativi del comparto, in quanto si riducono i flussi perequativi orizzontali, dai quali ordinariamente Roma attingerebbe in misura molto rilevante.



6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale

120.0.30 Giorgis (PD)

120.0.31 Pirovano (Lega)

120.0.32 Damante (M5S)

120.0.33 Paita (IV)

120.0.34 Magni (Misto)

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di



sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

Emerge oggi l'esigenza di potenziare questi strumenti con l'istituzione di un Fondo nazionale specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale della Polizia locale, da ripartire tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido

127.0.1 Giorgis (PD)

127.0.2 Paita (IV)

127.0.3 Pirro (M5S)

127.0.4 Gelmetti (FdI)

127.0.5 Pirovano (Lega)

120.0.14 Magni (Misto)

Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

“1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

- a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.
- b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali “anticipatari” nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;
- c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;
- d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett.



b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

- e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

Motivazione

L'introduzione di un fondo dedicato alla realizzazione di nuovi posti per la frequenza negli asili nido da parte di almeno il 33% dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi (legge n. 234/2021, art. 1, commi 172-173 e legge n. 213/2013, art. 1, co. 496) sta determinando una rilevante crescita dell'offerta del servizio di asilo nido, in particolare nei territori meno dotati (Sud-Isole e aree interne). Sebbene persistano alcune criticità localizzate in poche aree meno dotate, gli obiettivi di ampliamento del servizio, inclusi anche nel quadro del PNRR, possono essere considerati in via di effettivo raggiungimento.

Tali obiettivi però sono stati determinati sulla base di dati di riferimento risalenti al 2018 e non tenendo compiutamente in considerazione delle dinamiche demografiche e di talune condizioni di accesso al servizio o a servizi naturalmente collegati. Le principali evidenze dell'esigenza di rivedere la determinazione degli obiettivi territoriali sono emerse con le rendicontazioni annuali degli obiettivi di servizio (disponibili per il triennio 2022-24) e con la prima tornata di cronoprogrammi dovuti ai commissariamenti di enti che non hanno raggiunto in tutto o in parte gli sfidanti obiettivi assegnati nel primo biennio di applicazione del dispositivo incentivante (2022-23).

Nello stesso periodo, una parte considerevole dei posti realizzabili con gli investimenti PNRR è stata attivata presso comuni che, pur avendo già raggiunto il livello del 33% di copertura, hanno ritenuto di dover assecondare la maggior domanda di servizio nei rispettivi territori. Questa quota valutabile in circa 30mila posti deve ora essere assistita, almeno in parte, da contributi di parte corrente, mentre sempre sulla base delle rendicontazioni, si osserva che una parte degli obiettivi di servizio assegnati non risulta raggiungibile per carenza di domanda (elemento rafforzato dal calo demografico intervenuto dal 2018), o per condizioni strutturali avverse, quali la presenza di un rilevante numero di bambini che accedono in anticipo alla scuola materna (fenomeno tipico di alcuni grandi centri del Sud), o per la ridottissima dimensione dei potenziali utenti che caratterizza i Comuni di minor entità demografica (fenomeno tipico delle aree interne).

La norma proposta punta a considerare in modo sistematico questi fattori di articolazione locale dell'obiettivo di copertura del 33%, valorizzando tutte le iniziative già in corso e permettendo una valutazione di redistribuzione delle risorse utile a promuovere il loro utilizzo efficiente nelle aree più in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, o più caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni, nonché a favore di enti con maggior domanda assegnatari di risorse PNRR per la costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire ad asili nido.

8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province

122.0.143 Paita (IV)

122.0.144 Manca (PD)

122.0.145 Pirro (M5S)

122.0.146 Magni (Misto)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)

1. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Motivazione

La proposta normativa fornisce chiarimenti in merito alla modalità di contabilizzazione delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge n. 178 del 2020, e del concorso alla finanza pubblica riferito alle province e alle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il triennio 2025-2027.

In particolare, secondo quanto previsto l'articolo 1, comma 783, della citata legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 561, lettera a), della menzionata legge n. 234 del 2021, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla CTFS.

I successivi commi 784 e 785 prevedono, rispettivamente, che:

- *per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla CTFS, è attribuito un contributo progressivamente crescente da 80 milioni di euro per l'anno 2022, fino a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;*
- *che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 418, della*



predetta legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014, sono ripartiti, su proposta della stessa CTFS, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione delle citate disposizioni è stato adottato da ultimo il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025 recante riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica degli enti in questione per il triennio 2025-2027.

La proposta normativa chiarisce che ciascun ente accerta in entrata gli importi di valore positivo attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, impegnando in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

9. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119)

119.1 Manca (PD)

119.2 Lotito (FI)

119.3 Cataldi (M5S)

119.4 Manca (PD)

119.5 Matera (Fdi)

119.6 Magni (Misto)

Art. 119


(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*quater*, ultimo periodo, le parole "dieci anni" sono sostituite con "venti anni";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, sono tenuti ad esporre nel risultato di amministrazione un apposito fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a decorrere dall'esercizio 2026 possono ripianare, entro il termine massimo di dieci anni, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti per tale titolo e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2026, in sede di rendiconto, gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo



n. 267 del 2000, riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del precedente comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Le medesime regole di contabilizzazione si applicano agli enti locali di cui al comma 1-bis per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”;

- c) al comma 2, al testo del comma 898-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L'eventuale restituzione per rinuncia al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritto tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, non comporta il rispetto dei limiti previsti dai commi 897 e 898.”.

Motivazione

La norma proposta mira, in primo luogo, a consentire un più lungo periodo di assorbimento graduale dei disavanzi derivanti dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità. Il dispositivo di cui all'attuale contenuto dell'art. 119, co. 1, riconosce l'esistenza di forti problematiche sorte negli ultimi anni con, l'obbligo di iscrizione del FAL a carico degli enti locali in dissesto finanziario, ma si limita ad un periodo decennale di ripiano. Tale arco temporale, pur migliorativo, non permette un ordinato processo di risanamento nei frequenti casi in cui la dimensione del FAL pesa in modo particolarmente incisivo sulle complessive necessità di ripiano. Un allungamento del periodo di ripiano può risultare risolutivo e concorre alla necessità di assicurare all'ente in risanamento la capacità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali, rappresentando così un equilibrato contemperamento di interessi meritevoli di tutela.

*In secondo luogo, l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter (da cui consegue la modifica di cui alla **lett.c**) è necessario per regolare in coerenza con le anticipazioni di liquidità anche la disciplina delle erogazioni da fondo di rotazione nei confronti degli enti locali in dissesto, le cui caratteristiche tecnico-contabili sono del tutto analoghe alle anticipazioni di liquidità.*

10. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122)

122.1 Damante (M5S)

122.2 Magni (Misto)

122.3 Manca (PD)

Art. 122

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

All'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) della modifica all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole “Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni” sono sostituite dalle parole “Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni” e le parole “7.000 abitanti” sono sostituite dalle parole “20.000 abitanti”;



- b) all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la sostenibilità del risanamento finanziario degli enti beneficiari, l'anticipazione di cui ai commi precedenti è restituita in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni, da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni, oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni."

Motivazione

Le modifiche indicate nella proposta di emendamento si rendono necessarie, in primo luogo, per assicurare un sostegno più generale e strutturalmente efficace ai casi di dissesto che non hanno prospettive di autonoma risoluzione in base alla disciplina vigente. A questo fine:

- *si elevano le soglie di accesso alla concessione di un'anticipazione straordinaria di liquidità, che attualmente limitano il beneficio ai Comuni fino a 7mila abitanti, portando il limite a 20mila abitanti, unitamente al raddoppio dello stanziamento, da 25 a 50 mln. di euro;*
- *si propone una graduazione del periodo di rateazione, tra 10 e 20 anni, del rimborso a seconda della dimensione dell'anticipazione erogata in valori pro capite.*

13. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni

120.31 Manca (PD)

120.32 Lotito (FI)

120.32 Pirro (M5S)

120.34 Magni (Misto)

120.35* Tosato (Lega)

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4 bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Motivazione

L'emendamento è necessario per procedere ad armonizzare e semplificare il quadro dei vincoli finanziari alla spesa di personale. In particolare, occorre procedere ad abrogare le vecchie disposizioni risalenti alla legge finanziaria per il 2007, che sono ormai superate dalle nuove regole che parametrano la spesa del personale in base al criterio della sostenibilità finanziaria (art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del DL n. 34/2019) e vanno in contrasto con una pluralità di nuove previsioni volute dal legislatore per attuare politiche controllate di armonizzazione retributiva (art. 14, comma 1-bis, del DL n. 25/2025), o di rafforzamento degli organici (piani straordinari di assunzioni di personale finanziati con risorse statali) o di rafforzamento dei servizi (attraverso l'etero-finanziamento di prestazioni lavorative del personale comunale).



14. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoiazione mutui

120.58 Pirro (M5S)

122.0.155 Manca (PD)

1. All'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023, 2024 e 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028».

Motivazione

La proposta di modifica è finalizzata a facilitare, anche per il 2026, le procedure di adesione a rinegoiazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2026 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

Infine, con il comma 2, viene esteso al 2028 il periodo nel quale le economie derivanti da rinegoiazione di mutui o di riacquisto di titoli obbligazionari possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

15. Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria

122.0.141 Pirro (M5S)

122.0.142 Nicita (PD)


Dopo l'articolo 122 inserire il seguente:

Art. 122 bis – Modifiche ai limiti assunzionali nell'ambito di criticità finanziarie

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono abolite le parole "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al mantenimento dei servizi generali, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, possono rideterminare la dotazione organica, in deroga ai rapporti medi dipendenti-popolazione stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, escludendo dal calcolo delle eccedenze il personale il cui onere è finanziato in misura superiore al 50% del costo di ogni dipendente a valere su trasferimenti a carico dello Stato o della regione o provincia autonoma di appartenenza.

3. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di



richieste di autorizzazione per assunzioni, anche a tempo indeterminato, da parte di enti in condizioni di crisi finanziaria riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale richiedente.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di assicurare le condizioni per la tenuta organizzativa degli enti locali in difficoltà finanziaria o con dotazioni di personale alterate da politiche di stabilizzazione di lavoratori precari intervenute nel tempo sulla base di finanziamenti statali o regionali.

*Con il **comma 1** si intende eliminare una ingiusta sperequazione tra gli enti locali che hanno stabilizzato il personale fino al 2020 e quegli enti che hanno stabilizzato dal 2021 in poi, in ambedue i casi potendo contare su persistenti quote di finanziamento specifico accordate dallo Stato o dalla Regione. Solo le spese di questi ultimi risultano sterilizzate per la corrispondente quota di entrata, ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli di sostenibilità ex dl 34/2019 e DM 17 marzo 2020.*

Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33 del dl n. 34/2019, verrebbero sottratte dalla complessiva spesa del personale dei Comuni le spese di personale coperte dallo specifico contributo e si liberebbero preziosissimi spazi assunzionali, soprattutto nelle regioni con maggior ricorrenza del fenomeno delle stabilizzazioni, che sono anche quelle dove i Comuni hanno minori margini di assunzione e a maggior diffusione delle criticità finanziarie.

*Il **comma 2** permette di scomputare dalla dimensione effettiva del personale degli enti in crisi finanziaria, ai fini del calcolo delle eccedenze, la quota di personale il cui costo è sostenuto per oltre il 50% da trasferimenti specifici provenienti dallo Stato o dalla Regione, così da evitare prescrizioni di riduzione impossibili da sostenere anche sotto il profilo sociale.*

*Il **comma 3** muove dalla constatazione che nei casi di crisi finanziaria è frequente il riscontro della carenza di personale qualificato ed in numero sufficiente per l'espletamento di funzioni fondamentali e di ruoli cd. "infungibili", per i quali non possono operare sostituzioni con personale non specializzato. L'assenza di tali unità di personale diventa così una concausa del protrarsi della condizione di crisi finanziaria e di incapacità ad assicurare i preordinati percorsi di risanamento.*

La norma proposta permette alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), preposta alle autorizzazioni di assunzioni e alla supervisione delle piante organiche degli enti locali in crisi finanziaria conclamata, di derogare agli ordinari criteri di compatibilità economico-finanziaria nella concessione delle autorizzazioni in questione, quando le richieste degli enti riguardino funzioni non eludibili, per le quali è indispensabile l'ingaggio di personale con specifica qualificazione.

16. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

118.0.3 Manca (PD)

118.0.4 Pirro (M5S)

Dopo l'art. 118, inserire il seguente:

Art. 118-bis - Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di



previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere problemi interpretativi residui (dopo la messa a punto operata con l'inserimento del comma 1091-bis e relativa alla nozione di "maggiori entrate"), che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo. Ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con gli incentivi, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle maggiori entrate riscosse su IMU e Tari), l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente.



Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Si dispone, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi disposti e/o già erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Infine, si prevede che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all'attività di difesa dell'ente mediante la tenuta del fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata mediante convenzione ex art. 30, comma 4, d.lgs. 267/2000.

17. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi

98.0.7 Manca (PD)*

98.0.61 Damante (M5S)

Aggiungere il seguente articolo:

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

L'articolo 30 - ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma



6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Motivazione

L'art. 30 ter del DL 34/2019 disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi site nei Comuni con meno di 20mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato, le cui risorse sono state parzialmente decurtate con Legge di bilancio 2024, art. 1, c. 509 (ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027).


Come emerso in sede di definizione dei Decreti di riparto del fondo, l'art. 30 ter attualmente vigente risulta di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei Comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura



amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani.

L'emendamento prevede dunque una riscrittura e sostanziale semplificazione procedurale del citato art. 30 ter, mantenendone inalterate le finalità e gli importi del fondo ivi previsto, come rideterminato dalla legge di bilancio 2024.



27-11-2025



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**


AS 1689

N.B. Le proposte fondamentali sono indicate con *

Sommario

NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE	7
1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno *	7
2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali *	7
3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti*	8
4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi*	8
5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC*	9
6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale *	10
7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido *	11
8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province*	13
9. Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali *	14
10. Estensione modifiche alla disciplina delle anticipazioni di liquidità (integrazione art. 115) *	15
11. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119) *	16
12. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122) *	17
13. Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con oltre 30mila abitanti*	18
14. Salvaguardia delle risorse destinate agli enti locali*	19
15. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni*	19
16. Interventi per la corretta determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi sociali *	20
ULTERIORI NORME FINANZIARIE	20
17. Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF (integrazione art. 117)	20
18. Modifiche alla disciplina dei dividendi (integrazione art. 18)	21
19. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui	21
20. Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore	21
21. Stabilizzazione della determinazione dell'appartenenza dei Comuni alla rispettiva classe demografica	22
22. Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile	23
23. Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria	24

24.	Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto (Comuni capoluogo di CM).....	25
25.	Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato	25
26.	Applicabilità definizione agevolata ruoli AdE-R ai tributi degli enti territoriali (integrazione art. 23).....	26
27.	Revisione disciplina rateizzazioni dei carichi minori da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione	26
28.	Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali.....	27
29.	Canone Unico Patrimoniale- Cavi e condutture.....	29
30.	Proroga termini delle delibere TARI.....	30
30.	Efficacia delle delibere TARI relative al 2025	30
31.	Tari su superfici produttive di rifiuti speciali.....	31
32.	Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari.....	31
33.	Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni degli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada	32
34.	Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA	32
35.	Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti.....	33
36.	Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti	33
PERSONALE.....		34
37.	Perequazione del trattamento economico del personale dei Comuni	34
38.	Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie	34
39.	Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali	35
40.	Giochi olimpici invernali Milano-Cortina.....	36
41.	Deroghe ai tetti di spesa per le assunzioni eterofinanziate	37
42.	Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana.....	38
43.	Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto.....	40
44.	Personale delle fondazioni lirico sinfoniche	40
45.	Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso	40
46.	Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni.....	41
47.	Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali	42
48.	Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni	42
ULTERIORI NORME		44
49.	Interventi a favore delle gestioni associate.....	44



50.	Previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata per l'adozione del piano di riparto del nuovo Fondo Nazionale per il Federalismo Museale.....	45
51.	Aumento della dotazione finanziaria per la promozione e il sostegno della lettura nonché del Fondo a favore delle biblioteche e delle modalità di funzionamento.....	45
52.	Libri di testo - Fondo per libri di testo scuole primarie	46
53.	Mensa scolastica- Incremento fondo mense biologiche.....	47
54.	Mensa personale insegnanti statali- Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale	47
55.	Attrazione nel nucleo ai fini ISEE dei figli maggiorenni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione di adulti incapienti che vivono soli	48
56.	Estensione utilizzo Quota Servizi Fondo Povertà e soppressione della base regionale per la rendicontazione del 75% delle risorse assegnate nei due anni precedenti a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.....	49
57.	Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi	50
58.	Disposizioni in materia di I.P.T/I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità.....	52
59.	Coinvolgimento degli enti territoriali per l'assegnazione del fondo nazionale di riduzione del rischio	53
60.	Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevole	53
61.	Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili.....	54
62.	Assegnazione risparmi ai Comuni dell'addizionale comunale diritti di imbarco aeroportuali	55
63.	Compartecipazione Comuni al Canone Demaniale marittimo.....	56
64.	Estensione esonero contributivo ai Comuni con certificazione di genere.....	57
65.	Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale-PANSM: coinvolgimento della Conferenza Unificata	58
66.	Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea.....	58



NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE

1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno *

Art. 121

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

All'articolo 121, al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025" e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

Motivazione

La modifica proposta abolisce l'inaspettato dispositivo introdotto con l'articolo 121, in base al quale una quota pari al 30% dell'incremento del gettito dell'imposta di soggiorno ascrivibile al mantenimento per il 2026 dell'incremento della tariffa massima applicabile di +2 euro sia devoluto allo Stato per l'incremento delle risorse destinate agli oneri per minori affidati con sentenza dell'Autorità giudiziaria e per assistenza agli studenti con disabilità.

Si tratta di una previsione incongrua sotto il profilo tecnico, in quanto l'incremento della tariffa massima (nella generalità dei casi da 5 a 7 euro), che i Comuni hanno richiesto nelle more di una più generale revisione dell'imposta di soggiorno, permette di graduare il prelievo in ragione di strutture ricettive molto differenziate per prezzi e qualità dei servizi offerti. Tuttavia, l'incremento dei massimi non determina di per sé un corrispondente incremento di gettito, rendendo così necessarie complesse autocertificazioni degli effettivi andamenti.

Inoltre, appare lesivo di principi di autonomia e responsabilità fiscale un meccanismo che permette allo Stato di limitare un gettito locale con destinazione di impiego collegata all'adeguamento di servizi e funzioni comunali investite dai flussi turistici – anche a compensazione dei disagi che pure si registrano nei confronti dei residenti – con spese per i servizi ai minori e alla disabilità, di carattere formalmente o sostanzialmente obbligatorio. Per tali necessità è necessario un intervento statale ben più significativo di quanto finora attivato e certamente di molto superiore all'introito che la disposizione in esame permetterebbe di acquisire.

2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali *

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207."



Motivazione

Gli enti locali assicurano nel loro complesso un contributo positivo all'andamento della finanza pubblica, sia in termini di saldi che in termini di andamenti delle spese e delle entrate in rapporto con il PIL, nonché sotto il profilo della riduzione delle aree di disavanzo.

La norma proposta tende a uniformare, a decorrere dal 2026, le modalità di attuazione del contributo alla finanza pubblica 2024-28, di cui alla legge di bilancio 2024, alle modalità poi introdotte con la legge di bilancio 2025 (per il periodo 2025-29, fondate su accantonamenti obbligatori utilizzabili, per gli enti in disavanzo, a rafforzamento del ripiano e, per gli altri enti, al finanziamento di investimenti in esercizi successivi).

Questi utilizzi verrebbero generalizzati con l'accoglimento della modifica proposta, con effetti positivi su ambedue i versanti: l'impulso al ripiano dei disavanzi e l'impulso alla provvista di risorse per gli investimenti in un quadro che desta preoccupazione circa le prospettive di investimento locale post PNRR.

3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis (Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti)

Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.207, è abrogato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all'articolo 132.

Motivazione

*Il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 207/2024, ha di fatto azzerato i contributi per i Comuni fino a 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al dl n. 34/2019 – art. 30, comma 14-bis. **Tali contributi erano, tra l'altro, stabilizzati.** Se ne richiede il ripristino al fine di prevedere le risorse necessarie per circa 2.000 piccoli Comuni in modo che possano continuare a garantire la realizzazione di programmi già avviati.*

4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis (Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abolite;

b) le parole "e) per l'estinzione anticipata di prestiti." sono sostituite dalle seguenti:

"La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti."

Motivazione

La norma proposta inserisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Ferme restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica, relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a del co.2 dell'art. 187 TUEL) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), le successive priorità sono poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell'ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi. Si tratta delle tre aree attualmente indicate in ordine decrescente di priorità dalla norma vigente: impieghi per investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per estinzione anticipata di prestiti.

L'indicazione con pari livello di priorità di queste opzioni ripristina una maggiore capacità di controllo e programmazione dell'impiego delle risorse proprie dell'ente locale, tra le quali – anche per indicazioni ripetute della Corte costituzionale – figurano a pieno titolo anche gli avanzi cd “liberi” che emergono con il rendiconto.

5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC*

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120 è aggiunto in fine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera

“d-terdecies. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c) e il corrispondente versamento perequativo è fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini del periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027 la cui copertura è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 132.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 120 dopo le parole “ai minori” sono inserite le parole “, per la perequazione delle risorse comunali”

Motivazione

La norma proposta consente di regolare le esigenze perequative di Roma Capitale in modo tale da garantire, da un lato il finanziamento del fabbisogno standard ordinario e, dall'altro lato, di non appesantire e irrigidire il meccanismo di perequazione orizzontale alla base del Fondo di solidarietà comunale (FSC), in ragione delle peculiarità di Roma Capitale.

La proposta prevede la progressiva stabilizzazione del flusso perequativo di Roma Capitale con parziale anticipazione dell'effetto perequativo positivo che Roma prevede di ottenere a regime nel 2030, che a legislazione vigente ammonta a circa 104 milioni di euro per un importo crescente da 28 milioni di euro nel 2026 a 50 mln. di euro annui a decorrere dal



2028. Si genera altresì un vantaggio netto per l'intero comparto comunale di 54.202.289 a regime, a fronte di una riduzione dei flussi perequativi orizzontali e delle conseguenti esigenze di correzione previste dall'articolo co. 449 della legge n. 232/2016. Il provvedimento non modifica gli stanziamenti complessivo del FSC e comporta limitati oneri per il Bilancio dello Stato, pari a 15 mln. per il 2026 e a 5 mln. per il 2027.

Roma ha finora partecipato alla ripartizione del FSC che dal 2015, in linea con l'applicazione dei principi del federalismo fiscale, perequa la capacità fiscale sulla base dei fabbisogni standard. Come è noto, però, il Comune di Roma costituisce una realtà peculiare, sia dal punto di vista dimensionale (con una popolazione più che doppia rispetto alla seconda maggiore città italiana e una superficie di molte volte superiore a quella di ciascuna altra grande città), sia dal punto di vista delle funzioni svolte in quanto capitale d'Italia.

Nei mesi scorsi, inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale che prevede la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, con l'inserimento di Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica con attribuzione a di funzioni legislative di tipo concorrente e residuale su diverse ed importanti materie (trasporto pubblico locale, polizia locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attività culturali, turismo, artigianato, servizi sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa). La legge disciplinerà inoltre l'ordinamento del nuovo ente cui saranno riconosciute condizioni peculiari di autonomia, anche finanziaria.

L'uscita di Roma dalla componente perequativa orizzontale risponde quindi ad un processo di revisione in corso e consente di ridurre le esigenze di "correzione" degli effetti perequativi negativi del comparto, in quanto si riducono i flussi perequativi orizzontali, dai quali ordinariamente Roma attingerebbe in misura molto rilevante.

6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale *

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

Emerge oggi l'esigenza di potenziare questi strumenti con l'istituzione di un Fondo nazionale specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale della Polizia locale, da ripartire tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.


7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido *

Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

“1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono



rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

- a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.
- b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;
- c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;
- d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;
- e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.


2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

Motivazione

L'introduzione di un fondo dedicato alla realizzazione di nuovi posti per la frequenza negli asili nido da parte di almeno il 33% dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi (legge n. 234/2021, art. 1, commi 172-173 e legge n. 213/2013, art. 1, co. 496) sta determinando una rilevante crescita dell'offerta del servizio di asilo nido, in particolare nei territori meno dotati (Sud-Isole e aree interne). Sebbene persistano alcune criticità localizzate in poche aree meno dotate, gli obiettivi di ampliamento del servizio, inclusi anche nel quadro del PNRR, possono essere considerati in via di effettivo raggiungimento.

Tali obiettivi però sono stati determinati sulla base di dati di riferimento risalenti al 2018 e non tenendo compiutamente in considerazione delle dinamiche demografiche e di talune condizioni di accesso al servizio o a servizi naturalmente collegati. Le principali evidenze



dell'esigenza di rivedere la determinazione degli obiettivi territoriali sono emerse con le rendicontazioni annuali degli obiettivi di servizio (disponibili per il triennio 2022-24) e con la prima tornata di cronoprogrammi dovuti ai commissariamenti di enti che non hanno raggiunto in tutto o in parte gli sfidanti obiettivi assegnati nel primo biennio di applicazione del dispositivo incentivante (2022-23).

Nello stesso periodo, una parte considerevole dei posti realizzabili con gli investimenti PNRR è stata attivata presso comuni che, pur avendo già raggiunto il livello del 33% di copertura, hanno ritenuto di dover assecondare la maggior domanda di servizio nei rispettivi territori. Questa quota valutabile in circa 30mila posti deve ora essere assistita, almeno in parte, da contributi di parte corrente, mentre sempre sulla base delle rendicontazioni, si osserva che una parte degli obiettivi di servizio assegnati non risulta raggiungibile per carenza di domanda (elemento rafforzato dal calo demografico intervenuto dal 2018), o per condizioni strutturali avverse, quali la presenza di un rilevante numero di bambini che accedono in anticipo alla scuola materna (fenomeno tipico di alcuni grandi centri del Sud), o per la ridottissima dimensione dei potenziali utenti che caratterizza i Comuni di minor entità demografica (fenomeno tipico delle aree interne).

La norma proposta punta a considerare in modo sistematico questi fattori di articolazione locale dell'obiettivo di copertura del 33%, valorizzando tutte le iniziative già in corso e permettendo una valutazione di redistribuzione delle risorse utile a promuovere il loro utilizzo efficiente nelle aree più in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, o più caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni, nonché a favore di enti con maggior domanda assegnatari di risorse PNRR per la costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire ad asili nido.

8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)


1. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Motivazione

La proposta normativa fornisce chiarimenti in merito alla modalità di contabilizzazione delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge n. 178 del 2020, e del concorso alla finanza pubblica riferito alle province e alle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il triennio 2025-2027.

In particolare, secondo quanto previsto l'articolo 1, comma 783, della citata legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 561, lettera a), della menzionata legge n. 234



del 2021, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla CTFS.

I successivi commi 784 e 785 prevedono, rispettivamente, che:

- per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla CTFS, è attribuito un contributo progressivamente crescente da 80 milioni di euro per l'anno 2022, fino a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;
- che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 418, della predetta legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014, sono ripartiti, su proposta della stessa CTFS, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione delle citate disposizioni è stato adottato da ultimo il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025 recante riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica degli enti in questione per il triennio 2025-2027.

La proposta normativa chiarisce che ciascun ente accerta in entrata gli importi di valore positivo attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, impegnando in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

9. Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali *

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a. quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinqies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b. trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.



Motivazione

Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.

Si consente inoltre l'erogazione dei finanziamenti destinati agli investimenti.

Si ritiene che, rimanendo nell'ambito del possibile blocco sanzionatorio un'ingente quota di trasferimenti erogati dal Ministero dell'interno (quote del FSC di natura ristorativa e perequativa, altri trasferimenti ristorativi estranei al FSC), la facilitazione proposta non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta ai questionari. Al contrario viene così maggiormente responsabilizzato l'ente nella puntuale attuazione delle azioni destinate al raggiungimento degli obiettivi di servizio in aree di forte rilevanza sociale e nell'attuazione degli investimenti. Infine, si deve sottolineare che il rispetto delle scadenze contabili e di invio dei questionari sui fabbisogni standard è fortemente migliorato nel tempo.

10. Estensione modifiche alla disciplina delle anticipazioni di liquidità (integrazione art. 115) *

Art. 115

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

All'articolo 115 è aggiunto in fine il seguente comma:

7-bis. I Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, come risultanti con riferimento al medesimo rendiconto sulla base delle informazioni raccolte nella BDAP al 31 gennaio 2026, possono accedere alle disposizioni di cui al comma 2 e seguenti. Le modalità di applicazione della disposizione di cui al primo periodo sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza stato Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, con particolare riguardo agli obblighi e limiti concernenti l'utilizzo del risultato di amministrazione, di cui al comma 5, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dall'articolo 119, comma 2.

Motivazione

Sulla base dei dati attualmente disponibili in BDAP sono circa 50 i Comuni in disavanzo che registrano obblighi particolarmente onerosi di accantonamento al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) per un ammontare complessivo di circa 3 miliardi di euro, di cui i due terzi concentrati in alcuni enti di maggiore dimensione.

La norma proposta consente a tali enti l'accesso al dispositivo di assunzione degli oneri da restituzione delle anticipazioni da parte dello Stato, con persistente obbligo di riversamento del relativo importo annuale al bilancio dello Stato e cancellazione dell'accantonamento obbligatorio a legislazione vigente.

Sono demandate ad un decreto del Mef le modalità attuative dell'intervento, al fine di adattare, in particolare, le prescrizioni di cui al comma 5 alle peculiarità dei Comuni.



11. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119) *

Art. 119

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, ultimo periodo, le parole “dieci anni” sono sostituite con “venti anni”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:


“1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, sono tenuti ad esporre nel risultato di amministrazione un apposito fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a decorrere dall'esercizio 2026 possono ripianare, entro il termine massimo di dieci anni, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti per tale titolo e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2026, in sede di rendiconto, gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del precedente comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Le medesime regole di contabilizzazione si applicano agli enti locali di cui al comma 1-bis per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”;

c) al comma 2, al testo del comma 898-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L'eventuale restituzione per rinuncia al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritto tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, non comporta il rispetto dei limiti previsti dai commi 897 e 898.”.

Motivazione

La norma proposta mira, in primo luogo, a consentire un più lungo periodo di assorbimento graduale dei disavanzi derivanti dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità. Il



dispositivo di cui all'attuale contenuto dell'art. 119, co. 1, riconosce l'esistenza di forti problematiche sorte negli ultimi anni con, l'obbligo di iscrizione del FAL a carico degli enti locali in dissesto finanziario, ma si limita ad un periodo decennale di ripiano. Tale arco temporale, pur migliorativo, non permette un ordinato processo di risanamento nei frequenti casi in cui la dimensione del FAL pesa in modo particolarmente incisivo sulle complessive necessità di ripiano. Un allungamento del periodo di ripiano può risultare risolutivo e concorre alla necessità di assicurare all'ente in risanamento la capacità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali, rappresentando così un equilibrato contemperamento di interessi meritevoli di tutela.

*In secondo luogo, l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter (da cui consegue la modifica di cui alla **lett.c)**) è necessario per regolare in coerenza con le anticipazioni di liquidità anche la disciplina delle erogazioni da fondo di rotazione nei confronti degli enti locali in dissesto, le cui caratteristiche tecnico-contabili sono del tutto analoghe alle anticipazioni di liquidità.*

12. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122) *

Art. 122

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

All'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) della modifica all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni" sono sostituite dalle parole "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni" e le parole "7.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "20.000 abitanti";
- b) all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la sostenibilità del risanamento finanziario degli enti beneficiari, l'anticipazione di cui ai commi precedenti è restituita in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni, da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni, oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni.".

Motivazione

Le modifiche indicate nella proposta di emendamento si rendono necessarie, in primo luogo, per assicurare un sostegno più generale e strutturalmente efficace ai casi di dissesto che non hanno prospettive di autonoma risoluzione in base alla disciplina vigente. A questo fine:

- si elevano le soglie di accesso alla concessione di un'anticipazione straordinaria di liquidità, che attualmente limitano il beneficio ai Comuni fino a 7mila abitanti, portando il limite a 20mila abitanti, unitamente al raddoppio dello stanziamento, da 25 a 50 mln. di euro;
- si propone una graduazione del periodo di rateazione, tra 10 e 20 anni, del rimborso a seconda della dimensione dell'anticipazione erogata in valori pro capite.



13. Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con oltre 30mila abitanti*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con popolazione maggiore di 30mila abitanti)

1. Al fine di ampliare l'efficacia delle disposizioni riguardanti gli accordi tra i comuni capoluogo di provincia e il governo, di cui all'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 91, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito agli accordi di cui al citato articolo 43, commi da 2 a 7 e i sindaci dei comuni non capoluogo, in ogni caso con popolazione superiore a 30 mila abitanti al 31 dicembre 2024, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 400 euro, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto relativo all'esercizio 2024, o, in mancanza, all'esercizio 2023, definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 31 dicembre 2025, ridotto degli eventuali contributi ricevuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 a titolo di ripiano del disavanzo o di incremento della massa attiva, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.

2. Ai fini della verifica delle misure di cui al comma 1, i comuni interessati presentano entro il 31 maggio 2026 le proprie proposte, la cui valutazione è svolta entro il 31 ottobre 2026 secondo le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 43 del decreto legge n. 50 del 2022. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del più volte citato articolo 43 del dl n. 50 del 2022.

3. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono prorogati di centoventi giorni decorrere dalla firma dell'accordo per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.

Motivazione

La proposta permette di estendere ai Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, nonché ai Comuni capoluogo di provincia che non avevano aderito al dispositivo di cui all'art. 43 del dl 50/2022, di poter definire un accordo per il risanamento sulla base di regole analoghe a quelle già adottate con la norma citata per un primo contingente di 7 capoluoghi di provincia. L'esperienza degli accordi per il risanamento finanziario si sta dimostrando un



buon metodo per rafforzare le capacità di superamento dei disavanzi eccessivi e costituisce pertanto una strada da ampliare e valorizzare.

L'accesso alla nuova edizione della misura viene riservato agli enti che registrino un disavanzo superiore a 400 euro pro capite. Sulla base dei dati relativi all'attuale comunicazione dei rendiconti 2023 e 2024, gli enti che potenzialmente possono accedere a questa misura sono 23 di cui 5 capoluoghi.

14. Salvaguardia delle risorse destinate agli enti locali*

Art. 119

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 119, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

“Le Regioni e Province autonome procedono ai trasferimenti correnti di risorse vincolate a favore degli enti locali confluite nel risultato di amministrazione, applicando con esclusivo riferimento a tali risorse la deroga di cui al periodo precedente, nonché in superamento dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 115.”.

Motivazione

La modifica proposta mira a salvaguardare l'utilizzo di risorse che, in ragione di disposizioni normative vigenti, in un primo momento vengono assegnate ai bilanci regionali per essere successivamente trasferite agli enti locali ricadenti sul proprio territorio di appartenenza.

La proposta emendativa si configura, quindi, come una necessaria clausola di salvaguardia, affinché eventuali assenze di margine finanziario nei bilanci regionali non si traducano in una mancata assegnazione di risorse destinate agli enti locali.

Tale necessità risulta ancor più avvertita in questa particolare fase della finanza territoriale, durante la quale è in atto un costante aumento delle risorse trasferite agli enti locali anche per il tramite delle Regioni, innanzitutto con riferimento a specifici programmi di spesa in ambito socio-assistenziale e nel campo dell'istruzione.

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

15. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni*

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4 bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Motivazione



MC

L'emendamento è necessario per procedere ad armonizzare e semplificare il quadro dei vincoli finanziari alla spesa di personale. In particolare, occorre procedere ad abrogare le vecchie disposizioni risalenti alla legge finanziaria per il 2007, che sono ormai superate dalle nuove regole che parametrano la spesa del personale in base al criterio della sostenibilità finanziaria (art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del DL n. 34/2019) e vanno in contrasto con una pluralità di nuove previsioni volute dal legislatore per attuare politiche controllate di armonizzazione retributiva (art. 14, comma 1-bis, del DL n. 25/2025), o di rafforzamento dei degli organici (piani straordinari di assunzioni di personale finanziati con risorse statali) o di rafforzamento dei servizi (attraverso l'etero-finanziamento di prestazioni lavorative del personale comunale).

16. Interventi per la corretta determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi sociali *

Gli articoli dal 123 al 128 sono abrogati

Motivazione

L'attuale formulazione degli articoli dal 123 al 128 non permette di considerare condiviso il percorso di attivazione dei LEP, né contiene alcun elemento tecnico per asseverarli. Si tratta di una materia molto delicata che richiede una visione generale pertanto se ne richiede lo stralcio.

ULTERIORI NORME FINANZIARIE

17. Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF (integrazione art. 117)

Art. 117

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

All'articolo 117 è aggiunto in fine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 751 le parole «e 2027» sono sostituite dalle parole «, 2027 e 2028», le parole «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle parole «Per gli anni d'imposta 2025 e 2026» e le parole «15 aprile 2025» sono sostituite dalle parole «15 aprile 2025 e 2026»
- b) al comma 752, le parole «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

Motivazione

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, e in linea con quanto stabilito per l'addizionale regionale, con la proposta di integrazione dell'articolo 117 del DDL si estende anche ai Comuni la facoltà di continuare a determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito Irpef in vigore al 2023. Questa disposizione, opportunamente già prevista per l'addizionale IRPEF regionale, permette di evitare incrementi di prelievo e difficoltà nella determinazione delle aliquote che sono, come è noto, condizionate dalla determinazione degli scaglioni di reddito stabiliti a livello nazionale.

Inoltre, con l'ultima modifica indicata alla lettera a) si propone di estendere anche al 2026 il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote, al 15 aprile.

18. Modifiche alla disciplina dei dividendi (integrazione art. 18)

Art. 18
(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

All'articolo 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'incremento di aliquota di cui ai commi precedenti non si applica alle azioni possedute dalle società ed enti il cui capitale è interamente detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, città metropolitane, province e regioni.”

Motivazione

La presente proposta di modifica intende rimuovere l'effetto asistemático che si verrebbe a creare con riferimento alle società ed enti il cui capitale è interamente detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province e regioni che detengono partecipazioni al capitale in società inferiori al 10 per cento.

La finalità della presente proposta di modifica normativa è quindi quella di escludere dal perimetro applicativo dell'articolo 18 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 le società ed enti il cui capitale è interamente detenuto dagli enti territoriali.

19. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui

1. All'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole “negli anni 2023, 2024 e 2025”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”.

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028».

Motivazione

La proposta di modifica è finalizzata a facilitare, anche per il 2026, le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2026 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

Infine, con il comma 2, viene esteso al 2028 il periodo nel quale le economie derivanti da rinegoziazione di mutui o di riacquisto di titoli obbligazionari possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

20. Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore

*All'articolo *** inserire il seguente comma:*

****.bis Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:*



“Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

Motivazione

La norma proposta, oggetto di ampia discussione e condivisione nelle sedute della Commissione Arconet nel corso del 2024, permette di conservare nel Fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali le somme già accertate per l’effettuazione di investimenti fino a 140 mila euro, evitando il rischio di confluenza nell’avanzo vincolato ed il conseguente rallentamento delle procedure di utilizzo. A presidio della correttezza di tale mantenimento, si prevedono due condizioni da rispettare: l’effettivo completo accertamento dell’importo complessivo dell’opera da realizzare e l’avvenuto affidamento della progettazione esecutiva. La norma è di particolare importanza sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti contabili, per gli enti di piccola e media dimensione.

21. Stabilizzazione della determinazione dell’appartenenza dei Comuni alla rispettiva classe demografica

Al comma 236-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la parola “soli” e, dopo le parole “procedimenti elettorali e referendari,», inserire le parole «nonché per la determinazione e la stabilizzazione della classe demografica di appartenenza dei comuni, ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari, organizzative, di status degli amministratori e finanziarie connesse, per la durata dell’intero mandato amministrativo,».

Motivazione

La norma proposta permette di stabilizzare il riferimento alla classe demografica di ciascun Comune alla popolazione dato rilevata all’inizio di ciascun mandato elettorale, al fine di evitare che i frequenti casi di variazioni minime della popolazione comportino la variazione di assegnazioni annuali di risorse e nei limiti di spesa.

Le materie investite dai cambiamenti di classe sono molto diversificate e di grande impatto: accesso a bandi e finanziamenti che prevedono soglie per popolazione (PNRR, fondi montani, bandi regionali); vincoli contabili e parametri di bilancio (artt. 162 ss. TUEL); obblighi di gestione associata e limiti assunzionali; indennità e status degli amministratori (art. 82 TUEL; DM 119/2000); parametri organizzativi (posizioni organizzative, dirigenze, servizi di polizia locale, revisori).

La norma oggetto della variazione proposta (art.1, comma 236-bis, legge n. 205/2017) stabilisce: “Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti



elettorali e referendari, la popolazione dei comuni è determinata in base al dato ufficiale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, riferito all'ultimo censimento generale della popolazione".

La disposizione voleva assicurare certezza giuridica al dato demografico ai fini elettorali, fondando ogni riferimento sulla popolazione legale, definita con un DPR. Una precedente pronuncia della Corte dei conti – Sezione Autonomie (Del. n. 7/2010/QMIG), a seguito delle modifiche intervenute nella normativa sui censimenti, aveva però introdotto un'interpretazione "dinamica", in base alla quale per molte materie (organizzative, contabili, finanziarie e di status degli amministratori) il riferimento demografico doveva riferirsi alla popolazione ISTAT del penultimo anno precedente.

Si è così consolidata una duplice base demografica: una stabile, per durata di ogni mandato (ed oggi sino al 2029, cfr. D.P.R. 20 gennaio 2023), per gli effetti elettorali e la composizione degli organi (D.P.R.); una variabile, per tutte le altre discipline organizzative, amministrative e finanziarie (dato ISTAT annuale). Questa dualità ha progressivamente generato instabilità e disallineamento normativo.

I Comuni con popolazione prossima alle soglie di ciascuna classe demografica sono soggetti a frequenti variazioni di classe di anno in anno. Si calcola che tra il 2020 e il 2025 circa 850 Comuni abbiano subito un cambio di classe demografica, di cui 120 più di una volta nel corso del periodo. L'emendamento proposto argina questa variabilità, ancorando per ogni fine organizzativo, contabile e finanziario al dato demografico stabilito con il DPR sulla cui base sono regolate le norme elettorali e la composizione degli organi elettivi locali.

22. Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

Motivazione

Il risanamento finanziario dei piccoli Comuni che hanno attraversato la fase del dissesto finanziario è in diversi casi non raggiungibile per effetto di elementi strutturali che hanno radici sia nel contesto socio-territoriale che nelle gestioni finanziarie pregresse e risalenti nel tempo.

La norma proposta contribuisce a trattare una condizione di non risolvibilità, non superabile neanche con le misure straordinarie ulteriori pur prevista dal TUEL (art. 268, co. 2, e art. 268-bis), che riguarda in particolare l'eccessivo onere del debito finanziario pregresso.

Il contributo proposto concorre alla riduzione del disavanzo residuo, anche attraverso l'estinzione anticipata di prestiti e la liquidazione di oneri da morosità maturati nel periodo di dissesto.

23. Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria

Dopo l'articolo 122 inserire il seguente:

Art. 122 bis – Modifiche ai limiti assunzionali nell'ambito di criticità finanziarie

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono abolite le parole "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al mantenimento dei servizi generali, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, possono rideterminare la dotazione organica, in deroga ai rapporti medi dipendenti-popolazione stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, escludendo dal calcolo delle eccedenze il personale il cui onere è finanziato in misura superiore al 50% del costo di ogni dipendente a valere su trasferimenti a carico dello Stato o della regione o provincia autonoma di appartenenza.

3. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di autorizzazione per assunzioni, anche a tempo indeterminato, da parte di enti in condizioni di crisi finanziaria riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale richiedente.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di assicurare le condizioni per la tenuta organizzativa degli enti locali in difficoltà finanziaria o con dotazioni di personale alterate da politiche di stabilizzazione di lavoratori precari intervenute nel tempo sulla base di finanziamenti statali o regionali.

*Con il **comma 1** si intende eliminare una ingiusta sperequazione tra gli enti locali che hanno stabilizzato il personale fino al 2020 e quegli enti che hanno stabilizzato dal 2021 in poi, in ambedue i casi potendo contare su persistenti quote di finanziamento specifico accordate dallo Stato o dalla Regione. Solo le spese di questi ultimi risultano sterilizzate per la corrispondente quota di entrata, ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli di sostenibilità ex dl 34/2019 e DM 17 marzo 2020.*

Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33 del dl n. 34/2019, verrebbero sottratte dalla complessiva spesa del personale dei Comuni le spese di personale coperte dallo specifico contributo e si liberebbero preziosissimi spazi assunzionali, soprattutto nelle regioni con maggior ricorrenza del fenomeno delle stabilizzazioni, che sono anche quelle dove i Comuni hanno minori margini di assunzione e a maggior diffusione delle criticità finanziarie.



*Il **comma 2** permette di scomputare dalla dimensione effettiva del personale degli enti in crisi finanziaria, ai fini del calcolo delle eccedenze, la quota di personale il cui costo è sostenuto per oltre il 50% da trasferimenti specifici provenienti dallo Stato o dalla Regione, così da evitare prescrizioni di riduzione impossibili da sostenere anche sotto il profilo sociale.*

*Il **comma 3** muove dalla constatazione che nei casi di crisi finanziaria è frequente il riscontro della carenza di personale qualificato ed in numero sufficiente per l'espletamento di funzioni fondamentali e di ruoli cd. "infungibili", per i quali non possono operare sostituzioni con personale non specializzato. L'assenza di tali unità di personale diventa così una concausa del protrarsi della condizione di crisi finanziaria e di incapacità ad assicurare i preordinati percorsi di risanamento.*

La norma proposta permette alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), preposta alle autorizzazioni di assunzioni e alla supervisione delle piante organiche degli enti locali in crisi finanziaria conclamata, di derogare agli ordinari criteri di compatibilità economico-finanziaria nella concessione delle autorizzazioni in questione, quando le richieste degli enti riguardino funzioni non eludibili, per le quali è indispensabile l'ingaggio di personale con specifica qualificazione.

24. Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto (Comuni capoluogo di CM)

All'articolo 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "a causa dell'insufficienza della massa attiva" sono abolite.

Motivazione

La norma proposta punta a facilitare le attività di ricognizione e liquidazione dei debiti pregressi delle città capoluogo di città metropolitana impegnate a consolidare il percorso di risanamento a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione da parte della Commissione straordinaria di liquidazione.

In particolare, viene abolito il riferimento alla "insufficienza della massa attiva" quale condizione per attivare proposte di definizione transattiva di debiti provenienti dal dissesto, ai sensi del comma 575 della legge di bilancio 2022 (l. 234/2021).

Si tratta di una precisazione di natura formale, in quanto la Commissione straordinaria di liquidazione potrebbe aver concluso la propria gestione in presenza di una massa attiva apparentemente sufficiente ma difficilmente riscuotibile e resterebbe l'esigenza di soddisfo di debiti provenienti dal dissesto attraverso una ridefinizione transattiva.

25. Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato

Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."

Motivazione

La norma proposta è volta a contenere la misura del tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario, al fine di evitare l'applicazione delle misure di carattere obiettivamente sanzionatorio di cui alla legge 231/2002, così da contemperare le ragioni del creditore con quelle connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ente che fuoriesce da una condizione di grave crisi finanziaria.



26. Applicabilità definizione agevolata ruoli AdE-R ai tributi degli enti territoriali (integrazione art. 23)

Art. 23
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

All'articolo 23 è aggiunto in fine il seguente comma:

20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

Motivazione

La norma proposta estende ai crediti affidati dagli enti territoriali la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo introdotta dall'articolo 23 per carichi di enti statali e previdenziali. Si deve infatti osservare che la facoltà di adottare la disposizione in questione non è compresa nelle disposizioni di cui all'articolo 24 (Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali) che si limita ad estendere (co. 3) la possibilità di adottare schemi di agevolazione simili a quelli adottati dallo Stato ai tributi di diretta competenza gestionale. Le definizioni agevolate dei carichi locali gestiti

27. Revisione disciplina rateizzazioni dei carichi minori da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente articolo:

Art. 23-bis. (Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)

1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni. 2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente."

Motivazione

La disciplina delle rateazioni dei crediti fiscali, come stabilita per l'ordinario dall'art. 13 del d.lgs. 110/2024, attuativo della Delega fiscale, stabilisce la possibilità di una dilazione più lunga per crediti di importo pari o inferiore a 120.000 euro, con un numero di rate

progressivamente incrementato nel prosieguo degli anni, che ora potrà raggiungere le 108 rate mensili. Tale previsione, comporta, in particolare per i crediti di minore entità – tipici degli enti locali – un eccesso di diluizione temporale dei recuperi.

La norma proposta introduce una disposizione generale per assicurare la riscossione dei carichi di minore entità unitaria, spettanti agli enti territoriali e compresi nell'importo complessivo oggetto di rateazione, in un lasso di tempo inferiore (es: entro 3 / 4 anni), ferma restando l'entità complessiva costante di ciascuna rata, oltre che – ovviamente – del totale del debito rateizzato.

Con questa norma si intende assicurare un più spedito percorso di incasso dei crediti degli enti locali di minore entità (fino a mille euro), che costituiscono la maggior parte dei crediti locali affidati all'Agenzia entrate-riscossione, evitando che l'allungamento delle scadenze di rateizzazione disperda in importi irrisori gli incassi degli enti coinvolti.

L'importo complessivo della rata determinata dall'Agenzia resta coerente con le regole ordinariamente previste, mentre si modifica la composizione delle rate da riscuotere nei primi anni di rateizzazione, permettendo un più ravvicinato recupero dei mini-crediti degli enti territoriali.

Si prevede comunque che una quota della rata non inferiore al 25% resti devoluta a tutti gli altri crediti oggetto di dilazione di pagamento, anche nel primo periodo di rateizzazione. In caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti locali di importo minore, il periodo massimo di recupero viene fissato in 4 anni.

A fronte di questo intervento, con il comma 2 viene altresì superata, con riferimento alle rateazioni di cui alla presente modifica la norma che permetteva a ciascun ente territoriale di determinare in modo autonomo propri periodi di dilazione dei pagamenti, commisurati a soglie predeterminate di importi dovuti, anche per i crediti affidati all'agente della riscossione (d.lgs. 46/1999, art. 26, co. 1-bis, confluito nel recente Testo unico, all'art. 133, co. 2, d.lgs n.33/2025).

28. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

Dopo l'art. 118, inserire il seguente:

Art. 118-bis - Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con

riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere problemi interpretativi residui (dopo la messa a punto operata con l'inserimento del comma 1091-bis e relativa alla nozione di "maggiori entrate"), che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo. Ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con gli incentivi, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle maggiori entrate riscosse su IMU e Tari), l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente.

Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Si dispone, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi disposti e/o già erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati

a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Infine, si prevede che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all'attività di difesa dell'ente mediante la tenuta del fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata mediante convenzione ex art. 30, comma 4, d.lgs. 267/2000.

29. Canone Unico Patrimoniale- Cavi e condutture

Dopo l'articolo XXX inserire il seguente:

Art. Y – Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione

All'articolo 5, comma 14- quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" aggiungere le parole "**comunque diversi dalle telecomunicazioni**";

- dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

"c) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.

Di conseguenza:

All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo, le parole "In ogni caso sono sostituite dalle seguenti parole: **"Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,"**.

Motivazione

La proposta di emendamento si rende necessaria a seguito di numerose segnalazioni da parte dei Comuni che lamentano che a causa di una disciplina normativa poco chiara, alcuni grandi gestori del servizio di telecomunicazione stanno pagando il CUP nella misura minima e forfetaria di 940 euro (800 euro rivalutati secondo indice ISTAT), anziché sulla base del numero di utenti titolari dei contratti con ciascun fornitore del servizio. Tale situazione sta determinando ingenti perdite di gettito nei Comuni.

Il canone forfetario di 800 euro è stato previsto dalla disciplina istitutiva del canone specificatamente per i soggetti concessionari dell'infrastruttura di rete, mentre le società che erogano il servizio titolari di contratti con gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa in

base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la una tariffa unitaria (1,50 euro per Comuni fino a 20.000 abitanti e 1 euro per Comuni sopra i 20.000 abitanti).

L'emendamento è necessario per chiarire che nel settore delle telecomunicazioni via cavo, il soggetto tenuto a corrispondere il CUP nella misura fissa di 800 euro annui (ora rivalutato a 940 euro) è il soggetto titolare della concessione permanente del suolo pubblico dove sono posti i cavi. I soggetti titolari del contratto di vendita con l'utente finale e tutti i soggetti che utilizzano i cavi, anche in via mediata, saranno invece tenuti al pagamento del canone annuo in base al numero delle utenze attivate dal medesimo soggetto, comunicandone il numero effettivo con un'apposita dichiarazione, senza pagamento di un canone minimo.

Quest'ultimo chiarimento, con decorrenza 2026, permette di evitare che aziende fornitrici di piccoli volumi di linee di telecomunicazione, in particolare nei Comuni con minor numero di abitanti rinuncino alla fornitura per la sproporzione con l'importo del canone.

30. Proroga termini delle delibere TARI

A decorrere dall'anno 2026, all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 luglio».

Motivazione

L'emendamento si propone di inserire un nuovo termine strutturale - a decorrere dall'anno 2026 - per l'approvazione dei PEF rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti (Tari o tariffa corrispettiva), individuato nel 31 luglio di ciascun anno. La norma su cui si incide prevede poi che, se il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene differito a una data successiva, anche il termine del 31 luglio viene automaticamente spostato alla nuova data.

La ratio dell'individuazione di questo nuovo termine è rinvenibile nelle difficoltà che i Comuni incontrano per l'elaborazione e l'approvazione del PEF con i conseguenti adempimenti relativi alle deliberazioni tariffarie e regolamentari della TARI e nella circostanza che il 31 luglio è anche il termine previsto dall'art. 193 del TUEL concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

30. Efficacia delle delibere TARI relative al 2025

Inserire il seguente comma:

x. Limitatamente al 2025, in deroga alla normativa vigente in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti tributari, sono efficaci i provvedimenti deliberati entro i termini di legge e pubblicati sul portale del Federalismo fiscale a cura del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze fino al 15 dicembre 2025.

Motivazione

La modifica si propone di considerare valide le deliberazioni relative alla disciplina della Tari pubblicate sul Portale del federalismo a cura del Dipartimento delle Finanze oltre il termine di legge del 28 ottobre, sempre a condizione che i provvedimenti siano stati approvati dai consigli comunali entro i termini previsti dalla legge (per il 2025 entro il ****).

La sanatoria si rende necessaria perché sono stati segnalati alcuni casi in cui, per mero errore materiale, non sono state effettuate in tempo utile le prescritte comunicazioni al Portale, con il rischio di illegittimità delle richieste di pagamento inviate ai contribuenti e

basate sulle tariffe deliberate. Va osservato, che nel caso della Tari, sotto il profilo fattuale, le preventive richieste di pagamento permettono comunque la perfetta conoscenza da parte di ciascun contribuente delle tariffe applicate e la pubblicazione presso il portale del federalismo – pur costituendo un utile elemento di trasparenza e pubblicità degli atti, non è condizione fondamentale di conoscenza dei medesimi da parte dei diretti interessati.

31. Tari su superfici produttive di rifiuti speciali

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente:

“649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40%.”.

Motivazione

La modifica proposta è stata oggetto di condivisione nell'ambito dei tavoli tecnici MEF-ANCI sull'attuazione dell'articolo 14 della legge delega fiscale (legge n.111 del 2023), restando poi esclusa dalla versione definitiva dello schema di decreto legislativo di attuazione. L'adozione della proposta permette di regolare in modo organico l'assoggettamento alla quota fissa (in linea di principio totale) da parte di tutte le superfici, incluse quelle dove si producono rifiuti speciali, in osservanza dei principi di diritto emersi con la giurisprudenza di legittimità, che ritiene assoggettabile alla quota fissa della TARI le superfici ove sono prodotti rifiuti speciali, in virtù del principio dell'indivisibilità dei costi che tale quota riflette. In questa chiave, l'intervento escluderebbe dall'imposizione la parte variabile dei magazzini industriali, che resterebbero comunque soggetti al pagamento di una percentuale sostenibile della sola parte fissa, insieme a tutte le altre superfici dove si producono rifiuti speciali.

32. Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari

Dopo l'art. XX Inserire il seguente

Art. XX- Estinzione anticipata prestiti obbligazionari

1. Al secondo periodo dell'articolo 35, comma 7 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724:

a) la parola “esclusivamente” è abrogata,

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.”.

Motivazione

Secondo una prescrizione risalente al 1994, l'estinzione di prestiti obbligazionari può essere finanziata dagli enti locali “esclusivamente” mediante i proventi da alienazioni patrimoniali. Si tratta di una prescrizione evidentemente incongrua anche alla luce delle disposizioni successivamente sistematizzate nel TUEL che vedono tra i possibili impieghi degli avanzi di amministrazione anche il finanziamento dell'estinzione di prestiti.



La modifica proposta adeguerebbe la normativa vigente alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e) del TUEL, al fine di equiparare i prestiti obbligazionari al resto dei prestiti in materia di estinzione anticipata del debito, garantendo così una maggiore flessibilità ed autonomia finanziaria agli enti coinvolti per una finalità importante quale la riduzione dell'indebitamento pubblico.

La modifica proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

33. Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni degli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada

All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abolito.

Motivazione

Il comma 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada detta gli obblighi di comunicazione annuale delle rendicontazioni dell'utilizzo dei proventi delle multe a carico degli enti locali. Con il penultimo periodo, inoltre, la legge dispone che la percentuale dei proventi spettanti all'ente locale è ridotta del 90 per cento se l'ente non trasmette la comunicazione o se l'utilizzo dei proventi stessi risulti difforme dalle prescrizioni.

A questa già incisiva sanzione si è aggiunta, per effetto del dl 16/2012, l'incongrua indicazione di responsabilità disciplinari ed erariali a carico dei dirigenti con obbligo di segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Tale responsabilità non appare adeguata al livello di responsabilità connesso con la corretta effettuazione delle spese, le cui decisioni competono all'organo politico e le cui difformità sono già adeguatamente presidiate dalla sanzione di radicale decurtazione della quota di proventi spettante di cui allo stesso comma 12-quater, sopra menzionata.

34. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA


All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15:

- al comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".
- Al comma 2, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

Motivazione

Con la norma proposta si prorogano i termini (attualmente fissati tra novembre e dicembre 2025) per le attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19. La proroga si rende necessaria per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività in questione, alla luce della novità dell'adempimento e delle difficoltà segnalate da numerosi operatori locali, anche con riferimento al funzionamento delle piattaforme da alimentare.

I termini oggetti di proroga si collegano alle responsabilità patrimoniali che gravano sui funzionari addetti.



35.Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti

All'articolo 129, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

10-quater. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.

Motivazione

Il comma 10 dell'articolo 129 pone in capo ai liberi professionisti che hanno reso prestazioni alla PA l'onere di trasmettere la certificazione di regolarità contributiva unitamente alla fattura. Tale previsione è coerente con l'assenza di procedure di rilascio alla PA con esito certo e coerente con i termini di pagamento delle fatture commerciali. Infatti, gli Enti che oggi effettuano i controlli presso le diverse casse previdenziali di appartenenza dei liberi professionisti, affrontano procedure prive di tempistiche definite che, in alcuni casi, non hanno una conclusione visto che il rilascio della certificazione è condizionato all'autorizzazione del professionista.

La norma proposta definisce il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità contributiva di cui al comma 10 non venga trasmessa dal professionista consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

L'emendamento, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nei casi in cui il servizio DURC on-line, registrando l'irregolarità contributiva del fornitore, non è nelle condizioni rilasciare il DURC in tempo reale, consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento la fattura. La disciplina della sospensione, infine, è estesa al DURC di congruità.

36.Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti

All'articolo 129, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.



Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40.

Motivazione

La norma proposta definisce il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità fiscale di cui al comma 10 non venga trasmessa dal professionista consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

L'emendamento, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nella generalità dei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i quali è consentita la facoltà di registrare la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

PERSONALE

37. Perequazione del trattamento economico del personale dei Comuni

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120, comma 4, dopo le parole: "del personale dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni di comuni".

Motivazione

L'emendamento è necessario per ampliare la platea dei beneficiari del fondo statale di perequazione dei trattamenti economici anche al personale delle unioni di comuni, che hanno livelli retributivi allineati con quelli del personale comunale, al fine di evitare di produrre effetti disincentivanti alle forme di gestione associata di funzioni e servizi.

38. Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis

(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle

mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva”.

Motivazione

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel dare attuazione all'art. 7 della Direttiva n. 88/2003, ha stabilito che l'espressione “ferie annuali retribuite” va letta nel senso che il lavoratore mantenga anche durante il periodo di riposo lo stesso livello retributivo ricevuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle ferie e, quindi, a rinunciare all'esercizio di un diritto, se il compenso ricevuto durante le ferie annuali dovesse essere inferiore alla retribuzione ordinaria che viene corrisposta durante i periodi di lavoro effettivo, in quanto ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione.

La giurisprudenza della CGUE si è formata in ambito di rapporti di lavoro privati, che sono governati da una contrattazione collettiva peculiare e differente rispetto a quella in vigore in Italia nel pubblico impiego; tuttavia, le sentenze della CGUE hanno “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425/2019).

Questa interpretazione, tuttavia, se applicata sic et simpliciter al pubblico impiego potrebbe portare a delle distorsioni in quanto aumenterebbe il costo del pubblico impiego, con sofferenza per gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici, in particolare di quelli di dimensioni medio piccole, come i Comuni, senza tuttavia conseguire la finalità che ha ispirato la CGUE, ovvero quella di tutelare il diritto alle ferie dei dipendenti.

Questa eventualità, vale a dire il pericolo che i dipendenti potrebbero essere indotti a rinunciare di fatto alle ferie, non può verificarsi nel settore del pubblico impiego contrattualizzato in quanto in ambito nazionale operano norme statali e pattizie che di fatto obbligano il lavoratore a fruire delle ferie maturate entro tempi certi, non danno diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, se non per casi specifici indipendenti dalla volontà del lavoratore, e pongono a carico del datore di lavoro pubblico non solo l'obbligo di sovraintendere alla corretta gestione delle ferie, ma lo responsabilizzano in caso di inosservanza delle disposizioni dettate in materia.

Visto il complesso normativo e giurisprudenziale di cui si è fatto cenno appare opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica che per il pubblico impiego consenta di dare corretta attuazione al principio espresso dall'art. 7, comma 1, della Direttiva n. 88/2003, fatto proprio dall'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, avendo cura di tutelare il diritto del dipendente pubblico a vedersi riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite, senza che ciò comporti il sacrificio dei principi di finanza pubblica.

39. Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali

Art. 58

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

All'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:



“3. All’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: “in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai limiti di cui all’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- b) dopo le parole: “sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.”, è inserito il seguente periodo: “Analogia facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni”;
- c) le parole “il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio” sono sostituite dalle seguenti “le componenti stabile e variabile del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione”

Motivazione

La norma è funzionale a rendere operativa la misura introdotta dall’art. 14 del DL n. 25/2025 in materia di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale degli enti locali, recependo le criticità segnalate dai comuni nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che ne riducono significativamente i margini di applicazione.


In particolare:

- a) *con la prima modifica si provvede ad ampliare le disposizioni finanziarie derogabili dagli enti che esercitano la facoltà di incremento dei trattamenti accessori: gli equilibri finanziari restano comunque garantiti dal limite generale della sostenibilità finanziaria (rapporto tra entrate correnti e spesa complessiva di personale, inclusi gli eventuali incrementi);*
- b) *con la seconda modifica si riscontrano le criticità in merito ai limiti di applicabilità della nuova disciplina alle Unioni di comuni evidenziate dalla Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 280/2025, che ha rilevato una lacuna legis destinata a determinare una disparità di trattamento, in particolare rispetto al personale direttamente dipendente dall’Unione;*
- c) *con la terza modifica si intende riscontrare le richieste di moltissimi comuni che evidenziano l’impossibilità di assumere l’impegno permanente di alimentare la parte stabile del fondo, e chiedono quindi flessibilità applicativa consentendo anche l’alimentazione della parte variabile e delle risorse per i trattamenti accessori delle elevate qualificazioni, con scelte non definitive che possono essere rivalutate negli esercizi finanziari successivi in base alle condizioni di bilancio.*

40. Giochi olimpici invernali Milano-Cortina

Dopo l’art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis



(Giochi olimpici invernali Milano-Cortina)

All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma dopo le parole: "Bormio, Cortina D'Ampezzo, Livigno e Valdisotto" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici";
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

Motivazione

L'organizzazione di un evento di tale straordinaria importanza ed entità con ricaduta e visibilità a livello mondiale impegnerà le Amministrazioni interessate dallo svolgimento delle gare ed eventi ufficiali a diversi livelli organizzativi. Per questo è opportuno, per un limitato periodo temporale, autorizzare alcune attività e connessi ambiti finanziari in deroga agli ordinari vincoli di spesa attualmente vigenti. Nella proposta si richiede pertanto una deroga all'ordinario limite annuo di spesa per lavoro straordinario che è stato definito nel lontano 1999 e che a tutt'oggi è in vigore restringendo moltissimo la capacità di fronteggiare, con questo istituto, eventi come quello olimpico, connotato da una elevata straordinarietà e temporaneità, se non in deroga ai predetti limiti. Le medesime considerazioni valgono per eventuali necessità di assumere temporaneamente del personale; per questo motivo appare opportuna una limitata deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, e successive modificazioni.

41. Deroghe ai tetti di spesa per le assunzioni eterofinanziate

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis

(Limitazioni alla spesa per assunzioni di personale)

All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", sono inserite le seguenti: "nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Motivazione



L'emendamento è indispensabile per armonizzare i diversi vincoli di carattere finanziario alla spesa del personale dei comuni, che determina in molte occasioni aporie che arrivano ad impedire la piena attuazione di importanti politiche nazionali. E' il caso, ad esempio, del potenziamento dei servizi educativi gestiti direttamente dai comuni, disposto con legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 496, lett. b), L. n. 213/2024). La norma stanziava apposite risorse statali destinate al rafforzamento dei servizi, finanziando direttamente l'assunzione da parte dei Comuni di unità di personale educativo. Purtroppo, essendo prevista esclusivamente la deroga di queste assunzioni, in quanto etero-finanziate, dai limiti assunzionali determinati dalla capacità assunzionale, ma non dall'ancora vigente anche se anacronistico tetto complessivo alla spesa del personale previsto dalla vecchia legge di bilancio 2006, molti comuni si trovano nell'impossibilità di utilizzare queste risorse.

L'emendamento ha quindi l'obiettivo di estendere anche ai limiti di spesa complessiva del personale la deroga di carattere generale dalle limitazioni alla capacità assunzionale per le assunzioni eterofinanziate, prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020.

42. Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 120-bis (Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. La spesa per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. La spesa per il personale di vigilanza dei comuni assunto esclusivamente per esigenze stagionali ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rileva ai fini del limite alla spesa per il personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni."

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 4, alla fine del comma 1, seconda alinea, dopo le parole "raccolta e smaltimento dei rifiuti" aggiungere le seguenti parole



“nonché per il potenziamento del personale delle polizie municipali per le attività di sicurezza urbana e stradale”

Motivazione

A fronte di una fondamentale disposizione del Codice della Strada che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, in ragione della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale a conclusione di una fase di incertezza applicativa, dovuta agli orientamenti diffusi della giurisprudenza contabile, la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle Autonomie ha precluso definitivamente la possibilità di destinare ad aumento dell'orario di lavoro ordinario i proventi del codice della strada.

In particolare, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: «La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, **non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario**».

«I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, **ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate”** e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro».

Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. **L'emendamento di cui al comma 1** ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.

L'emendamento di cui al comma 2 è necessario chiarire che le assunzioni stagionali finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada non rilevano, in quanto eterofinanziate, ai fini del rispetto dei diversi e complessi limiti alla spesa di personale.

L'emendamento di cui al comma 3 è necessario per consentire ai Comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi del servizio di polizia locale, di effettuare assunzioni stagionali a tempo determinato di agenti di polizia locale in deroga ai limiti di spesa che impedisce di superare la corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009. Restano ferme le limitazioni generali alla spesa di personale e il vincolo di sostenibilità finanziaria.

L'emendamento di cui al comma 4, ha l'obiettivo di potenziare i servizi di Polizia locale per i Comuni con grandi flussi turistici e per le città d'arte, consentendo l'utilizzo delle risorse economiche rivenienti dall'imposta di soggiorno. A fronte dell'incremento a volte esponenziale della presenza turistica rispetto al numero dei residenti appare necessario prevedere un

conseguente potenziamento dei servizi di controllo da parte delle polizie municipali sia con riferimento ai compiti di istituto, ivi compresi i controlli delle strutture ricettive, sia dei controlli stradali e di sicurezza urbana.

43. Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto)

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire ai comuni in condizione di dissesto, le cui assunzioni di personale sono soggette al controllo preventivo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, di procedere alla stabilizzazione del personale LSU anche nel caso in cui non abbiano ancora approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, limitatamente all'ipotesi in cui detta stabilizzazione sia finanziata integralmente con risorse eterofinanziate. In tale ipotesi, infatti, nessun onere finanziario viene posto in capo al bilancio dell'amministrazione interessata alla stabilizzazione.

44. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

"In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari".

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il CCNL di riferimento per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari e impiegato (figure professionali di orchestrali) nell'ambito dell'Istituzione Concertistica Orchestrale gestita direttamente dalla stessa.

45. Deroche vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso



Inserire il seguente articolo:

Art. 58 bis

(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)

“Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si ritiene necessario estendere la deroga ai vincoli assunzionali anche alle assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso). Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n.234

46.Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni

Dopo l'articolo 120, inseguire il seguente:

Art. 120-bis

Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei Comuni di minori dimensioni demografiche, i Sindaci dei Comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio Comune inquadrato nell'Area dei funzionari ed Elevate Qualificazioni e avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del TUEL.
2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del TUEL tra Comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.
3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al corso concorso di cui al comma 4-bis dell'art. 7, Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

Motivazione

La proposta di emendamento in via sperimentale e per colmare la carenza di segretari nei comuni fino a 3.000 abitanti, consente ai sindaci, qualora l'avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, di poter individuare quale segretario comunale un dipendente in servizio nel proprio Comune inquadrato nell'Area dei funzionari ed Elevate Qualificazioni e avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale. Tale nomina non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

47. Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali

Dopo l'articolo 120, inseguire il seguente:

Art. 120-bis

Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali

1. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante in almeno uno degli esercizi dal 2011 al 2013 la spesa per il trattamento economico del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite alla spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater e 562, della legge n. 296/2006.

2. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante nell'esercizio 2016 la spesa per il trattamento economico accessorio del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite finanziario previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Motivazione

Per una più stabile soluzione del problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni si ritiene che l'unica misura davvero risolutiva consista nell'escluderne il trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. Molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non solo soltanto e non sempre di reale disponibilità economica dell'ente, quanto dell'impossibilità di quest'ultimo di rispettare i vincoli di spesa del personale.

48. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Dopo l'articolo 120, inseguire il seguente:



Art. 120-bis
(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tar piccoli comuni”.

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto-legge n. 25/2025 non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite “nel medesimo esercizio finanziario”, laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

ULTERIORI NORME

49. Interventi a favore delle gestioni associate

Art. 122 bis (Interventi a favore delle gestioni associate)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2026 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008".

Motivazione

*Occorre rilanciare il tema delle gestioni associate. In attesa del riordino della normativa nella revisione del TUEL, per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le **circa 400 Unioni di Comuni**, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni ma non solo. Numerose Unioni sono costituite anche con Comuni di maggiore dimensione demografica. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014.*



50. Previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata per l'adozione del piano di riparto del nuovo Fondo Nazionale per il Federalismo Museale

Art. 109

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

All'art. 109, comma 2, dopo le parole "da adottare", aggiungere le seguenti parole "previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

Motivazione

L'emendamento intende prevedere, in un'ottica di coordinamento e collaborazione fra i vari livelli istituzionali, l'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per il riparto del nuovo Fondo per il Federalismo Museale. Il nuovo Fondo infatti riguarda i Musei non statali che sono in gran parte comunali e rientrano fra le competenze concorrenti delle Regioni.

51. Aumento della dotazione finanziaria per la promozione e il sostegno della lettura nonché del Fondo a favore delle biblioteche e delle modalità di funzionamento

Art. 109

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

All'art. 109, aggiungere infine i seguenti commi:

3. All'art. 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020", inserire le seguenti parole "e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

4. A partire dall'anno 2026, l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 22, comma 7-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 5 milioni di euro annui.

5. All'art. 22, comma 7 quater, nel primo capoverso, sostituire le parole "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari", con le seguenti parole "destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.”

6. All'art. 22, comma 7 quater, nel secondo capoverso, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 3, propone di incrementare le risorse a disposizione del Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura a 10 mln di euro l'anno. L'attuale dotazione finanziaria (4.000.000 euro annui) appare infatti del tutto insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del provvedimento, che incide su un ambito di grande importanza dal punto di vista culturale, sociale ed economico.

Gli emendamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno la finalità di incrementare in modo significativo – da 1 a 5 milioni di euro l'anno- la dotazione del Fondo per il potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, al fine adeguare le risorse disponibili agli ambiziosi obiettivi di rinnovamento organizzativo e di sviluppo di servizi forniti alla cittadinanza, consentendo l'incremento dell'efficienza gestionale del settore bibliotecario nella sua interezza e stimolando sviluppi di crescita organizzativa e di crescita culturale del territorio.

52. Libri di testo - Fondo per libri di testo scuole primarie

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 105 bis (Fondo per libri di testo scuole primarie)

1. A partire dal 2026 è stanziata la somma di 90 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77.

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a chiedere un finanziamento a copertura degli oneri sostenuti dai Comuni per il costo dei libri di testo delle scuole primarie forniti gratuitamente dai Comuni a tutti gli alunni/e, circa 2.325.994, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito. Con l'ultimo decreto del MIM relativo alla determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2025/2026, si è verificato un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, dovuto all'incremento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal MEF (1,8% per l'anno 2025) per un costo pro capite medio di circa 39,2 a bambino annuo che moltiplicato per il numero degli alunni/e porta ad una spesa complessiva di oltre 90 mln sostenuta quasi interamente con risorse proprie dai Comuni.



53. Mensa scolastica- Incremento fondo mense biologiche

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 105 bis
(Incremento fondo mense biologiche)

A decorrere dall'anno 2026 è incrementato di 5,3 milioni di euro il fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5bis dell'art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Motivazione

Il decreto-legge 50/17 convertito nella legge n. 96/17 ha istituito il fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 mln per il 2017, 10 mln per il 2018 e 2019 e 10 mln a decorrere dal 2020 finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. A decorrere dal 2020 le risorse del fondo inizialmente previste in 10 mln, sono state ridotte a 5 mln. La proposta emendativa è finalizzata a richiedere il ripristino della somma originariamente stanziata, anche in considerazione della Missione PNRR mense scolastiche che prevede come obiettivo un incremento di 1000 nuovi locali e conseguentemente un ampliamento della platea dei beneficiari del pasto.

54. Mensa personale insegnanti statali- Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 105 bis
(Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai Comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale)

- 1) A decorrere dell'anno 2026, gli oneri finanziari per il riconoscimento del diritto al pasto al personale della scuola statale avente diritto a tale beneficio sono sostenuti interamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 2) All'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica" sono sostituite dalle parole "in relazione al numero dei pasti effettivamente forniti al personale statale avente diritto".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiedere che gli oneri connessi al riconoscimento del diritto al pasto per il personale docente e ATA della scuola statale gravino esclusivamente sul Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto datore di lavoro, coerentemente con l'orientamento consolidato espresso dalle Corti dei Conti e dalla giurisprudenza più recente. Tali pronunciamenti hanno ribadito che il servizio mensa, previsto dal CCNL, come misura assistenziale e non retributiva, non rientra tra le competenze degli enti locali, i quali sono tenuti unicamente all'erogazione materiale del servizio, con diritto al rimborso integrale delle spese sostenute.

In particolare, in ultimo, la Corte di Cassazione (Sez. Lav., ordinanza 17 luglio 2025, n. 19895) ha precisato che il servizio mensa gratuito previsto dall'art. 21 del CCNL Scuola, ha natura assistenziale ed è finalizzato al benessere psico-fisico del personale impegnato nell'assistenza alla refezione e non può essere oggetto di rivendicazioni ulteriori a carico di soggetti diversi dal datore di lavoro. Ne consegue che i Comuni possono fornire un pasto proporzionato al contributo statale ricevuto, senza obblighi aggiuntivi. Contributo che attualmente corrisponde a metà dei costi sostenuti dai Comuni.

Il secondo comma dell'emendamento modifica i criteri di ripartizione del contributo statale destinato a compensare le spese sostenute dai Comuni. L'attuale parametro, basato sul numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, si è rivelato inadeguato e fonte di disuguaglianze, poiché non riflette la reale fruizione del servizio da parte del personale scolastico. Esso non distingue, ad esempio, tra classi in cui il diritto al pasto è riconosciuto a un solo docente per uno o due giorni a settimana (come spesso accade nella scuola secondaria di primo grado) e classi in cui il beneficio è attribuito a più docenti per cinque giorni (come nella scuola dell'infanzia e nella primaria a tempo pieno).

La nuova formulazione introduce un criterio oggettivo, trasparente e verificabile, fondato sul numero effettivo di pasti erogati, che consente una ripartizione più equa e aderente alla realtà dei servizi resi. Tale criterio è altresì conforme ai principi contabili applicabili ai rapporti tra amministrazioni pubbliche, secondo cui una prestazione resa da un ente locale a favore di personale appartenente a un'amministrazione statale deve essere rimborsata in misura corrispondente all'effettiva entità del servizio, e non in forma parziale e forfettaria.

55. Attrazione nel nucleo ai fini ISEE dei figli maggiorenni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione di adulti incapienti che vivono soli

Art. 38

(Misure in materia di assegno di inclusione – ADI)

All'articolo 38, aggiungere infine il seguente comma:

“All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”

Motivazione

La proposta emendativa interviene, nell'ambito della misura nazionale dell'Assegno di Inclusione, sulle modalità di identificazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE nel caso di un figlio maggiorenne non convivente con i genitori. L'emendamento è finalizzato ad escludere dal nucleo familiare ai fini ISEE il figlio maggiorenne, di età superiore ai 26 anni, non convivente con i genitori, non coniugato e senza figli.

Ciò al fine di permettere a persone fragili l'accesso all'ADI. Infatti la previsione attuale può comportare una esclusione dalla misura per superamento delle soglie ISEE (sulla base del conteggio dei redditi del nucleo familiare di origine da cui il cittadino è fuoriuscito) o una vera e propria impossibilità di presentare la domanda ADI per interruzione di rapporti con il nucleo stesso.



La proposta emendativa interviene riportando in vita la previsione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 a norma del quale "il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli".

56. Estensione utilizzo Quota Servizi Fondo Povertà e soppressione della base regionale per la rendicontazione del 75% delle risorse assegnate nei due anni precedenti a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà

Art. 38 **(Misure in materia di assegno di inclusione – ADI)**

All'articolo 38, aggiungere infine i seguenti commi:

5. *"Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte le seguenti parole: " , o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità."*
6. *All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2027" sopprimere le seguenti "su base regionale".*

Motivazione

Seppure l'estensione dell'utilizzo del Fondo povertà anche ai nuclei familiari e agli individui che, pur non essendo beneficiari ADI, si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro, rappresenti una opportunità importante, permangono ancora troppe rigidità che influenzano significativamente i livelli di utilizzo del Fondo e quindi la protezione delle persone marginali.

*Si rende pertanto indispensabile **con l'emendamento di cui al comma 5** un intervento normativo finalizzato ad una ulteriore flessibilizzazione nell'utilizzo del Fondo che riconosca e valorizzi il lavoro dei servizi sociali e permetta loro di certificare la condizione di bisogno per l'accesso a servizi finanziati dal Fondo povertà. In molti contesti, infatti, ampie fasce di popolazione in condizione di effettiva povertà o fragilità economica – in particolare cittadini stranieri o nuclei familiari con situazioni abitative e lavorative precarie – non presentano la dichiarazione ISEE, pur rientrando di fatto tra i soggetti vulnerabili destinatari degli interventi sociali.*

L'applicazione rigida del requisito ISEE rischia quindi di escludere una parte significativa dei potenziali beneficiari, compromettendo l'efficacia degli interventi di inclusione sociale e contrasto alla povertà.

***L'emendamento di cui al comma 6** è necessario poiché risulta e urgente superare il vincolo della base regionale per il raggiungimento del 75% nella rendicontazione dei fondi assegnati nei due anni precedenti. Tale criterio, infatti, penalizza ingiustamente quegli Ambiti Territoriali Sociali che, pur raggiungendo singolarmente gli obiettivi previsti, rischiano di vedere bloccati i trasferimenti e quindi i servizi destinati alle persone fragili. Inoltre, questo meccanismo non si traduce in uno strumento efficace di riequilibrio a favore degli ATS in maggiore difficoltà, in particolare nelle regioni che storicamente presentano criticità più accentuate.*

57. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi

Aggiungere il seguente articolo:

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

L'articolo 30 - ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.



4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Motivazione

L'art. 30 ter del DL 34/2019 disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi site nei Comuni con meno di 20mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato, le cui risorse sono state parzialmente decurtate con Legge di bilancio 2024, art. 1, c. 509 (ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027).

Come emerso in sede di definizione dei Decreti di riparto del fondo, l'art. 30 ter attualmente vigente risulta di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei Comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani.

L'emendamento prevede dunque una riscrittura e sostanziale semplificazione procedurale del citato art. 30 ter, mantenendone inalterate le finalità e gli importi del fondo ivi previsto, come rideterminato dalla legge di bilancio 2024.



58. Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazione

La norma proposta ha l'obiettivo di superare le molteplici criticità connesse all'applicazione della normativa a favore delle persone con disabilità recante le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A., di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare la proposta:

- *prevede il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. per la formalità di trascrizione relativa all'acquisto del nuovo veicolo purché risulti annotata*



al P.R.A. la perdita di possesso del veicolo precedentemente intestato e agevolato, oggetto del furto;

- recepisce l'indirizzo interpretativo già espresso dal Ministero delle Finanze con la nota del 2018 sopra citata, accordando il beneficio per la formalità di trascrizione dell'acquisto del nuovo veicolo, purché l'acquirente alleggi copia dell'atto di vendita avente data certa uguale o anteriore, seppure ancora non trascritto al P.R.A., a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà del precedente veicolo, estendendolo anche all'ipotesi dell'avvio alla rottamazione;
- introduce la previsione del termine di trenta giorni successivi alla presentazione della formalità di trascrizione del nuovo veicolo, entro il quale l'acquirente può vendere o avviare alla rottamazione il veicolo precedentemente intestato e agevolato, al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.T./I.P.T. già versata per il nuovo veicolo.

Tali disposizioni mirano a perseguire una duplice finalità, da un lato, la salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità e, dall'altro, la riduzione dell'attività di recupero dell'I.P.T./I.R.T. svolta dagli Uffici competenti e la prevenzione del contenzioso.

59. Coinvolgimento degli enti territoriali per l'assegnazione del fondo nazionale di riduzione del rischio

Art. 111

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

Al comma 3, dopo le parole "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" inserire le parole ", previa intesa con la Conferenza Unificata, ".


Motivazione

L'emendamento mira a integrare il processo decisionale per l'assegnazione delle risorse del "Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio" (Art. 111), prevedendo una intesa preventiva con la Conferenza Unificata rispetto all'adozione del decreto attuativo di cui al comma 3. Sebbene il Fondo (350 milioni di euro) sia destinato al riconoscimento di contributi a soggetti privati, le attività di assegnazione, istruttoria, controllo e monitoraggio degli interventi finanziati (volti alla riduzione dei rischi) ricadono inevitabilmente sui Comuni – i soggetti più prossimi al territorio. La previsione di un'intesa con la Conferenza Unificata intende assicurare che i criteri e le modalità di assegnazione definiti a livello centrale siano coerenti con le strategie territoriali di riduzione del rischio adottate da Regioni e Comuni. Questa fase di consultazione istituzionale consentirebbe di raccogliere il know-how pratico di Regioni e Comuni, assicurando che le procedure di accesso ai contributi siano snelle, applicabili e tengano conto della capacità amministrativa effettiva degli enti locali che dovranno materialmente gestire le fasi operative e di controllo sul campo.

60. Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevole

Aggiungere il seguente articolo:

" Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,



per il periodo 2026-2028; il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

Motivazione

L'emendamento propone il rifinanziamento del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo morosità incolpevole in quanto si tratta degli unici due strumenti di sostegno finanziario per le famiglie a basso reddito.

61. Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XXX

Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili

1. All'articolo 6-quater del Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: "15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana." con le seguenti **"15.000 abitanti e ricada all'interno di una città Metropolitana il relativo gettito è versato alla città metropolitana."**;
- b) al comma 3-novies sono eliminate le seguenti parole: "delle province o";
- c) al comma 3-decies ovunque ricorra sono eliminate le seguenti parole: "delle province o";
- e) al comma 3-undecies sono eliminate le seguenti parole: "le province o".

2. All'elenco n. 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate" allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Articolo 2, comma 615), al numero 8, rubricato "Ministero dell'Interno" dopo le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" inserire le seguenti: **"lettera b)".**

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 1, propone di eliminare, per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, l'obbligo di versare gli importi dell'addizionale aggiuntiva alla Provincia, destinandoli direttamente ai Comuni interessati. Si tratta di una misura che non comporta la necessità di ulteriori coperture finanziarie. Inoltre bisogna tenere conto che la norma prevede che le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale, devono essere destinate esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti. Si fa notare che le province hanno solo una competenza parziale su queste tematiche e potrebbero quindi avere difficoltà nell'utilizzo di tali fondi.

*L'emendamento **di cui al comma 2** è finalizzato a ripristinare la quota dell'addizionale sui diritti d'imbarco destinata esclusivamente ai Comuni aeroportuali, riportandola alle percentuali precedenti alla legge n. 244 del 2007, che aveva invece destinato gran parte delle risorse al risanamento del debito pubblico. L'emendamento proposto agisce quindi soltanto sulla quota parte spettante ai Comuni, riducendo la copertura necessaria a circa 28 milioni di euro complessivi. Per questa somma è stata comunque individuata una copertura economica proveniente dalla stessa addizionale comunale, che risulta incrementata negli ultimi anni in conseguenza dell'aumento del numero dei passeggeri in partenza.*

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili (istituita dall'articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, a parziale "risarcimento" dei costi dovuti ai molteplici servizi che i Comuni limitrofi agli aeroporti devono offrire in conseguenza dell'operatività aeroportuale) inizialmente pari ad 1 Euro per passeggero in partenza, è stata nel corso degli anni incrementata con varie motivazioni e con beneficiari diversi dai Comuni (INPS, comparto antincendio).

Ad oggi abbiamo una addizionale Comunale di 6,5€ a passeggero con la seguente ripartizione:

- 5 euro all'INPS,
- 0.5 euro al Servizio antincendi negli aeroporti,
- 1 euro da ripartirsi tra ENAV S.p.A. (30 milioni di euro), "comparto sicurezza" (il 60% della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV) e Comuni di sedime (restante 40% della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV).

Nel 2007 la quota parte spettante ai Comuni è stata ulteriormente ridotta dall'art. 1 commi 615, 616 e 617 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, con cui sono state destinate gran parte delle risorse al risanamento del debito pubblico.

Nel 2024 a fronte di un incasso totale per l'addizionale di circa 750.000.000 € ai circa settanta Comuni aeroportuali sono stati versati solo 6.594.836€, cifra assolutamente insufficiente per consentire ai Comuni di operare in modo efficace. Ad Oggi a fronte di 6,5 euro di Addizionale Comunale vengono corrisposti ai Comuni solamente circa 6 centesimi a biglietto, ovvero meno del 1% del gettito complessivo. Si richiede pertanto di riportare la quota dell'addizionale sui diritti d'imbarco destinata esclusivamente ai Comuni aeroportuali alle percentuali precedenti alla legge n. 244 del 2007.


62. Assegnazione risparmi ai Comuni dell'addizionale comunale diritti di imbarco aeroportuali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. xxx
(Misure in materia di diritti di imbarco aeroportuali)

All'art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) dopo il comma 617 bis, è inserito il seguente:

"617-ter. Le entrate eccedenti gli obiettivi di risparmio di cui al comma 617, riferibili all'art. 2 comma 11 della legge 350 del 2003, vengono riassegnate direttamente ai Comuni con



apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle rispettive quote su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.

Motivazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di riassegnare ai Comuni le risorse relative all'addizione comunale sui diritti di imbarco aeroportuale che eccedono l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, quantificato in 300 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 617 legge 244/2007.

Si segnala che il numero di passeggeri trasportati negli ultimi anni presenta un trend di crescita del 7/10% annuo per cui si è registrato un aumento delle entrate derivanti dall'addizionale Comunale aeroportuale che contribuisce in modo consistente al raggiungimento dell'obiettivo dei 300 milioni per la copertura del debito pubblico, che anzi fanno registrare delle eccedenze rispetto all'obiettivo.

Occorre però sottolineare che ad oggi a fronte di 6,5 euro di Addizionale Comunale vengono corrisposti ai Comuni solamente circa 6 centesimi a biglietto, ovvero meno del 1% del gettito complessivo.

Per dotare i Comuni degli opportuni fondi per far fronte alle numerose problematiche generate dall'operatività delle infrastrutture aeroportuali sui loro territori, per monitorare l'inquinamento acustico ed atmosferico a cui sono sottoposti, per attuare azioni di risanamento a supporto della popolazione e a tutela della salute dei cittadini si chiede, a partire dal primo gennaio 2026 di destinare ai Comuni tali eccedenze.

63. Compartecipazione Comuni al Canone Demaniale marittimo

Aggiungere il seguente articolo:


Art. XXX (Misure in materia di Demanio marittimo)

1.bis « All'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 - bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all'ente concedente e deve essere destinata:

- alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,
- al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
- al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.

2. Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo del bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal D.M. 19



novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione

Come è noto, i Comuni, su delega delle Regioni, si occupano della gestione del demanio marittimo, impegnando risorse umane e finanziarie per le attività connesse al rinnovo e al rilascio delle concessioni, per la riscossione dei canoni, nonché per interventi di manutenzione delle aree costiere, di difesa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali.

Al riguardo si evidenzia che il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell'attività amministrativa richiesta. Le risorse incassate vengono riversate per intero nelle casse dello Stato, per un valore complessivo stimato in circa 130 milioni di euro.

L'emendamento proposto è finalizzato a riconoscere ai Comuni, che ospitano le attività concessionarie sul demanio marittimo, una quota parte, pari al 50%, delle entrate derivanti dalla riscossione dei Canoni, garantendo la possibilità non solo di sostenere le spese amministrative, ma anche di incentivare progetti per la protezione dell'ambiente marino e per il miglioramento delle strutture e dei servizi nel territorio comunale, con beneficio diretto per i cittadini e alla costa.

Si fa presente che tale somma non coprirebbe comunque le spese effettivamente sostenute dai Comuni.

64. Estensione esonero contributivo ai Comuni con certificazione di genere

Dopo l'art.48 inserire il seguente:

Art. 48-bis

(Esoneri contributivi comuni con certificazione di genere)

1. All'art. 5 della legge 162 del 5 novembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali";
 - b) Al comma 3, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali".

Motivazione

Come è noto, l'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 prevede, a decorrere dall'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.



Al fine di incentivare percorsi di certificazione di genere e pertanto di pratiche virtuose anche nella Pubblica Amministrazione, a partire dai Comuni, l'emendamento è finalizzato a prevedere la possibilità, nell'ambito delle risorse disponibili, di eliminare la previsione esclusiva per le aziende private ampliando il sistema incentivante anche agli enti pubblici.

La proposta non comporta oneri finanziari.

65. Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale-PANSM: coinvolgimento della Conferenza Unificata

Art. 65

(Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)

Al comma 3, sostituire le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

In considerazione delle responsabilità attribuite ai sindaci in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica nonché dell'impatto sull'organizzazione dei servizi sociali comunali delle azioni previste dal PANSM per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, si ritiene che il decreto del Ministro della salute che determina i criteri di riparto delle risorse stanziare tra le regioni e di monitoraggio delle azioni strategiche previste dal Piano debba emanarsi, entro i sessanta giorni previsti, sentita la Conferenza Unificata.


66. Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea

Dopo l'art. 104 aggiungere il seguente articolo 104 bis

Art. 104 bis

(Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2026, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1,



comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all'articolo 132.

Motivazione

L'emendamento mira a ristabilire la misura finanziaria del "contributo assegnato ai comuni in misura proporzionale al numero di cittadini ucraini ospitati sul rispettivo territorio", così come originariamente introdotto dall'ODCPC 927 del 3 ottobre 2022 e, di conseguenza, previsto all'articolo 1 lettera c) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 1

Infatti, nel mese di luglio 2025 il Consiglio europeo ha adottato una decisione di proroga, fino al 4 marzo 2027, della protezione temporanea concessa ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra di aggressione russa. La protezione temporanea garantisce una serie di diritti quali il soggiorno e l'accoglienza, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica, l'assistenza sociale, l'accesso all'istruzione per i minori.

Per le particolari caratteristiche di questo flusso migratorio, il perdurare della presenza di famiglie e di minori, la vasta distribuzione e radicamento sui territori, c'è stato nei fatti e continua a esserci un ruolo centrale dei Comuni che deve essere riconosciuto, in considerazione del particolare aggravio sui bilanci degli enti locali.





EMENDAMENTI AL

Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”

(A.S. 1689).

Roma, 11 novembre 2025

Dopo l'articolo 122 è aggiunto il seguente

ART. 122 BIS

Norme in materia di Province e Città Metropolitane

- 1. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole “di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030” sono sostituite dalle parole “di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 50 milioni di euro annui dal 2029 al 2030”**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di accelerare il processo di riduzione dello squilibrio tra risorse correnti a disposizione di Province e Città Metropolitane, e le spese per funzioni fondamentali e contributo alla finanza pubblica.

Il fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 178/2020 è infatti attualmente non pienamente in grado di garantire le risorse necessarie e dunque si chiede di implementare di 50 milioni annui le risorse a disposizione per Province e Città metropolitane.

L'emendamento è infatti destinato a modificare la norma che, nella legge di bilancio 2024, (art. 1, comma 773), aveva previsto un incremento di 50 milioni annui fino al 2029 per questo specifico fondo: l'incremento che si chiede è di ulteriori 50 milioni annui per il triennio 2026/2028.

(necessita di copertura 150 milioni per triennio 26/28)

Dopo l'articolo 122 è aggiunto il seguente

ART. 122 BIS

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

- 1. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”.**

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a trasformare la spending review, vigente fino al 2028 a carico di Province e Città Metropolitane, per un importo pari a 150 milioni (50 milioni di euro annui fino al 2028), da contributo alla finanza pubblica di parte corrente, a strumento di rafforzamento dei vincoli previsti dalla governance europea per gli enti locali.

In particolare, si prevede di indirizzare quelle stesse risorse all'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 788 della legge di bilancio 2025, secondo le modalità già contenute nel decreto ministeriale di marzo 2025.

In questo modo si manterrebbe l'obiettivo di non incrementare la spesa corrente, qualificando l'utilizzo da parte degli enti locali verso gli investimenti.

ART. 122

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis.: Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244, del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 10 milioni di euro per le province delle Regioni a statuto ordinario, e 5 milioni di euro per le province e i liberi consorzi comunali delle Regioni a statuto speciale. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2025. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

(trovare copertura)

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di reiterare per il biennio 2026/2027 il fondo a disposizione delle Province in difficoltà finanziaria per l'importo annuo di 15 milioni di euro, secondo la ripartizione indicata pari a 10 milioni per le Province RSO e i 5 milioni restante per Province e Liberi consorzi delle Regioni a Statuto speciale.

ART. 99

Disposizioni in materia di manutenzione stradale

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“E' altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti”;

B) Al comma 9 l'ultimo capoverso è così sostituito:

“Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento del punto A) ha l'obiettivo di salvaguardare, all'interno dell'unico “fondone” di nuova costituzione, quelle risorse che attualmente sono destinate a programmi di finanziamento per la rete viaria di Province e Città Metropolitane. Si sottolinea come, infatti, che sulle risorse di cui all'articolo, 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n.145, si poggia il rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018, e sono attualmente assegnate al comparto risorse per gli anni fino al 2029 (cfr dm 216/24).

Infine, l'emendamento del punto B) in coerenza con la richiesta del punto precedente, mira a salvaguardare le eventuali risorse revocate o non assegnate per farle rimanere nel fondo dedicato alle Province.

ART. 99

Disposizioni in materia di manutenzione stradale

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è apportata la seguente modifica:

al comma 8, lettera b) dopo il punto 3.2 è aggiunto il seguente: "3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al punto 3.2 si intendono assolti anche attraverso la sottoscrizione ed aggiudicazione di accordi quadro nelle forme previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 e successive modifiche e integrazioni".

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di supportare l'attività di impiego delle Province e Città metropolitane per le risorse assegnate, attraverso l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro, come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, consentendo la programmazione degli interventi in maniera coerente con il fabbisogno manutentivo dell'ente nel corso delle annualità considerate dal decreto legge n.95/2025 e cioè 2025/2028.

In particolare, l'esecuzione dell'accordo quadro nelle forme previste dall'articolo 59, comma 4, lett.a), assicura l'esecuzione degli interventi di durata pluriennale nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal DL 95/2025.

Dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

“ART. 106-bis

Piano triennale manutenzione straordinaria scuole secondarie di secondo grado

1. A valere sulle le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è definito un Piano triennale 2026/2028 di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, in considerazione della superficie degli edifici scolastici di competenza, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.”

MOTIVAZIONE

Grazie ai fondi PNRR riservati alle Province e Città metropolitane - riferiti per la quasi totalità alla Missione 4 – istruzione – sono in fase di realizzazione e conclusione più di 2000 interventi per opere di manutenzione, costruzione di nuovi edifici scolastici o palestre delle scuole secondarie superiori, che si dovranno ultimare entro il mese di marzo 2026. A livello nazionale e regionale è stata avviata nel 2025 la ricognizione dei fabbisogni di interventi di manutenzione e di investimento per i prossimi anni che coinvolge le 7100 scuole di istruzione secondaria superiore di competenza delle Province e Città metropolitane ma non sono state previste ancora risorse specifiche da parte del Governo dal 2026 in poi.

L'emendamento proposto ha la finalità di realizzare con le risorse contenute nel fondo di cui all'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2020, un Piano triennale di manutenzione o nuova costruzione per le scuole secondarie superiori di competenza delle Province e Città metropolitane, in modo da consentire agli enti di progettare e realizzare in tempi certi gli interventi di propria competenza.

I fondi previsti sono già stanziati nel bilancio dello Stato e non necessita dunque di copertura.

PIANO BIENNALE PER ADEGUAMENTO SCUOLE SUPERIORI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

“ART. 106-bis

Adeguamento delle scuole superiori alla disciplina antincendio

1. Per la realizzazione di un piano biennale di adeguamento degli edifici delle scuole superiori alla disciplina antincendio, sono utilizzate le risorse del fondo di cui al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

Le Province e le Città metropolitane dovranno adeguare gli edifici scolastici di loro competenza alle previsioni della normativa antincendio entro il 31 dicembre 2027, in base a quanto previsto dall'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater dl 202/24 (c.d. “milleproroghe”).

ART. 99

Disposizioni in materia di manutenzione stradale

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028, alle attività di classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza, monitoraggio e messa in sicurezza delle gallerie esistenti relativamente alla rete viaria di province e città metropolitane.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di incrementare le risorse per investimenti in materia di sicurezza della rete viaria di competenza di Province e Città metropolitane, al fine di avviare le attività relative al censimento e classificazione del rischio delle gallerie esistenti. Ciò in ragione del fatto che a breve agli enti territoriali verrà chiesto di adeguarsi alla disciplina di cui al DM 247 del 1° agosto 2022 – Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti – attualmente riferito alla rete nazionale. Per garantire tempi ragionevoli e qualità dei processi è necessario stanziare le necessarie risorse per supportare questo specifico e impegnativo lavoro ricognitivo, stante anche la possibilità che questa disciplina venga ad applicarsi anche ai sottopassi.

(necessita di copertura)

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali.

Al comma 4 dopo le “dei comuni” sono aggiunte le parole “, delle province e delle città metropolitane”.

MOTIVAZIONE

La previsione di un fondo per l'incremento del salario accessorio da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 non può essere limitata ai soli Comuni, ma deve estendersi anche alle Province e alle Città metropolitane, ovvero a tutti gli enti locali che hanno gli stessi problemi di armonizzazione dei trattamenti economici rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione.

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “dei comuni” sono aggiunte le parole “, delle province e delle città metropolitane”;**
- b) le parole “50 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “100 milioni di euro”;**
- c) le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “150 milioni di euro”;**
- d) le parole “l’anno 2027” sono sostituite dalle parole “l’anno 2026”;**
- e) le parole “dall’anno 2028” sono sostituite dalle parole “dall’anno 2027”.**

MOTIVAZIONE

La risorse previste nel fondo per l'incremento del salario accessorio da destinare da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 soprattutto nel primo anno non sono sufficienti a garantire un adeguato recupero del gap retributivo che caratterizza il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali rispetto a quelli degli altri comparti della PA. Si propone, innanzitutto, di includere anche province e città metropolitane tra i destinatari del fondo, poiché tutti gli enti locali, e non solo i comuni, hanno necessità di vedere armonizzato il trattamento economico dei dipendenti; inoltre si propone di raddoppiare l'importo previsto nel primo anno di decorrenza del fondo da 50 a 100 milioni di euro, ed aumentare lo stanziamento 2027 di 50 milioni di euro.

La previsione di un fondo per l'incremento del salario accessorio da destinare da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 deve incidere fin dal 2026 sulle risorse da destinare all'armonizzazione dei trattamenti economici degli enti locali rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione.

(trovare copertura)

NEUTRALIZZAZIONE ONERI CONTRATTUALI PER CAPACITÀ ASSUNZIONALI

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4bis. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria che si basano sull'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti degli enti. La norma proposta ha l'obiettivo di neutralizzare dal calcolo delle spese di personale gli oneri per il rinnovo dei contratti del comparto funzioni locali per non bloccare le procedure assunzionali necessarie a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

ESCLUSIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DAL TETTO SALARIO ACCESSORIO

ART. 58

(Disposizioni in materia di tassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. A decorrere dal 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad escludere dal tetto del salario accessorio la spesa relativa a quello dei segretari comunali e provinciali, per consentire il migliore utilizzo negli enti locali dei segretari in servizio a tempo pieno, in convenzione o a scavalco senza creare sperequazioni o disomogeneità nella gestione dei fondi per l'accessorio dei dirigenti e del personale degli enti locali.

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4 bis. Al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, sono soppresse le lettere a) e b).

MOTIVAZIONE

Dopo la disapplicazione progressiva, avvenuta negli anni passati, dei vincoli e delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale, contenute nelle lettere da c) a g) del comma in esame, si propone di eliminare definitivamente la parte ancora vigente dell'articolo 1, comma 420 della legge di bilancio 2015.

Si tratta del divieto, ad oggi vigente per le sole Province, di contrarre mutui per funzioni diverse da quelle relative alla valorizzazione ambientale, alla manutenzione di strade e scuole, nonché di sostenere spese di rappresentanza.

Di fatto, a mero titolo esemplificativo, viene impedito alle numerose province che hanno nel loro patrimonio immobiliare biblioteche o musei, di poter contrarre mutui per la necessaria manutenzione.

E' l'unico comparto della Pubblica Amministrazione su cui si applicano questo tipo di vincoli di spesa.

ART. 131

Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nell’ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari economici, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico- sociali del loro territorio.

MOTIVAZIONE

Nel disegno di legge di Bilancio non ci sono interventi strutturali per la riduzione dei divari territoriali e della marginalità delle aree svantaggiate e si destinano, anzi, fondi per la coesione ad altre finalità. La mancata efficienza nella spesa dei fondi a disposizione, attestata proprio dalla Legge di Bilancio, conferma la necessità di rivederne i modelli di utilizzo, fondando le politiche a favore delle aree interne sull’ascolto dei bisogni e sulla mappatura partecipata delle risorse locali.

L’emendamento si propone pertanto di definire un piano di investimenti destinati alla riduzione dei divari sociali, economici e infrastrutturali per le aree interne e marginali, utilizzando parte delle risorse dei fondi di coesione, così da mantenerne la finalità originaria, assegnando il coordinamento del piano di investimenti alle Province e alle Città metropolitane, che saranno chiamate a realizzare una strategia partecipata, a sostegno delle comunità locali, definendo le priorità con i Comuni del territorio e con il coinvolgimento delle forze economico- sociali.

Dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 106-bis

(Interventi di manutenzione edifici scolastici – regime Iva)

- 1. Dopo il numero 127 quinquies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:**

127 quinquies.1) prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici pubblici adibiti a uso scolastico di ogni ordine e grado, comprese le pertinenze e le relative strutture accessorie, eseguite in favore di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, con l'applicazione dell'aliquota del dieci per cento.

Conseguentemente all'articolo 16 del medesimo decreto, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano soggette all'aliquota del dieci per cento, ai sensi del numero 127 quinquies.1 della tabella A, parte III, allegata al presente decreto.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di superare l'incertezza interpretativa che, da anni, caratterizza l'applicazione dell'aliquota IVA alle prestazioni di manutenzione degli edifici scolastici pubblici. Attualmente, l'Agenzia delle Entrate esclude tali interventi dal campo di applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, applicando l'aliquota ordinaria del 22 per cento anche a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili destinati a un servizio pubblico essenziale, quale l'istruzione. Tale interpretazione risulta in contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n. 9662 del 2023), la quale ha riconosciuto che gli edifici scolastici, in quanto destinati a un interesse collettivo primario, devono beneficiare dell'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 del DPR n. 633/1972 e della Tabella A, parte III.

La stessa impostazione è coerente con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva (UE) 2022/542, che include tra le prestazioni agevolabili le attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici utilizzati per fini di pubblico interesse. La norma proposta recepisce quindi tale orientamento, inserendo espressamente nella Tabella A – parte III del decreto IVA una nuova voce che riconosce l'aliquota ridotta del 10 per cento alle prestazioni di manutenzione sugli edifici scolastici pubblici.

In tal modo:

- si garantisce certezza giuridica agli enti locali e agli operatori economici del settore;*
- si allevia l'onere economico sui bilanci degli enti territoriali, favorendo la manutenzione programmata e la sicurezza degli edifici scolastici;*
- si armonizza la disciplina nazionale con la giurisprudenza di legittimità e con le previsioni del diritto europeo in materia di servizi di interesse collettivo.*

L'emendamento, di natura interpretativa e ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la minore entrata derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta è compensata dal minor costo degli interventi di manutenzione e dalla maggiore efficienza della spesa pubblica.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole “dieci anni” con le parole “venti anni”**
- b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: “. Il termine massimo di 20 anni per il ripiano in quote costanti del disavanzo derivante dall'inclusione del fondo di anticipazione liquidità nella determinazione del risultato di amministrazione riferito all'anno 2025, si applica anche per gli enti in disavanzo e per gli enti che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha un duplice obiettivo:

- allungamento dell'arco temporale di ripiano dal disavanzo generato dall'aver contabilizzato in FAL per l'ente in dissesto*
- ampliamento di tale opportunità anche per gli enti in disavanzo o in piano di riequilibrio finanziario.*

TITOLO IX

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI –

LEP

Si propone lo stralcio

MOTIVAZIONI

La richiesta di operare uno stralcio completo degli articoli da 123 a 128 riferiti ai livelli essenziali delle prestazioni LEP è determinata dalla necessità che vi sia un approfondimento concertato e condiviso anche con gli enti territoriali, unitamente ad un pieno ruolo del Parlamento.

La definizione dei LEP, così come il loro livello di finanziamento, e le regole del loro monitoraggio, impongono una piena condivisione dei livelli di governo che sono chiamati ad erogare le prestazioni; si ritiene che la legge di bilancio non rappresenti lo strumento più idoneo per tale percorso.